CODICE

DEI

DELITTI.

גוי אשר לא תשמע לשונו

STAMPATO IN VIENNA,

Appresso Gio: Tommaso Nob. de Trattnern, Stampatore, e Librajo di S. M. Imp. e Reale.

RISTAMPATO IN VENEZIA

Nella Stamperia delli Zio, e Nipote Pinelli Stampatori Regj; con Privilegio esclusivo per le Provincie Austro-Venete d' anni tre, giusta l' Editto del Cesareo Regio Governo Generale dei 5. Gennajo 1804.

Si vende al detto Negozio al prezzo di Lire due, e Soldi dieci l' uno.

NOI FRANCESCO SECONDO

PER LA DIO GRAZIA

ELETTO IMPERATORE DE' ROMANI,

Sempre Augusto, Re di Germania, Ungaria, Boemia, Galizia, Lodomiria, Dalmazia ec., Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, Lorena, e Venezia ec., Gran Duca di Toscana ec. ec.

La necessità palese di dare alla giustizia un corso pronto, e sicuro, onde per una parte non si faccia langui-

re

re troppo lungamente il colpevole per incertezza, o per dubbio di legge, e per l' altra vengano protette dal Trono le vite, e le proprietà dei Sudditi innocenti, ha mosso, e determinato le paterne Nostre cure a fissare un Sistema invariabile, e nel tempo stesso chiaro, e breve per ottenere il grande intento, che Ci siamo proposti: Oggetto di cui Ci siamo occupati tostocchè la ristabilita pace Ci ha permesso di riconoscere di quanta utilità debba essere agli amatissimi Nostri Sudditi delle Venete Provincie un Codice, una norma per incominciare l' inquisizione, proseguirla, e portarla a compimento, onde scuoprire per quanto sia possibile con regole sicure la verità.

Delegata a tal fine una Commissione, e compiuto l' ordinato Codice penale, che abbiamo trovato corrispondente alle Nostre viste di pubblico bene, determiniamo con questa Sovrana

No-

Nostra Patente, che in tutte le Nostre Provincie Venete debba tal Codice osservarsi qual unica legge per le materie criminali; come nel tempo stesso ordiniamo, che qual legge generale venga introdotta anche in tutti gli Stati ereditarj della Germania.

Con queste leggi penali è Nostra intenzione di prevenire possibilmente i delitti, di abilitare i Tribunali a scuoprire colle prescritte norme di procedere il delinquente, di sottoporlo alle pene determinate dalla legge, e di garantire l' innocente dai resultati, che potrebbero emergere da mal fondati sospetti.

L' obbligazione nascente da questo Codice per l' applicazione di esso ai casi avrà incominciamento col primo del 1804., derogando a tal effetto colla pienezza della Suprema Nostra Autorità a tutte le leggi, diritti, privilegj, e consuetudini, che in qualunque modo fossero contrarie a queste

No-

Nostre determinazioni, che da quì innanzi dovranno seguirsi qual unica norma ne' criminali giudizj.

Nel tempo stesso però che ordiniamo, che questo Codice nella parte penale debba applicarsi ai casi che emergeranno dal giorno, in cui acquisterà forza di legge, dichiariamo, che per i casi accaduti prima, pendenti, e per i quali verrà incominciata in seguito l' inquisizione, debbano osservarsi le presenti Sovrane Nostre prescrizioni, quando la pena risulterà più mite in confronto di quella, cui avrebbe dovuto soggiacere il delinquente secondo le leggi veglianti in tempo del commesso delitto. I processi però di già incoati dovranno portarsi a compimento secondo il metodo, col quale saranno stati incominciati, non essendo Nostra Volontà di dare una forza retroattiva al Codice nella parte risguardante le processuali di già intraprese indagini.

Se-

Seguirà quanto prima la publicazione della seconda parte che risguarda le gravi trasgressioni di polizia, cui questo stesso Codice si riferisce, ma in pendenza di essa tutte le trasgressioni annoverate nei §§. 168., e 184. dovranno essere trattate in via politica.

Frattanto non abbiamo voluto differire la pubblicazione di questa prima parte, onde, tolto possibilmente l'arbitrio, la fluttuanza de' Giudizj, e l' incertezza della procedura, e delle prove, provvedere non meno all' infelice, che per sua colpa dovesse sperimentarne la giusta severità, che al buono, e virtuoso Suddito, che attende da un ben regolato Sistema criminale la speditezza delle cause, l' equità dei Giudizj, il riparo dei danni ingiustamente sofferti, e la possibile sicurezza di non avere a temerne dei nuovi.

Data nella Nostra Città, e Residenza di Vienna il giorno 3. Settembre dell'

dell' anno mille ottocento tre; il duodecimo del Nostro Impero Romano, e de' Regni Nostri ereditarj.

FRANCESCO

GIUSEPPE CONTE DI MAILATH.

Per comando espresso
DI S. I. R. A. MAESTA'.

LEOPOLDO DE GIULIANI.

INTRODUZIONE

Degli

oggetti di questo Codice penale.

I.

Qualunque violazione della Legge va soggetta a responsabilità.

Della violazione della Legge in generale.

La Legislazione però deve usare maggior rigore per quelle violazioni, che più da vicino, e in maggior grado recano pregiudizio alla comune sicurezza.

Per distinguere tali azioni contrarie, e direttamente opposte alla Legge dalle altre trasgressioni meno dannose, verranno comprese le prime sotto la denominazione di *delitti*, le seconde di *gravi trasgressioni* di Polizia.

II.

Idea generale de'delitti.

Le azioni contro la Legge, o le ommissioni di ciò, che la Legge comanda, quando siano precisamente dirette a ferire la sicurezza della Società, sono delitti; l'entità della violazione, o la qualità più pericolosa delle circostanze le qualifica per la criminale procedura.

III.

e delle gravi trasgressioni di Polizia.

Quelle violazioni, od ommissioni determinate dalla volontà, ma che o per la natura dell'oggetto, o per la qualità dell'Autore, o per altre concorrenti circostanze non sono qualificate per la procedura criminale, vengono trattate come gravi trasgressioni di Polizia.

IV.

Alla classe delle gravi trasgressioni di Polizia appartengono altresì quelle azioni, che senza essere dirette ad un delitto, sono però contrarie alla Legge emanata per

pre-

prevenirli, o diminuirne le più dannose conseguenze, e le ommissioni altresì delle cose a tal fine ordinate.

V.

Finalmente fra le gravi trasgressioni in materia di Polizia sono annoverate quelle azioni, che feriscono il costume pubblico, giacchè è dimostrato, quanto la morigeratezza pubblica valga a prevenire i delitti.

VI.

Positiva dichiarazione: a) dei delitti, b) delle gravi trasgressioni di Polizia.

Come delitto, o come grave trasgressione di Polizia sarà trattato, o punito soltanto ciò, che nel presente Codice penale viene dichiarato espressamente delitto, o grave trasgressione di Polizia.

VII.

Altre trasgressioni.

Il conoscere delle altre trasgressioni, e il punirle è riservato alle Autorità destinate a quest'effetto dalle prescrizioni vigenti.

VIII.

Divisione del Codice penale.

Il presente Codice penale si divide in due parti: La prima comprende i delitti, e la procedura per essi: La seconda le gravi trasgressioni di Polizia, e la relativa procedura da osservarsi.

PAR-

PARTE PRIMA

DEI

DELITTI.

SEZIONE PRIMA

DEI

DELITTI, E DELLE PENE.

Capo Primo.

Dei delitti in generale.

§. 1.

Nel delitto si richiede necessariamente la pravità dell' intenzione. Questa però ricade a colpa non solo allorchè o prima, ovvero nell' atto stesso dell' intrapresa, o dell' ommissione sia stato direttamente premeditato, e determinato quel male, che ne avvenne, ma ben anche allora quando con qualunque altra maliziosa intenzione si sia intrapresa, od ommessa alcuna cosa, dalla quale ordinariamente deriva, o facilmente può derivare il male accaduto.

Nel delitto si richiede il concorso del dolo.

§. 2.

All' incontro non verranno imputate a delitto le azioni od ommissioni.

Fondamenti che escludono il dolo.

a) Quando il Reo fosse interamente privo dell' uso della ragione.

b) Quando il fatto sia stato commesso in istato di alienazione di mente, sebben anche l' Autore vi sia alternativamente affetto.

c) Quando il fatto sia stato commesso in istato di piena ubbriachezza contratta senza proponimento diretto all' azione criminosa, o in qualunque altro stato di turbamento di sensi, nel quale il Reo non potesse essere consapevole delle proprie azioni.

d) Quan-

d) Quando il Reo non abbia compiuto il decimo quarto anno.

e) Quando il Reo sia stato spinto da una forza insuperabile ad un atto contrario alla Legge.

f) Quando sia intervenuto un tale errore, che non lasciasse all' errante riconoscer il delitto nella sua azione.

g) Quando il male sia derivato dal caso, dalla trascuranza, o dalla inscienza delle conseguenze dell' azione commessa.

§. 3.

Discolpa mal fondata.

Non sarà valutata a propria discolpa l' ignoranza del presente Codice sopra i delitti; giacchè la reità risulta dall' indole intrinseca, e dalla natura di essi.

§. 4.

Il delitto è constituito dalla malizia del Reo, e non dalla qualità della persona contro la quale vien commesso. Da ciò ne deriva, che si commette un delitto verso un malfattore, un fanciullo, un dormiente, un mentecatto, e perfino contro di chi avesse da se medesimo chiesto il danno, che gli si reca, o vi acconsenta.

§. 5.

Correi, e complici.

La reità cade non solo sull' Autore immediato del delitto, ma su ogn' uno altresì che con ordine espresso, col consiglio, coll' istruzione, coll' approvazione vi abbia dato incamminamento, o lo abbia maliziosamente occasionato, che abbia prestato ajuto, od appoggio al Malfattore con somministrazione di mez-

zi,

zi, colla rimozione degli ostacoli, od in qualsivoglia altro modo sia concorso a renderne sicuro, e pieno il successo; e parimenti su colui, che preventivamente al delitto siasi inteso soltanto col Reo sull'assistenza, o favore, che vi dovea prestare dopo la piena esecuzione del delitto o sulla parte del guadagno, ed utile, che dovea ritrarsi.

§. 6.

Assistenza dopo il commesso delitto.

Chi senza una precedente intelligenza presta al Reo assistenza, od ajuto dopo il commesso delitto, o chi avendone acquistata notizia, si avrà tirato qualche guadagno, o utilità, non si rende colpevole dell'istesso delitto, ma si fa reo di un altro speciale delitto, determinato in seguito da questo Codice.

§. 7.

Attentato.

Affinchè l'azione sia delittuosa, non è d'uopo che il fatto sia realmente eseguito. Il solo attentato dell'azione criminosa è delitto tostocchè vien intrapreso con quella prava intenzione, che conduce alla reale esecuzione; abbenchè sia rimasta comunque ineseguita per causa soltanto dell'impotenza del delinquente, o per la sopravvegnenza di estranei impedimenti, od altro accidente.

§. 8.

Nessuno potrà essere imputato del pensiero, od interna premeditazione di un delitto, se non vi sarà congiunta una prava azione esterna, o l'ommissione di alcuna cosa, che fosse dalle Leggi prescritta.

Ca-

Capo Secondo.

Delle pene in generale.

§. 9.

Divisione delle pene.

La pena del delitto è la morte del Delinquente, o la di lui ritenzione in carcere.

§. 10.

Pena di morte.

La pena di morte vien eseguita colla forca.

§. 11.

Gradi della pena del Carcere a) secondo la differenza nel rigore.

La pena di Carcere viene distinta in tre gradi determinati dal maggior rigore di essa. Il primo grado vien disegnato dalla semplice denominazione di *Carcere*; il secondo coll' indicazione di *Carcere duro*; l' ultimo con quella di *Carcere durissimo*.

§. 12.

Primo grado.

Colla pena del Carcere in primo grado vien rinchiuso il Carcerato in luogo ristretto bensì, ma senza ferri; in quanto alla somministrazione del vitto, si osserverà il regolamento determinato per la Casa di pena destinata a simili delinquenti; non gli si accorderà altra bevanda, che l' acqua; non gli si permetterà veruna società, nè di parlare ad alcuno fuorchè in presenza del Custode del Carcere, nè in altra lingua, che in quella conosciuta dal Custode medesimo.

§. 13.

§. 13.

Il Condannato alla pena del Carcere di secondo grado verrà assicurato con ferri ai piedi, nutrito giornalmente con una vivanda calda, esclusa però la carne; il letto consisterà in nude tavole, nè gli sarà permesso colloquio con altre persone, eccettuate quelle, che abbiano immediata relazione alla sua custodia.

Secondo grado.

§. 14.

Il Carcere durissimo, ossia la pena di terzo grado, consiste nel custodire il Condannato in una prigione separata da ogni comunicazione, nella quale vi entri però tanta luce, e siavi altrettanto spazio, quanto possa essere necessario per conservarsi in salute; e nel tenerlo continuamente con pesanti ferri alle mani, ed ai piedi, e un cerchio di ferro intorno al corpo, al quale vien assicurato con una catena, eccettuatone il tempo del travaglio; il nutrimento consiste in pane ed acqua, e nel cibo caldo ogni secondo giorno, escluse sempre le carni. Il suo letto consiste in nude tavole, e non gli verrà accordato alcun colloquio.

Terzo grado.

§. 15.

Si potrà condannare il Delinquente alla pena del Carcere in vita, o per un determinato tempo. La più breve durata è di sei mesi, la più lunga di venti anni. Siccome la varietà delle circostanze, dalle quali viene più, o meno aggravato il delitto non lascia luogo a determinare precisamente nella Legge i gradi della pena applicabile a ciascun caso isolato, così ne'

Gradi della pena del Carcere b) secondo la durata.

Ca-

Capi seguenti verrà soltanto fissato per ciascuna specie di delitto il più breve, ed il più lungo spazio di tempo, entro cui dovrà essere misurata la durata della pena in proporzione della gravità del delitto.

§. 16.

Alla pena del Carcere va sempre congiunto il proporzionato lavoro.

Alla pena del Carcere è sempre congiunto l' obbligo del lavoro; ogni Condannato dovrà pertanto sottoporsi a quel lavoro, che seco porta il sistema della Casa di forza. Nella Casa di pena si dovrà osservare, per quanto sia possile, che i Condannati a più grave pena, siano adoperati ai lavori più pesanti.

§. 17.

Esacerbazione della pena del Carcere.

La pena del Carcere può essere anche esacerbata:

a) Con l' obbligo del lavoro pubblico —

b) Coll' esposizione alla Berlina —

c) Coll' aggiunta di colpi di bastone, e di verghe —

d) Col digiuno —

e) Col bando dopo la pena sofferta.

§. 18.

Lavoro pubblico.

Non si potranno condannare al pubblico lavoro, che i delinquenti di sesso maschile, e siccome il lavoro pubblico non può eseguirsi senza le catene, così non potrà essere aggionto, che a quelli che vengono condannati alla pena del Carcere duro, o durissimo. I Delinquenti però, che avranno incorsa la pena per un tempo maggiore di dieci anni, potranno essere condannati anche alla *Galera*.

§. 19.

§. 19.

Esposizione alla Berlina.

Nell' esposizione alla Berlina verrà assicurato il Condannato con pesanti ferri alle mani non meno che ai piedi; verrà in mezzo alle Guardie pubblicamente esposto sopra un palco elevato alla vista del popolo, in un luogo capace del maggior concorso per tre giorni consecutivi, e dovrà rimanervi esposto per un ora per ciascuna volta; in un Cartello che gli verrà appeso al petto si esprimerà in modo breve, chiaro, e leggibile, tanto il commesso delitto, quanto la pena, alla quale è condannato. Questo inasprimento avrà luogo soltanto ne'casi, ove sia espressamente prescritto dalla Legge, o quando la pena cui viene aggiunto sia risultata di dieci anni di Carcere almeno.

§. 20.

Correzione colle bastonate.

Con colpi di bastone si puniranno gli Uomini dell' età di 18. anni all' insù; con colpi di verghe le Donne, ed i Giovani, che non hanno compiuto il 18. anno. Questo castigo potrà esser ripetuto più volte durante il tempo della pena. Il determinare il numero de' colpi, e la ripetizione del castigo, dipende dal giudizio del Giudice, il quale in questo caso deve aver riflesso alla gravità del delitto, alla malizia del Reo, ed alla di lui fisica constituzione. Non si potrà eccedere il numero di 50. colpi per ciascuna volta, e l'esecuzione si farà entro i muri del luogo di pena.

§. 21.

Digiuno.

La pena del Carcere duro, e durissimo può es-

essere inasprita col digiuno in modo, che il Condannato sia tenuto in alcuni giorni a solo pane, ed acqua. Questo modo però di esacerbazione non potrà praticarsi, che tre volte al più per ogni settimana, ed in giornate discontinue.

§. 22.

Bando.

Il Bando potrà soltanto avere luogo contro Delinquenti esteri, e deve essere esteso sempre a tutti i Paesi, ne' quali sarà vegliante questo Codice. Quando il Delinquente sarà riputato particolarmente pericoloso, vi si aggiungerà il Bollo; l'esecuzione del Bollo si fa mediante l'impronto nella sinistra parte cava del corpo, della lettera *R*, colle lettere iniziali di quella Provincia, nella quale è emanata la Sentenza; dovrà eseguirsi l'impronto in modo di essere facilmente conosciuto, e difficilmente cancellato.

§. 23.

Conseguenze legali della pena di Morte, e del Carcere durissimo, e duro.

Dalle Sentenze, mediante le quali è condannato un Delinquente alla morte, o alla pena dura, o durissima del Carcere, ne risultano in forza di questa Legge anche li seguenti effetti.

a) Se il Delinquente sarà ascritto agli Stati della Provincia nella classe de' Conti, Baroni, Cavalieri, o sarà membro matricolato di un' Università, o Licèo della Monarchia, o sarà un Militare passato al servizio civile, ritenendo però gli onori, ed il rango, non andrà disgiunta da tale sen-

ten-

tenza la cancellazione del suo nome dalla Matricola de' Stati, dell' Università, o Licèo, e la perdita del rango d'onore,

b) Se il Delinquente appartiene alla Classe de' Nobili, si dovrà esprimere nella Sentenza, che egli vien privato della Nobiltà, e che quanto alla di lui persona viene spogliato di tutti i diritti, che secondo la costituzione di queste Provincie Ereditarie possono competere ai Nobili. Questa privazione però non percuote, che il Condannato, e non la Moglie, e Figlj procreati prima della Sentenza,

c) Il Delinquente dal giorno, che gli viene annunciata la Sentenza, e finchè dura la di lui condanna è incapace di veruna obbligazione, nè può disporre per Atti fra vivi, o di ultima volontà. Le precedenti sue obbligazioni, o disposizioni non perdono però punto della loro validità, per cagione del castigo.

§. 24.

La perdita dell' Arte, o professione non viene determinata come conseguenza del delitto da questa Legge. Non potrà perciò dichiararsene nella Sentenza la privazione dell' esercizio, o la privazione della Cittadinanza. Ma se si presentasse qualche fondato motivo per non permettere al Delinquente, dopo subìta la condanna la continuazione nell' esercizio della primiera sua professione, dopo la pubblicazione della Sentenza si dovrà parteciparlo a quell' Au-

torità, cui compete la concessione dell' esercizio dell' Arte.

§. 25.

Limitazione della pena al solo Delinquente.

Siccome il solo Delinquente si rende meritevole della pena, così il reale castigo non può cadere che sul Delinquente medesimo.

§. 26.

Arbitrio limitato del Giudice nel determinare la pena.

Il castigo deve essere strettamente determinato dalla Legge, nè può applicarsi più severo, o più mite di quello prescritto dalla Legge, giusta la rilevata qualità del delitto, e del Delinquente.

§. 27.

Parimenti non si potrà infliger verun altro genere di castigo, che quello, che viene dalla Legge determinato; nè il componimento tra l' offeso, e il delinquente lo esimerà dalla meritata pena.

§. 28.

Del concorso di più delitti,

Se un Delinquente si sarà fatto reo di più e diversi delitti dovrà essere punito colla pena determinata per il più grave de' delitti commessi, avuto però riguardo anche agli altri.

§. 29.

o di un delitto con una grave trasgressione di polizia.

Questa prescrizione dovrà pure osservarsi nel caso, che un delitto concorra nello stesso Reo, con una grave trasgressione di Polizia, quando però contro di questa determinasse la Legge una pena d'arresto, od un castigo corporale. Se però la Legge per queste gravi trasgressioni di Polizia determinasse un altro modo di castigo, deve questo decretarsi particolar-

larmente dall' Autorità politica a norma di quanto si prescrive nella seconda parte di questo Codice.

§. 30.

Dei delitti da un Suddito commessi in estero Stato.

Per i delitti da un Suddito commessi in estero Stato, verrà il Delinquente punito al suo ritorno colla pena portata dal presente Codice, senza verun riguardo alle Leggi dell' Estero paese, nel quale egli abbia commessi i delitti.

§. 31.

Dei delitti commessi da un Forestiero a) in questi Stati.

Anche contro un Forestiero, che commetta qualche delitto negli Stati, ne' quali sia in vigore il presente Codice, si dovrà proferire la Sentenza puramente a norma di quanto in esso si prescrive.

§. 32.

b) in estero Stato;

Se un Estero avrà commesso un delitto fuori Stato, che abbia influenza sulla Costituzione, sulle carte pubbliche di credito, o sulla monetazione di questi Stati, sarà trattato del pari di un Suddito a norma di questa Legge.

§. 33.

Se il delitto commesso nell' estero Stato non ha relazione agli accennati oggetti, l' estero Delinquente verrà bensì arrestato, ma contemporaneamente si prenderanno le intelligenze per la di lui consegna con quello Stato, nel quale sarà stato commesso il delitto.

§. 34.

Se lo Stato estero ricuserà di riceverlo, si procederà contro il Delinquente estero in via ordinaria, secondo il prescritto da questa Legge;

ge; se però la Legge vigente nel luogo del commesso delitto determinasse una pena più mite, sarà punito a norma di quella. Dovrà però aggiungersi alla Sentenza il bando da eseguirsi compiuto il tempo della condanna.

§. 35.

Diritto d' indennizzazione contro il Delinquente.

Colla punizione del delitto non perde l' offeso, o il danneggiato il diritto di conseguire dal Delinquente, dagli Eredi di esso, o dalla sua sostanza la competente soddisfazione, e reintegrazione.

Capo Terzo.

Delle circostanze aggravanti.

§. 36.

Regola generale per valutare le circostanze aggravanti.

Il delitto in generale è tanto più grave, quanto più matura è stata la riflessione, e deliberata la preparazione de' mezzi, co' quali è stato intrapreso; quanto maggiore il danno, che ne è derivato, e il pericolo di più dannosi risultati, che vi andava unito; quanto più difficile il modo di cautelarsi contro il medesimo, o quanto maggiori furono i doveri e vincoli lesi col delitto.

§. 37.

Circostanze specialmente aggravanti.

Le circostanze specialmente aggravanti sono

a) L' aver commesso più delitti di una specie diversa,

b)

b) L'aver ripetuto il delitto della medesima specie,

c) L'esser stato il Delinquente già altra volta punito per un eguale delitto,

d) L'aver sedotto altri al delitto;

e) L'essere stato autore, istigatore, motore principale di un delitto commesso da più persone.

§. 38.

E' pure una circostanza aggravante, se l' incolpato nell' inquisizione tenta d' ingannare il Giudice coll' invenzione di false circostanze.

Capo Quarto.

Delle circostanze mitiganti.

§. 39.

Circostanze mitiganti relative. a) alle qualità personali dell' incolpato.

Le circostanze relative alla persona del Reo, e mitiganti del delitto, sono

a) Quando il Reo non oltrepassa l' età di anni venti, o sia debole d' intelletto, o sia stata molto negligentata la di lui educazione.

b) Se prima del delitto avrà tenuta una condotta irreprensibile.

c) Se avrà commesso il delitto per impulso di un terzo, per timore, o per obbedienza.

d) Se si sarà lasciato strascinare al delitto

 da

da una violenta commozione d' animo connaturale all' umano risentimento.

e) Quando sia stato invitato al delitto dall' opportunità occasionata dalla trascuratezza altrui, anzi che esservi determinato da previa meditazione.

f) Quando siasi lasciato indurre al delitto da una stringente povertà.

g) Quando siasi affaticato con uno zelo attivo per riparare il danno cagionato, o per impedirne le ulteriori pregiudizievoli conseguenze.

h) Quando siasi da se medesimo denunziato, ed abbia confessato il delitto, mentre potesse facilmente darsi alla fuga, o tenersi celato.

i) Quando l'inquisito abbia palesato delinquenti tutt'ora ignoti, ed abbia suggerito l' opportunità, e i mezzi di arrestarli.

k) Quando per la inquisizione protratta senza sua colpa, abbia dovuto più a lungo rimanere in Carcere.

§. 40.

b) alle qualità del fatto.

Le circostanze mitiganti relative alla qualità del fatto, sono

a) Quando siasi il Reo trattenuto nell' attentato, a misura, che questo era discosto dal compimento del delitto.

b) Quando nonostante il delitto commesso si è astenuto il Reo volontariamente dal recare maggior danno, benchè se gliene fosse aperta l' opportunità.

c) Quan-

c) Quando il danno derivato dal destino sia piccolo, o che il danneggiato, o la parte lesa ottenga una piena reintegrazione, o soddisfazione.

Capo Quinto.

Dell' applicazione delle circostanze aggravanti, o mitiganti nel determinare la pena.

§. 41.

Regola generale nel valutare le circostanze aggravanti, e mitiganti.

Alle circostanze aggravanti si avrà soltanto riguardo, in quanto non appariscano dall' altra parte circostanze mitiganti, e del pari si avrà soltanto riguardo alle mitiganti, in quanto non appariscano circostanze aggravanti. A seconda della preponderanza delle une, o delle altre si dovrà farne l' applicazione per inasprire, o mitigare la pena.

§. 42.

Limitazione della facoltà di esacerbare la pena in genere.

Nell' inasprimento non potrà variarsi la qualità della pena stabilita per ciascun delitto, nè prolungarsene la durata oltre il termine prefinito.

§. 43.

In specie ne' casi a) della pena di morte,

Per i delitti ai quali è determinata la pena di morte non avrà luogo alcun' esacerbazione.

§. 44.

b) del Carcere in vita.

Se i delitti pei quali è determinata la pena del carcere in vita saranno accompagnati da circostanze aggravanti si pronuncierà a nor-

ma della qualità, e peso delle medesime per l'esacerbazione indicata nel §. 17.

§. 45.

c) del Carcere temporario.

Per gli altri delitti poi, a tenore dell' entità delle circostanze aggravanti si dovrà misurare la pena del carcere secondo la più lunga, o la lunghissima durata stabilita dalla Legge, ed aggiungervi l' esacerbazioe proporzionata a norma del §. 17.

§. 46.

Applicazione delle circostanze mitiganti ne' casi a) della pena capitale, e del Carcere in vita;

Se nei delitti pe' quali è stabilita la pena di morte, o carcere in vita concorrono delle circostanze mitiganti, il Giudice dovrà pronunciare la sentenza a norma del prescritto dalla legge; dovrà però conformarsi alla prescrizione contenuta nella seconda Sezione di questa prima parte del Codice penale.

§. 47.

b) del Carcere temporario.

Negli altri delitti si riterrà per regola, che per le circostanze mitiganti non potrà mai variarsi la specie della pena, nè la legale durata, ma soltanto abbreviarsene il tempo entro lo spazio concesso dalle Leggi. Quando però possa avere luogo in casi particolari qualche eccezione, verrà determinato nell' ora accennata seconda Sezione.

§. 48.

In que' delitti soltanto, pe' quali il tempo della pena non oltrepassasse gli anni cinque, si potrà tanto cangiare il modo della pena in un carcere più mite, quanto abbreviarsene la durata prefissa dalla Legge, quando però vi con-

concorrano e in numero, e in qualità tali circostanze mitiganti, che ripromettano con fondamento l'emenda del delinquente.

§. 49.

Commutazione della pena.

Nell' applicare la pena a que' delitti, la di cui punizione secondo la Legge non dovrebbe oltrepassare i cinque anni, si avrà riguardo all' innocente famiglia dell' incolpato; cosicchè, se da una più lunga durata della pena fosse per derivarne alla famiglia un danno ragguardevole per la cessazione de' mezzi di sussistenza, se ne dovrà abbreviare la durata, aggiungendo invece, o il digiuno, o altra sorta di correzione, per modo che la minor durata della pena, venga compensata dal più sensibile castigo.

Capo Sesto.

Delle diverse qualità dei Delitti.

§. 50.

Divisione dei delitti.

I Delitti o feriscono la comune sicurezza immediatamente nei vincoli della Società, e dello Stato, nelle disposizioni pubbliche, e nella pubblica confidenza, oppure offendono la sicurezza de' particolari individui nella persona, nella sostanza, nella libertà, od altri diritti.

§. 51.

Enumerazione speciale dei delitti.

Dietro gli accennati distintivi rapporti si dichiarano per delitti.

1. L'al-

1. L'alto tradimento di Stato, ed altre azioni, che mettono in pericolo la tranquillità pubblica.
2. La sollevazione, e ribellione.
3. La pubblica violenza.
4. Il ritorno di un bandito.
5. L'abuso della podestà d'Ufficio.
6. La falsificazione delle pubbliche carte di credito.
7. La falsificazione delle monete.
8. La perturbazione del Culto religioso.
9. Lo stupro, ed altri delitti di carne.
10. L'omicidio.
11. Il procurato aborto.
12. La pericolosa esposizione degli Infanti.
13. Le ferite, od altre offese di somigliante indole.
14. Il duello.
15. L'appiccato incendio.
16. Il furto ed altri rubamenti.
17. La rapina.
18. La truffa.
19. La bigamia, ovvero matrimonio contratto con più persone.
20. La calunnia.
21. L'ajuto prestato a'delinquenti.

Capo Settimo.

Dell' alto tradimento, ed altre azioni, che mettono in pericolo la tranquillità pubblica.

§. 52.

Si commette un delitto di alto tradimento.

Alto tradimento di Stato.

a) Da chi offende la personale sicurezza del Capo Supremo dello Stato.

b) Da chi intraprende qualche cosa diretta a cambiar forzatamente il Sistema dello Stato, o ad attirare, o accrescere un pericolo dall'esterno contro lo Stato, o pubblicamente, o nascostamente, da persone separate o isolate, o riunite con secreti vincoli, sia con macchinazione, consiglio, o azione propria, sia colla forza dell'armi, o senza, colla comunicazione di secreti, o trame conducenti a questo scopo, con istigare, reclutare, spiare, soccorrere, o con qualsivoglia altra sorta d'azione diretta a quest' intento.

§. 53.

Pena dell' alto tradimento.

Questo delitto verrà punito colla pena di morte, sebben anche fosse rimasto senza effetto, e limitato soltanto nel solo attentato.

§. 54.

Correità a) coll' ommettere e d'impedirlo.

Chi ommette premeditatamente di porre riparo ad un azione, che abbia rapporto all'alto tradimento, quando senza proprio pericolo avrebbe potuto impedirne il progresso, si fa cor-

correo di questo delitto, e verrà punito colla pena del Carcere durissimo in vita.

§. 55.

b) Coll' ommettere di denunciare il delinquente.

Sarà pure considerato correo colui che deliberatamente tralascia di denunciare alla Superiorità un Reo di alto tradimento, che siagli noto, a meno che non risultasse dalle circostanze che non ostante l' ommessa denuncia non fossero a temersi dannose conseguenze. Un Reo siffatto sarà punito col Carcere duro in vita.

§. 56.

Condonazione della pena per l' efficace pentimento.

Quegli, che aggregato a segrete combricole dirette all' esecuzione dell' alto tradimento accennate nel secondo Articolo subalterno del §. 52., spinto dappoi dal pentimento, ne avrà scoperto alla Superiorità i membri, le massime, o gli statuti, le mire, i progetti, le intraprese, quando fossero tuttavia segrete, e se ne potesse impedire il danno, verrà assicurato della piena impunità, e del segreto della fatta denuncia.

§. 57.

Perturbazione della tranquillità interna dello Stato.

Chiunque si studia maliziosamente, o con discorsi, con scritti, o pitture, o con altri mezzi d'ispirare a' suoi Concittadini sentimenti tali, onde nascer debba avversione alla forma di Governo, all' Amministrazione dello Stato, od al Sistema costituzionale del paese, commette il delitto di perturbazione dell' interna tranquillità dello Stato.

§. 58.

§. 58.

A questo delitto appartengono innoltre le contumelie pronunciate in società, o pubblicamente verso la persona del Principe, e dalle quali possa risultarne una manifesta avversione, e così pure i scritti, e le pitture dirette a eccitare disprezzo contro la persona dello stesso Principe, nel caso che a qualcuno ne sia stata fatta la comunicazione di essi scritti, o pitture.

§. 59.

Pena.

Il delitto accennato ne' precedenti due paragrafi verrà punito colla pena del Carcere duro da uno fino a cinque anni.

§. 60.

Procedura contro le Spie.

Per le Spie starà fermo, ciò che per la loro condanna e punizione è ordinato dall' Autorità militare nelle Leggi della Guerra.

Capo Ottavo.

Della sollevazione, e ribellione.

§. 61.

Sollevazione.

Il delitto della sollevazione consiste nell' attruppamento di più persone per resistere con violenza alla Superiorità, o per ottenere per forza una determinata cosa, o per evitare l' adempimento d' un obbligo, per rendere senz' effetto una disposizione, o turbare in qualsivoglia modo la pubblica tranquillità; e tanto nel caso, che la vio-

violenza sia diretta contro la persona stessa, che rappresenta la Superiorità, quantocchè nell' altro, d'essere praticata contro un impiegato, il Capo di Comune, o Fante, che eseguir debba la pubblica ordinazione.

§. 62.

Chiunque si unisce all' attruppamento nel principio, o nel progressivo andamento di esso si fa reo del delitto di sollevazione.

§. 63.

Pena. Quelli, che avendo presa parte nella sollevazione, al sopravvenire delle persone, o guardie addette all'autorità pubblica, o delle persone destinate a calmare la turbolenza, persisteranno nell'indocilità, incorreranno la pena del duro carcere con pubblico lavoro da cinque a dieci anni; se risulteranno in oltre istigatori, suscitatori, o motori saranno puniti colla pena di dieci a venti anni.

§. 64.

Eccettuato il caso indicato nel precedente paragrafo i sollevatori, e suscitatori dovranno condannarsi alla pena del carcere duro col pubblico lavoro dai cinque ai dieci anni. Tutti gli altri correi a misura del pericolo, danno, o della partecipazione avuta nel delitto, da uno a cinque anni.

§. 65.

Se la sommossa si è calmata poco dopo essersi manifestata senza ulteriore pericoloso scoppio, saranno condannati i sollevatori, e suscita-

tatori alla Carcere da uno à cinque anni; gli altri colpevoli da sei mesi ad un anno.

§. 66.

Se in un attruppamento nato da qualunque siasi motivo la sollevazione, per la resistenza alle previe disuasioni praticate, dalla superiorità, e per l' unione de' mezzi veramente violenti, progredisse a segno tale, che facesse d' uopo impiegare una forza straordinaria per ristabilirvi la quiete, ed il buon ordine, allora essa diventa Ribellione, e chiunque prenda parte nell' Attruppamento, si fa reo di sì fatto delitto.

Ribellione.

§. 67.

Se per imporre freno alla ribellione dovrà porsi in opera il Giudizio statario, avrà luogo allora la pena di morte, come si è prescritto nel Capitolo separato del Giudizio statario.

Pena a) nel caso del Giudizio statario.

§. 68.

Eccettuati i casi qualificati per il Giudizio statario, i sollevatori, e sommotori dovranno condannarsi alla pena del Carcere duro col pubblico lavoro dai dieci ai venti anni, e nella concorrenza di sommo grado di malizia, o di grave pericolo nella trama, la pena del Carcere sarà in vita.

b) nei casi non qualificati per il Giudizio statario.

§. 69.

Gli altri correi dovranno punirsi col duro Carcere, e pubblico lavoro da uno a cinque anni; ove risulti della concorrenza di maggior malizia, ed una più rea partecipazione si dovrà infligere la pena da cinque a dieci anni.

Ca-

Capo Nono.

Della Pubblica violenza.

§. 70.

Pubblica violenza.

Il delitto di pubblica violenza si commette ne' casi seguenti.

a) Mediante effettiva violenza, o pericolosa minaccia fatta a qualunque rappresentante la Superiorità in affari d' Ufficio.

Primo Caso. Quando taluno da solo, ovvero parecchi, senza attruppamento si oppongono al Giudice, a una persona della Superiorità, a un Delegato di essa in affari d' Ufficio, o se taluno con pericolose minaccie, o mediante effettiva violenza, quantunque disarmato, e senza apportare ferite si oppone alla Guardia che eseguir debba un ordine pubblico.

§. 71.

Pena.

Dovrà il Delinquente punirsi col duro Carcere, e pubblico lavoro da sei mesi sino ad un anno, e se la resistenza sarà stata praticata con Armi, o accompagnata da ferite, o altro danno, dovrà punirsi colla pena da uno a cinque anni.

§. 72.

b) Mediante violento ingresso nel fondo altrui.

Secondo Caso. Quando taluno sorpassando la competente Autorità, con violenta invasione praticata, mediante unione di più persone, o turbasse il possesso pacifico di un fondo stabile, o altro relativo diritto; così pure se anche da solo entrasse taluno armato nella Casa, o Abitazione altrui, usasse violenza contro la persona, o famigliari, o le sostanze, per vendi-

dicarsi di una supposta ingiuria, per conseguire un preteso diritto, per estorquere una promessa, un mezzo di prova, o per soddisfare a qualch' altra animosità.

§. 73.

Pena.

L' Autore di tale violenza soggiace alla pena del Carcere duro, da uno a cinque anni. Quelli, che si sono prestati a coadjuvarla saranno puniti col Carcere da sei mesi ad un anno.

§. 74.

Pena per altri danni maliziosamente recati alla proprietà altrui.

Il Reo di danni in altro modo maliziosamente recati alla proprietà altrui sarà punito col Carcere da sei mesi a un anno in proporzione della gravità della malizia, o del pregiudizio arrecato; se risulterà grave la malizia, e rilevante il danno, verrà punito col Carcere duro da uno a cinque anni.

§. 75.

c) Mediante violento rapimento di persona.

Terzo Caso. Quando alcuno senza intelligenza, od assenso dell' Autorità competente si sarà assicurato di una persona con mezzi artificiosi, o violenti, per consegnarla, contro sua voglia ad un' estera podestà.

§. 76.

Pena.

La pena in questo caso sarà del duro Carcere dai cinque ai dieci anni, se però Chi avrà sofferto tal violenza, od artificio sarà stato esposto al pericolo della vita, o di non poter ricuperare la libertà, potrà essa prolungarsi dai dieci ai venti anni.

§. 77.

Procedura contro gl' il-

Gli Arruolatori per un estero servizio Mili-

illegittimi arruolatori.

tare, o quelli, che soltanto si adopreranno, perchè un uomo addetto al Corpo Militare passi a stabilirsi in esteri stati, dovranno condannarsi, e punirsi secondo le Leggi di Guerra dal Giudizio Militare.

§. 78.

d) Col limitare incompetentemente l' altrui libertà personale.

Quarto Caso. Quando di propria autorità si tiene rinchiuso un Uomo, sul quale non competa veruna legittima podestà, e che non si abbia fondato motivo per ritenerlo come un Delinquente, o Uomo nocivo, pericoloso; o gli si impedisca in qualsivoglia modo l'uso della personale sua libertà: o quand' anche si credesse fondato il motivo della praticata detenzione, avvertitamente si ommettesse però di denunciarlo all' Autorità competente.

§. 79.

Pena.

Questo delitto vien punito col Carcere da sei mesi sino ad un anno. Se però la detenzione arbitraria, avrà durato al di là di tre giorni, o il Detenuto ne avrà sofferto danno, oltre l'impeditagli libertà avrà patito qualche altro disagio, potrà aver luogo la pena del Carcere duro da uno a cinque anni.

§. 80.

e) mediante Ratto.

Quinto Caso. Quando venga rapita contro di lei volontà una femmina con forza, o con mezzi di seduzione, tanto per mira diretta al matrimonio, quanto per soddisfare a una voglia lussuriosa o venga rapita al Marito la Moglie, sebben col di lei assenso, ai Genitori un Figlio, al suo Tutore o Curato-

re

re il Minore o Pupillo, quando anche non siasi ottenuto nell' uno e nell' altro caso l' intento.

§. 81.

Pena.

La pena del ratto contro la volontà della persona rapita, o del ratto di un Minore, o Pupillo sarà quella del Carcere duro dalli cinque alli dieci anni, a misura dei mezzi impiegati, e dell' importanza del male o premeditato, o avvenuto. Se però la persona rapita è maggiore di età, e vi fosse concorsa col di lei assenso, la pena sarà del Carcere duro dai sei mesi sino ad un anno

§. 82.

Delle trasgressioni dei Regolamenti di sanità.

Del trattamento, e della pena per quelli, che infrangono violentemente il cordone della peste, o rendono senza effetto in altro modo le misure impiegate per tener lontano il contaggioso morbo, se ne tratterà nella Legge particolare su questo proposito.

Capo Decimo.

Del ritorno di un Bandito.

§. 83.

Ritorno di un Bandito.

Se taluno esiliato per delitti dalle provincie, nelle quali è in vigore il presente Codice, ardirà sotto qualsivoglia pretesto ritornare in una di esse, questo suo ritorno si riterrà per un delitto.

§. 84.

Pena.

Il Delinquente dovrà essere esposto alla Berlina, e punito colla pena del Carcere duro da sei mesi ad un anno, terminata la quale verrà nuovamente bandito. Se altra volta sarà stato punito per la contravvenzione al bando, s'inasprirà la pena del Carcere, e se ne raddoppierà l'inasprimento.

Capo Undecimo.

Dell' abuso della podestà d' Ufficio.

§. 85.

Abuso della podestà d' Ufficio.

Quegli che costituito in Ufficio abusa in qualsivoglia modo della podestà affidatagli per recare pregiudizio ad alcuno, commette un delitto, tanto se sia stato spinto all' abuso d' Uffizio da proprio interesse, o da passione, quanto d' altro fine secondario.

§. 86.

Casi speciali.

Sotto questi rapporti si fa specialmente reo di tale delitto:

a) Un Giudice, o altro Impiegato della superiorità, e chiunque che cuoprendo un Ufficio non adempia a' doveri, che sono prescritti.

b) Ogni Impiegato, che in affari d' Ufficio attesti una falsità.

c) Quegli che svela pericolosamente un segreto d' Ufficio affidatogli; che sopprime un

un Documento confidato alla cura del suo ufficio, o contro il suo dovere si fa a comunicarlo.

d) Un Avvocato od Agente giurato, che con danno del suo Cliente si presta a favore del di lui avversario, assistendolo nella formazione delle scritture legali; o in qualunque altro modo col consiglio, o col fatto.

§. 87.

Pena.

La pena determinata per questo delitto è del Carcere duro da uno sino a cinque anni, che secondo la gravità del danno recato, e la qualità del dolo può essere prolungata anche sino a dieci anni.

§. 88.

Prevaricazione d' Ufficio.

Un Impiegato, che nell'amministrazione della Giustizia, nel conferire gl' Impieghi, o nelle deliberazioni sugli oggetti pubblici non si scosta già dal suo dovere d' Ufficio nell' esercizio della sua carica, ma per esercitarlo accetta qualche dono, o direttamente, o indirettamente, o si procura altrimenti qualche vantaggio, o se lo fa promettere; così pure Chi nel disimpegno delle sue incumbenze d' Ufficio si lascia indurre per questo mezzo ad una parzialità, verrà punito colla pena del carcere da sei mesi ad un anno, oltre l' obbligo di consegnare il dono ottenuto, o l' equivalente valore di esso, al fondo dei poveri del Luogo ove avrà commesso il delitto.

§. 89.

Seduzione all' abuso d' Ufficio.

Chi tenta d' indurre con doni una Superio-

 rità,

rità, o un Impiegato ad essere parziale in un affare di Ufficio, in una promozione, e generalmente in tutto ciò, che può ferire il dovere d' Ufficio, con tale tentativo si fa reo di un delitto, o abbiasi avuto in vista il proprio, o l'altrui vantaggio, siasi, o nò conseguito l' effetto propostosi.

§. 90.

Pena.

La pena di questo tentativo, oltre l' obbligo di corrispondere il valore del dono realmente dato, o semplicemente offerto, nella Cassa dei poveri del Luogo, sarà del Carcere fra sei mesi, ed un anno in proporzione della maggiore, o minore gravità del danno, che ne sarà derivato.

§. 91.

Quando però risulti grave il dolo, e grave pure il danno realmente cagionato da siffatta istigazione, potrà essere il Delinquente punito col duro Carcere da protraersi anche sino a cinque anni.

Capo Duodecimo.

Della falsificazione delle Carte di pubblico credito.

§. 92.

I. Imitazione delle Carte di pubblico credito.

Questo delitto consiste nell' imitare con strumenti a tal uopo preparati, le Carte di pubblico credito equivalenti alla moneta (Cedole di ban-

banco) e le Carte di debito emesse da una pubblica Cassa (pubbliche obbligazioni) tanto se venga imitata una Carta pubblica dello Stato, quanto una Carta di simil sorta emessa sotto qualunque denominazione da uno Stato estero, sia essa stata, o nò posta in circolazione, siane o nò derivato pregiudizio.

§. 93.

Correi di questo delitto.

Si riterrà complice di questo delitto chi imita l'incisione degli stemmi soliti usarsi nelle pubbliche Carte di credito; chi apparecchia la Carta, Bollo, Matrici, Lettere, Torchj, e quanto altro può servire alla fabbricazione di simili false Carte di credito, quand'anche si trattasse di una sola, e che scientemente ne facesse la somministrazione per effettuarne l'imitazione, o ne intraprendesse la preparazione, e consegna; o finalmente cooperasse in qualunque modo all'imitazione, sebbene l'ajuto prestato, fosse rimasto vuoto d'effetto.

§. 94.

Pena a) per la compita imitazione delle Carte di pubblico credito equivalenti a moneta.

Tanto l'autore, quanto il correo dell'effettiva fabbricazione di Carte di pubblico credito, equivalenti a moneta (Cedole di banco) verrà punito colla morte.

§. 95.

La pena di morte avrà luogo parimenti, contro quel complice, che d' intelligenza coll' autore dell'imitazione, o con un correo, avrà messo in circolazione le imitate Carte di pubblico credito.

§. 96.

§. 96.

Pena per l' attentato.

Se l'imitazione delle Carte di pubblico credito equivalenti a moneta, sarà stata bensì tentata, ma non portata a pieno compimento, ciascuno che vi avrà cooperato dovrà punirsi col duro carcere da dieci fino vent' anni, ed in caso di un grave pericolo della pubblica causa col duro carcere in vita.

§. 97.

Pena b) dell'eseguita imitazione delle Carte di debito pubblico.

L'autore dell'imitazione di una Carta di debito emessa da una pubblica cassa, e ciascun correo, verrà punito col carcere duro in vita, che potrà esacerbarsi nel caso che concorrano nel delitto circostanze meritevoli di singolar riflesso.

§. 98.

Incorrerà nell' egual pena quel complice, che d'intelligenza coll'autore dell' imitazione, o col correo, avrà messo in circolazione le imitate Carte di debito pubblico.

§. 99.

Pena per l' attentato.

L'attentata imitazione delle Carte di debito pubblico accennata nel §. 97., ma non portata a pieno compimento, verrà punita in ciascuno, che vi avrà cooperato, col duro carcere da cinque fino a dieci anni, e concorrendo nel delitto circostanze specialmente pericolose, da dieci fino a vent'anni.

§. 100.

II. Commutazione delle Carte di pubblico credito in una som-

Del delitto di falsificazione delle Carte di pubblico credito si rende pure colpevole, chi alterando le carte genuine le porta ad una som-

ma

ma maggiore di quella che ad esse fu originariamente attribuita, o che a tale operazione presti ajuto.

somma maggiore.

§. 101.

Il Delinquente dovrà punirsi col duro carcere da dieci fino a vent'anni, e se la falsificazione sarà stata soltanto tentata, ma non perfezionata, da cinque fino a dieci anni.

Pena del delinquente.

§. 102.

Chi d'intelligenza col falsificatore avrà messo in circolazione le Carte di credito pubblico falsificate, sarà punito colla pena del duro carcere da cinque a dieci anni.

Pena del complice.

Capo Decimoterzo.

Della falsificazione delle Monete.

§. 103.

Del delitto della falsificazione delle Monete si fa reo:

Falsificazione di monete.

a) Chi senza legittima autorità batte moneta, mediante conio ovunque circolante, quand'anche la lega, o l' intrinseco valore fosse eguale, od anche superiore a quello della moneta genuina.

b) Chi con il conio ovunque circolante batte moneta col vero metallo, ma di minor valore, e bontà; o che con metallo più basso batte falsa moneta, o che dà l' ap-

pa-

parenza di vera moneta ad una moneta falsa.

c) Chi in qualunque altra siasi maniera diminuisce l'intrinseco valore, e peso di genuine pezze di danaro, rendendolo inferiore a quello per cui vennero esse coniate, o studia di darvi l' apparenza di pezze di un valore superiore.

d) Chi somministra strumenti per la falsa monetazione, o in qualunque maniera vi coopera.

§. 104.

Pena.

La pena dalla Legge determinata a questo delitto è quella del duro carcere dalli cinque fino alli dieci anni. Qualora il delitto sia accompagnato da speciale pericolo, o grave danno, si potrà estendere dai dieci fino a vent'anni. Quando però la falsificazione, per la natura di essa, potrà da ciascuno conoscersi, o che la moneta illecitamente coniata equivalga nel valore intrinseco, e lega alla vera genuina moneta; potrà ristringersi la misura della pena fra uno, e cinque anni.

§. 105.

Chi d'intelligenza coll'autore della falsificazione, o con chi vi ha cooperato si assume l' incarico di spargere nel pubblico le monete falsificate, o acquista la materia, di cui è stata scemata la moneta, come si spiegò nel §. 103. c) si fa complice del delitto della falsificazione.

§. 106.

Pena.

Questa complicità verrà punita col duro carcere

cere da un anno fino a cinque, e qualora il danno cagionatone sia stato grave, potrà estendersi fino a dieci.

Capo Decimoquárto.

Della perturbazione della Religione.

§. 107.

Perturbazione della Religione.

Il delitto di perturbata Religione si commette da colui

a) Che bestemmia contro Iddio, sia con parole, sia con scritti, o con fatti.

b) Che disturba le pratiche religiose vigenti nello Stato, o che fa pubblica mostra di disprezzare la Religione, o col vilipendere gli arredi destinati al Divin Culto, o con fatti, parole, o scritti.

c) Che sollecita un cristiano ad appostatare dal Cristianesimo.

d) Che procura di diffondere la miscredenza, e l' ateismo, o di spargere una falsa dottrina, che si opponga alla cristiana Religione, o di suscitare una Setta.

§. 108.

Pena.

Se alla perturbazione della Religione sarà unito lo scandalo pubblico, se si sarà effettuata la seduzione, e se l'intrapresa non sarà stata disgiunta da pericolo di pubblico danno dovrà il delinquente punirsi col duro carcere da

un

un anno a cinque, da estendersi sino a dieci nel caso di più grave malizia, o maggiore pericolo.

§. 109.

Non sussistendo il concorso di veruna delle circostanze espresse nel precedente §. sarà punito il perturbatore della Religione colla carcere da sei mesi ad un anno.

Capo Decimoquinto.

Dello Stupro.

§. 110.

Stupro.

Chiunque con pericolose minaccie, con effettiva violenza, o con artificio diretto ad istupidire i sensi, riduce una femmina fuor di stato di opporre resistenza alle di lui voglie, e in tale stato ridotta, la viola, si fa reo del delitto di stupro.

§. 111.

Pena.

La pena di questo delitto è del carcere duro da cinque a dieci anni. Se colla violenza si avrà recato un rilevante pregiudizio alla salute dell' offesa, od anche alla di lei vita, si dovrà prolungare la pena alla durata di dieci fino a venti anni.

§. 112.

Violazione di una per-

La violazione intrapresa di una persona, che non

non abbia per anco compita l'età di anni 14.; verrà considerata, e punita come lo stupro.

persona minore di anni 14.

§. 113.

Come delitto vengono punite anche le seguenti specie di libidine

Delitto di libidine contro natura, e d' incesto.

I. La libidine contro natura.

II. L' incesto commesso fra ascendenti, e discendenti, siano essi provvenienti da legittima, od illegittima nascita.

§. 114.

La pena è del carcere fra sei mesi, e un anno.

Pena.

§. 115.

III. La seduzione, mediante la quale taluno induce alla libidine una persona affidata alla sua educazione, o cura.

Seduzione alla libidine, e ruffianesimo.

IV. Il ruffianesimo, in quanto sia stata sedotta una persona innocente.

§. 116.

La pena è del carcere duro da uno fino a cinque anni.

Pena.

Capo Decimosesto.

Dell' Omicidio, e dell' Uccisione.

§. 117.

Quegli, che colla risoluzione d' ucciderlo tratterà un Uomo in modo che ne derivi necessariamente la di lui morte, si fa reo del delitto d' omicidio.

Omicidio.

§. 118.

§. 118.

Specie dell'omicidio.

Le specie dell' omicidio sono:

1. Omicidio proditorio procurato con propinazione di veleno, o con altro insidioso modo.

2. Il latrocinio, o l' omicidio con rapina, che si commette coll' intenzione di appropriarsi la roba altrui, mediante violenza alla persona.

3. L'omicidio per mandato, al qual' effetto sia stato appostato alcuno per l' esecuzione, od in altro modo mosso, e determinato da un terzo.

4. L' omicidio semplice che non appartiene a veruna delle sopraccennate più gravi specie.

§. 119.

Pena del commesso omicidio.

Il reo d' omicidio portato al suo compimento, tanto se si tratta dell' uccisore immediato, quanto di chi lo abbia ordinato, o abbia prestato ajuto nell' esecuzione, deve condannarsi alla pena di morte.

§. 120.

Pena della complicità remota.

Quelli, che avessero presa parte nell' omicidio in uno de' modi meno prossimi già accennati nel §. 5. dovranno punirsi nel caso d' omicidio semplice colla pena del carcere duro da cinque fino a dieci anni. Se però l'omicidio sarà stato commesso in una persona congiunta di sangue in linea ascendente, o discendente, o nel conjuge tanto del reo, quanto di altro de' complici, mentre ai delinquenti fossero noti questi rapporti, o l'omicidio sarà stato proditorio, o si tratterà di latrocinio, dovranno condannarsi dai dieci ai venti anni.

§. 12.

L'attentato omicidio, e non portato a compimento verrà punito nell'autore, e correi col duro carcere da cinque fino ai dieci anni. Nei complici rimoti da uno sino a cinque anni. Se però sarà stato tentato un latrocinio, un omicidio proditorio, un omicidio con mandato, un omicidio nei congiunti accennati nel precedente §. la pena contro l'autore, e i correi sarà del carcere duro dai dieci sino a vent' anni, e concorrendovi circostanze specialmente aggravanti, sarà del duro carcere in vita; contro i complici rimoti la pena sarà del carcere duro da cinque fino ai dieci anni.

§. 122.

Pena dell' infanticidio.

La madre, che uccide il proprio figlio nel parto, o lo lascia morire, ommettendo avvertitamente la necessaria cura, verrà punita colla pena del carcere durissimo in vita, se si tratterà di un figlio legittimo. Nel caso d'illegittimità della prole, la pena sarà del carcere duro da' dieci a' vent' anni. Se la causa della morte del figlio fosse da ripetersi da ommissione premeditata delle necessarie cure, avrà luogo in questo caso la pena del carcere duro da cinque fino a' dieci anni.

§. 123.

Uccisione.

Nell'atto, mediante il quale l'uomo perde la vita, se anche non sarà stato commesso colla risoluzione di ucciderlo, ma però con qualsivoglia altra nemica intenzione, consiste il delitto d'uccisione.

§. 124.

§. 124.

Pena dell' uccisione con rapina.

Se nell' intrapresa di una rapina un uomo sarà stato trattato in modo sì violento, che ne sia necessariamente derivata la di lui morte, tutti quelli, che avranno avuta parte nell' omicidio verranno puniti colla morte.

§. 125.

Pena dell' uccisione semplice.

Negli altri casi l' uccisione dovrà punirsi col duro carcere dai cinque ai dieci anni; ma se l' uccisore trovavasi in vicino grado di parentela coll' ucciso, o gli corresse verso il medesimo un obbligo particolare, verrà punito colla pena dai dieci ai venti anni.

§. 126.

Se alcuno verrà ucciso in una rissa, cui abbia preso parte un maggior numero di persone, si riterranno rei di uccisione tutti quelli, che gli avranno portato una mortale ferita. Se però la morte fosse occasionata dal complesso delle ricevute ferite, o non fosse possibile il determinare l' autore della mortale ferita, nessuno potrà ritenersi colpevole di uccisione, ma tutti quelli che avranno portata la mano sull' ucciso saranno ritenuti colpevoli del delitto di grave ferimento.

§. 127.

Necessaria difesa.

Quegli, che in opporre una necessaria difesa toglie ad un altro la vita, non commette delitto, semprecchè sia provato, o risulti fondatamente dalle circostanze del tempo, del luogo, e dalle persone che l' uccisore abbia usato della necessaria difesa per preservare la propria, o l' altrui vita, la sostanza, o la libertà.

C a-

Capo Decimo settimo.

Del procurato aborto.

§. 128.

Quella femmina, che premeditatamente intraprenda qualche atto, o impieghi qualunque altro mezzo, per cui derivar possa l' aborto, o sortirne il feto senza vita, si rende colpevole di delitto.

Procurato aborto.

§. 129.

Se l' aborto procurato non avrà avuto effetto, dovrà punirsi colla pena del carcere fra li sei mesi ed un anno. Se sarà seguìto avrà luogo la pena del carcere duro fra uno, e cinque anni.

Pena.

§. 130.

Alla pena suindicata, ma però sempre congiunta all' esacerbazione dovrà sottoporsi il genitore dell' abortito parto, quando sia complice del delitto.

§. 131.

E' parimente colpevole di questo delitto chi insciente la Madre, e contro di lei volontà per qualunque sua mira dà causa all' aborto, o ne fa il tentativo.

Aborto procurato insciente la Madre.

§. 132.

Questo Delinquente sarà punito col duro carcere da uno a cinque anni, ma se ne fosse derivato un pericolo nella vita della Madre, o un pregiudizio alla salute di essa la durata della pena sarà dai cinque ai dieci anni.

Pena.

Capo Decim' ottavo.

Della esposizione degl' Infanti.

§. 133.

Esposizione degli Infanti.

Quegli, che espone un Infante d'età incapace a procurarsi i mezzi della propria sussistenza, o per esporlo al pericolo della morte, o per abbandonar soltanto al puro caso la di lui salvezza, qualunque sia la causa, che ve lo abbia determinato, commette un delitto.

§. 134.

Pena.

Se l' Infante sarà stato esposto in luogo rimoto, e non comunemente frequentato, o in modo, che non fosse agevole lo scuoprirlo sollecitamente, e salvarlo, la pena da determinarsi sarà del duro Carcere da uno a cinque anni, e in caso di morte dalli cinque alli dieci.

§. 135.

Se all' incontro sarà stato esposto l' Infante in luogo comunemente frequentato, ed in guisa di potersi fondatamente attendere, che venisse tosto scoperto, e posto in salvo; sarà punita l' esposizione col carcere da sei mesi ad un anno, ma se ciò nonostante ne fosse seguìta la di lui morte, la pena sarà da commisurarsi da uno a cinque anni di carcere.

Capo Decimo nono.

Del ferimento, e altre offese corporali.

§. 136.

Quegli, che coll' intento di recar danno ad alcuno, lo ferisce, o lo offende, e gli reca pregiudizio nella salute, si fa reo di un delitto.

Delitto di ferimento, ed altre corporali offese.

§. 137.

La Legge determina la pena del carcere da uno a cinque anni a questo delitto, quando

Pena.

a) dall' offesa fatta risulti pericolo della vita, o sia tale, che l' offeso ne soffra grave pregiudizio nel suo corpo:

b) siasi recata l' offesa con uno strumento tale, e in tal modo, da cui comunemente non soglia andar disgiunto il pericolo della vita:

c) l' aggressione sia stata dolosa, e la persona sia stata violentemente lesa, anche soltanto con battiture.

A norma della gravità del dolo, della violenza usata, e dell' offesa recata, potrà eziandio punirsi questo delitto col duro Carcere da uno a cinque anni.

§. 138.

Gli altri gravi ferimenti, ed offese non espresse nel precedente paragrafo, si puniranno col carcere fra sei mesi ed un anno.

§. 139.

Quelli, che per l'uccisione accaduta in una rissa, si saranno resi colpevoli del delitto di grave ferimento a norma del §. 126. verranno puniti col duro carcere da uno fino a cinque anni.

Capo Ventesimo.

Del Duello.

§. 140.

Duello.

Chi per qualunque siasi titolo provoca alcuno a combattere con armi di loro natura atte ad uccidere, e quegli, che dietro siffatta provocazione si presenta alla pugna, commette il delitto del Duello.

§. 141.

Pena.

Questo delitto, quand' anche sia rimasto senza conseguenza sarà punito col duro Carcere da uno fino a' cinque anni.

§. 142.

Se nel duello sarà stata riportata ferita, la pena sarà del duro carcere dai cinque ai dieci anni.

§. 143.

Se dal Duello ne sarà risultata la morte di una delle parti, verrà l'uccisore punito col duro carcere dalli dieci sino alli venti anni. Il Cadavere dell' ucciso, se sarà rimasto sul colpo, ver-

verrà accompagnato dalla Guardia per essere sepolto in un luogo fuori del solito Cimiterio.

§. 144.

E' da punirsi in ogni caso più rigorosamente il provocante del provocato, e dovrà quindi essere condannato a più lungo tempo di quello lo sarebbe stato nella condizione di provocato.

§. 145.

Pena contro li correi.

Chiunque sarà concorso in qualsivoglia modo alla provocazione, o accettazione del Duello, o che avrà esternato disprezzo verso Chi avesse tentato d'esimersi dalla provocazione, verrà punito col carcere da uno a' cinque anni; se però l'influenza sua sarà stata assai importante, e ne sarà seguita la morte, o il ferimento, verrà punito col duro carcere da uno a' cinque anni.

§. 146.

Quelli, che si saranno presentati al duello come Padrini, o così detti Secondanti per alcuno dei Combattenti, verranno, a misura dell' influenza, e del male derivatone, puniti col duro carcere da uno fino a cinque anni.

Capo Ventesimo primo

Delitto d' appiccato incendio.

§. 147.

Appiccato incendio.

Il delitto d' appiccato incendio si commette da chi intraprende un' azione dalla quale, secondo il di lui progetto debba nascere l' incen-

dio della proprietà altrui, quand' anche il fuoco non abbia preso, o non abbia cagionato danno.

§. 148.

Pena.

La pena si misura secondo la distinzione seguente,

a) quando il fuoco avrà preso, e che nel medesimo vi abbia perduta qualche uomo la vita, e che ciò potesse prevedersi dall' Incendiario; se l' incendio realmente eccitatosi sia stato replicatamente appiccato, o che l' incendio siasi effettuato mediante speciale ammutinamento diretto a produrre devastazione, e rovina; dovrà il Delinquente condannarsi alla pena di morte—

b) quando l' incendio avrà avuto effetto, e ne sarà risultato un grave pregiudizio al danneggiato—

c) così pure, quando l' incendiario avrà più volte appiccato il fuoco, sebbene sempre senza effetto, dovrà punirsi col carcere duro in vita; concorrendovi però una particolare malizia, o un grave danno della parte lesa, verrà punito col Carcere durissimo—

d) quando sollevatosi l' incendio non sarà stato accompagnato dalle circostanze finora accennate, la pena sarà del Carcere duro dalli dieci ai venti anni—

e) quando il fuoco non si sarà sollevato, ma fosse stato appiccato o di notte tempo, o in luogo, ove sollevandosi avrebbe potuto facilmente dilatarsi, o fosse accompagnato da circostanze tali, che ponessero ad evidente

peri-

pericolo la vita di alcuno, deve allora punirsi il Reo col Carcere duro da' cinque a' dieci anni —

f) se il fatto sarà stato intrapreso durante il giorno, e senza speciale pericolo, ed il fuoco appiccato si fosse estinto prima, chè si sollevasse l'incendio, od anche dopo, ma fosse stato estinto senza danno veruno; la pena sarà quella del Carcere duro da uno a' cinque anni —

g) se l'Incendiario stesso per effetto di pentimento, ed in tempo abile si sarà adoperato in modo d'impedire ogni danno, si proporzionerà la pena del Carcere duro da sei mesi fino ad un anno.

§. 149.

Pena per Chi incendia i proprj effetti.

Chi incendiando con qualunque prava intenzione la roba propria, espone al pericolo anche la proprietà altrui, si fa reo del delitto di appiccato incendio, e dovrà punirsi dentro le misure fissate nel paragrafo precedente.

§. 150.

Chi incendia la roba propria senza, che l'altrui proprietà corra pericolo d'essere attaccata dal fuoco, non è reo del delitto di appiccato incendio, ma bensì del delitto di frode, in quanto egli abbia voluto con ciò ledere i diritti di un Terzo, o far cadere sopra altri il sospetto di questo delitto.

Capo Ventesimo secondo.

Del furto, ed altri rubamenti.

§. 151.

Furto.

Il furto si commette da chi toglie l'altrui proprietà mobile al possessore senza il di lui consenso per trarne profitto.

§. 152.

Circostanze qualificanti il furto per la procedura Criminale,

Il furto diventa delitto o per il valore, o per le circostanze del fatto, o per la qualità della cosa rubata, o per le qualità dell'Autore.

§. 153.

a) maggior valore.

Il valore costituisce delitto il furto quando l'estimabilità di ciò che in una o più volte sia stato rubato sorpassa il valore di 25. fiorini valuta Viennese. Il valore però non deve desumersi dal vantaggio ritrattone dal Ladro, ma bensì dal danno sofferto dal Derubato.

§. 154.

b) la più pericolosa qualità del fatto.

Le circostanze del fatto costituiscono delitto il furto

I. Senza riguardo al valore della cosa rubata,

a) quando il furto è stato commesso durante un incendio, inondazione, o altra sorta di calamità, sia generale, sia particolarmente sopravvenuta al derubato,

b) quando il ladro fosse stato provvisto di qualche arma od altro strumento pericoloso alla personale sicurezza.

II.

II. Quando il furto sorpassa il valore di cinque fiorini, e nel tempo stesso
a) sia stato commesso in società di uno o più socj,
b) in un luogo consacrato al Divin Culto,
c) l'oggetto rubato fosse rinchiuso,
d) si trattasse di legna nei boschi riservati, o con rilevante danno del bosco,
e) di Pesci in uno Stagno, o Peschiera,
f) di Selvaggina ne' predetti boschi riservati, o con singolare temerità, o da un reo che ne facesse una specie di ordinario mercimonio.

§. 155.

La qualità dell' effetto rubato costituisce delitto il furto,

e) la qualità dell'effetto rubato.

I. Senza riguardo alcuno al valore della cosa rubata, quando il furto cade con offesa insultante la Cristiana Religione su d' un arredo immediatamente dedicato al Divin Culto.
II. Nel caso che oltrepassi il valore di fiorini cinque, e cada
a) sui prodotti della campagna, e degli alberi,
b) sopra bestie, che trovinsi al pascolo, o nella mandra,
c) sopra strumenti d' agricoltura in campagna.

§. 156.

La qualità del reo costituisce delitto il furto,

d) la più pericolosa qualità dell'autore del furto.

I. Senza alcun riguardo al valore, quando il

il reo è già stato punito due volte per furto.

II. Con riguardo al valore di cinque fiorini

a) quando è stato commesso da persone di servigio a pregiudizio del padrone, o della padrona,

b) dagli artigiani, o giornalieri verso il loro maestro, o chi abbia accordato il lavoro.

§. 157.

Pena del delitto di furto.

Se il furto non sarà accompagnato da circostanze ulteriormente aggravanti, oltre le qualità accennate ne' precedenti quattro §§., sarà punito colla pena del carcere duro da sei mesi a un anno.

§. 158.

Se però oltre gli estremi, che si richiedono per costituir delitto un furto vi concorrerà una seconda circostanza espressa ne' mentovati §§., la pena del duro Carcere si determinerà da uno a' cinque anni.

§. 159.

Quando l'estimabilità dell'oggetto rubato oltrepassasse la somma di trecento fiorini, o se al derubato ne fosse derivato un danno sensibile secondo le sue circostanze, o il furto fosse stato commesso con temerità singolare, violenza, o dolo, o il reo avesse contratta l'abitudine di rubare, verrà condannato alla pena del duro Carcere da' cinque fino a' dieci anni.

§. 160.

Un furto commesso di notte tempo trae seco una pena maggiore, o nella durata, o nell' esa-

esacerbazione di quella, che in parità delle già specificate circostanze vien determinata per un furto commesso di giorno.

§. 161.

Il rubamento diventa delitto a) per la qualità dell' autore.

Sarà pure riguardata come delitto anche la mancanza di fedeltà nel trattenere, o nell' appropriarsi la roba altrui affidata o in forza del pubblico ufficio esercitato, o in conseguenza di particolare incarico della Superiorità, quando il valore di essa sorpassi la somma di cinque fiorini.

§. 162.

Pena.

Siffatta infedeltà verrà punita con pena del duro Carcere da uno a' cinque anni; ma qualora la roba trattenuta, o appropriatasi ecceda il valore di cento fiorini si potrà estender la pena ai cinque, dieci, e vent' anni.

§. 163.

b) per il maggior valore.

Parimente si rende colpevole di grave infedeltà colui, che oltre il caso riferito nel §. 161. trattiene, e si appropria un effetto affidatogli di estimabilità maggiore di fiorini cinquanta.

§. 164.

Pena.

Siffatta infedeltà verrà punita colla pena del carcere da' sei mesi sino ad un anno: se l' importo però non oltrepasserà il valore di fiorini trecento, la pena sarà del duro Carcere da uno a' cinque anni, da protrarsi fino ai dieci nel caso che vi concorrano circostanze particolarmente aggravanti.

§. 165.

Complicità nel furto, o nei

Chiunque con partecipazione al furto, o al ruba-

nei rubamenti.

rubamento nasconda, acquisti, o venda un effetto rubato è reo di complicità nel furto, o nel rubamento.

§. 166.

Pena.

a) Se dal valore dell'effetto, o dal complesso dell'emergenza avrà potuto conoscere, che il furto sia stato commesso in una maniera che lo qualifica per delitto,

b) o il valore dell'effetto in replicate volte nascosto, acquistato, o venduto sorpasserà la somma di venticinque fiorini, la partecipazione verrà punita colla pena del Carcere da' sei mesi sino ad un anno; a tenore della maggior entità del valore, del dolo, del danno procurato si potrà estendere fino a' cinque anni.

§. 167.

Caso per cui non si fa luogo alla pena.

Qualunque furto, o rubamento cessa di essere un delitto, quando dal reo, non pervenuta alla Superiorità la notizia del furto, sarà stato reintegrato tutto il danno derivato dalla sua azione; lo stesso avrà luogo anche nella complicità.

§. 168.

Furti da trattarsi come gravi trasgressioni di polizia.

In quanto poi debbansi trattare come gravi trasgressioni di polizia i furti leggieri, e i rubamenti, e la complicità ne' medesimi, le sottrazioni fra i conjugi, genitori, e figli viventi in società famigliare, verrà prescritto nella seconda parte di questo Codice.

Ca-

Capo Ventesimo terzo.

Della Rapina.

§. 169.

Chiunque fa violenza ad una persona per impadronirsi degli effetti mobili di sua, o di altrui pertinenza si fa colpevole di rapina, segua la violenza con offesa reale, o soltanto con minaccia.

Rapina.

§. 170.

Tal minaccia quand'anche provenga da un solo individuo, e sia rimasta senza effetto dovrà punirsi colla pena del duro Carcere da' cinque a' dieci anni.

Pena.

§. 171.

La minaccia d' un individuo accompagnata da uno, o più socj, o sostenuta con armi atte ad uccidere, verrà punita col duro Carcere da' dieci a' venti anni: Pena, che avrà luogo anche nel caso, che dopo la minaccia, la rapina sia stata portata a compimento.

§. 172.

Questa pena avrà pur luogo nel caso in cui siansi portate violentemente le mani su una persona, quantunque la rapina non abbia avuto effetto.

§. 173.

Se poi si sarà realizzata la rapina, accompagnata dalla violenza, la pena sarà del duro Carcere in vita.

§. 174.

Se la rapina sarà stata accompagnata da ferite o da offese in guisa, che ne sia risultato a taluno un grave pregiudizio nel corpo, o se con incessante maltrattamento, o con gravi minaccie sarà stato posto in una situazione assai penosa, ciascuno chi vi avrà preso parte dovrà punirsi col Carcere durissimo in vita.

§. 175.

Complicità nella rapina.

Si fa parimenti reo del delitto di complicità nella rapina, chi nasconde, vende, o acquista un effetto anche di poco momento, quando gli sia noto essere stato rapito: e questo delitto verrà punito col duro Carcere tra uno e cinque anni.

Capo Ventesimo quarto.

Della Truffa o Stellionato.

§. 176.

Truffa.

Colui che con detti o fatti artificiosi, e menzogneri trae un altro in errore, in modo che debba soffrir danno nella sua proprietà, o in altri diritti, o chi con tale mira approfitta dell' altrui errore, o inscienza, si fa reo di Truffa, o Stellionato.

§. 177.

Circostanze qualificanti per la criminale procedura.

La Truffa diviene delitto o per la qualità del fatto, o per la quantità del danno recato.

§. 178.

§. 178.

Per la natura, ed indole del fatto diviene la Truffa delitto ne' casi seguenti:

a) l'indole del fatto.

a) quando siasi procurata, o chiesta una falsa testimonianza da deporsi in giudizio; quando in giudizio viene offerta, o deposta una falsa testimonianza; quando in causa propria uno si offre a prestare un falso giuramento, o effettivamente lo abbia prestato,

b) quando alcuno si assume falsamente il carattere d' impiegato pubblico, finge d' aver ricevuto un incarico dalla Superiorità, od una particolare autorizzazione dalla pubblica podestà,

c) quando nel commercio si fa uso di una falsa misura, o peso,

d) quando alcuno contraffà, o falsifica un pubblico Documento ovvero una marca, o contrassegno introdotto per pubblica instituzione con bollo od impronto,

e) quando si levano, o si traslocano le pietre o segnali posti per determinare i confini,

f) quando alcuno con improvida prodigalità siasi inabilitato a soddisfare i suoi creditori, o abbia con raggiri cercato di sostenersi più lungamente in credito, o che col presentare fittizj creditori, o con altre fraudolenti intelligenze, o coll' occultare una parte delle proprie sostanze, stravolga lo stato vero della Massa.

§. 179.

§. 179.

b) il maggior valore.

Anche le altre truffe ricadono nella classe dei delitti, quando il danno per mezzo di esse incagionato, o al quale era diretta la prava intenzione de' truffatori, oltrepassa il valore di venticinque fiorini.

§. 180.

Specie principali, nelle quali ritenuto il maggior valore la truffa diventa delitto.

Non è possibile di precisare nel presente Codice tutte le diverse, e moltiplici specie di Stellionato, e Truffa. Specialmente però si farà Reo di questo delitto, avuto riguardo al succennato valore.

a) Chiunque forma Documenti falsi privati, altera i genuini, pone in circolazione le imitate o falsificate Carte di pubblico credito, o monete false, sebbene senza intelligenza col falsificatore.

b) Chiunque abusa dell' altrui debolezza di mente, tentando di abbagliarlo a di lui proprio, o altrui danno, medianti astuzie o superstizioni.

c) Chiunque maliziosamente nasconde effetti ritrovati, e li appropria a se medesimo.

d) Chiunque assume un falso nome, stato, o carattere, si asserisce proprietario della sostanza altrui, o in qualunque altro modo si ricopre di una falsa apparenza per appropriarsi un indebito guadagno, per recar danno alle altrui sostanze, o diritti, o per indurre taluno a qualche azione pregiudizievole, alla quale non si sarebbe determinato, senza esservi tratto dall' inganno.

e)

e) Chiunque adopera nel giuoco dadi, o carte adulterate, o pratica artifiziose intelligenze, o altri maliziosi raggiri.

§. 181.

La pena ordinaria della truffa è quella del Carcere da' sei mesi fino ad un anno, estensibile però fino a cinque anni in proporzione del pericolo, della difficoltà di evitarlo, della più frequente reiterazione, e della maggior entità del valore.

Pena.

§. 182.

Se il valore appropriatosi colla truffa dal delinquente, sorpasserà la somma di fiorini trecento, o avrà recato un sensibile pregiudizio all' ingannato relativamente alle sue circostanze, o se il delinquente avrà commesso la truffa con singolare ardimento, o avrà contratto l' abito d' ingannare, dovrà determinarsi la pena del duro Carcere da' cinque fino a' dieci anni.

§. 183.

Quando la truffa sia accompagnata da un giuramento falso, offerto in giudizio, o effettivamente prestato, il delinquente, oltre la pena del Carcere duro, verrà esposto alla Berlina, e se mediante il falso giuramento avrà cagionato un danno assai rilevante, verrà punito col Carcere duro fino a vent' anni, ed anche perpetuo a misura delle circostanze.

§. 184.

Quelle truffe, nelle quali non concorra alcuna delle circostanze precisate nei §§. 178. e 179. saranno trattate come gravi trasgressioni di

Truffe da trattarsi come gravi trasgressioni di Polizia.

di polizia, a norma del prescritto nella seconda parte di questo Codice.

Capo Ventesimo quinto.

Della Bigamia.

§. 185.

Bigamia.

Quando una persona già maritata contrae matrimonio con un'altra commette il delitto di Bigamia.

§. 186.

Quegli che sebbene non maritato sposa scientemente una persona maritata commette un eguale delitto.

§. 187.

Pena.

La pena della Bigamia è quella del Carcere da uno fino a' cinque anni. Se il delinquente avrà tenuto celato il proprio stato matrimoniale alla persona colla quale contrasse il secondo matrimonio, sarà condannato alla pena del duro carcere.

Capo Ventesimo sesto.

Della Calunnia.

§. 188.

Ca'unnia.

Chi accusasse taluno dinanzi alla Superiorità di un delitto immaginato, e non sussistente, o lo incolpasse per modo, che potesse dar motivo

la in-

à inquisizioni, o informazioni per parte della Superiorità contro l'incolpato, si rende colpevole del delitto di Calunnia.

§. 189.

Pena.

La pena ordinaria della Calunnia sarà del duro carcere da uno a' cinque anni; questa però dovrà prolungarsi sino a' dieci, quando

a) il calunniatore avrà posta in opera una singolar malizia per render credibile l'accusa,

b) avrà esposto l'accusato ad un più grave pericolo, o

c) sarà addetto al servizio, coabiterà, o sarà dipendente dal calunniato; o quando un Impiegato avrà fatta la calunnia in oggetti del suo uffizio.

Capo Ventesimo settimo.

Dell' ajuto prestato nel delitto.

§. 190.

Ajuto prestato nel delitto.

Nel §. 5. si è già spiegato come si faccia reo della stessa specie di delitto, di cui si rende colpevole il reo principale, chi vi concorre coll' opera propria; ma colpevole pur si rende del delitto chi presta ajuto ad un delinquente ne' seguenti casi.

§. 191.

a) quando ommette dolosamente di impedirlo.

Primo Caso. Quando alcuno maliziosamente ommette d' impedire un delitto, sebben avreb-

be potuto facilmente riuscirvi, e senza esporsi a pericolo.

§. 192.

Pena.

Nel delitto di alto tradimento siffatta ommissione è considerata come una complicità, e deve punirsi nel modo determinato al §. 54. Negli altri delitti il colpevole sarà punito colla pena del carcere, da' sei mesi sino ad un anno. Quando però la pena determinata per il delitto sia quella di morte, o del carcere perpetuo la pena del colpevole di questa classe sarà del duro carcere da uno fino a' cinque anni.

§. 193.

b) coll'occultazione.

Secondo Caso. Quando alcuno tenga celati alla investigante Superiorità gli indizj che servir possono allo scoprimento del delitto, o del delinquente, o occulti il delinquente, o dia ricoverò a ben noti malviventi, o favorisca le loro unioni, quando le potrebbe impedire.

§. 194.

Pena.

Il reo d'aver occultato il delinquente quando non vi si aggiunga il caso dell' ommessa denunzia come nel §. 55., sarà punito colla pena del carcere da'sei mesi sino a'tre anni, secondo la più pericolosa qualità dell'occultato delinquente, ed il maggior pregiudizio recato mediante il suo ajuto. Nel caso di dato ricovero, o di favorita unione di malviventi, la pena sarà del duro carcere fino a'cinque anni.

§. 195.

Saranno immuni da castigo per l'ommessa de-

denunzia, soltanto i congiunti del Delinquente in linea ascendente e discendente, i cognati in primo grado, i fratelli, e le sorelle, i loro figlì, e il consorte.

§. 196.

Terzo Caso. Quando alcuno con artifizio, o con forza, agevola ad un Delinquente detenuto, l'occasione di fuggire, o frappone ostacoli alla Superiorità indagante a riaverlo nelle forze.

e) coll'ajuto all'evasione di un Arrestato.

§. 197.

Se l'ajuto verrà prestato da chi ha il debito, e la cura della custodia, ovvero il cooperatore avrà saputo che il detenuto era incolpato, o condannato in punto di alto tradimento, di falsificazione di Carte di credito, o monete, di omicidio, rapina, od incendio; il delinquente dovrà castigarsi colla pena del duro carcere da uno a'cinque anni; anzi quando l'ajuto sarà stato prestato ad uno detenuto per alto tradimento, o per falsificazione di carte di credito la pena si misurerà dai cinque ai dieci anni.

Pena.

§. 198.

Quando il detenuto fosse inquisito o condannato per un titolo diverso dagli indicati nel §. superiore, e quando a quegli che avrà prestato l'ajuto alla fuga non incumbesse un obbligo speciale per la custodia del fuggitivo, la pena sarà quella del carcere fra sei mesi ed un anno.

§. 199.

Quarto Caso. Quando alcun assiste o persuade alla diserzione col fatto o col consiglio un

d) coll'assistenza alla diserzione.

 sol-

soldato che abbia giurato alla bandiera, o un servo appartenente al corpo militare, o porge soccorso a un disertore comperando la montura, o le armi, indicandogli la strada, travestendolo, celandolo, accordandogli ricovero presso di se, o in qualunque altro modo, che faciliti al soldato la diserzione, e si renda più difficile il rinvenirlo, e l'arrestarlo.

§. 200.

Pena.

Dovrà il delinquente condannarsi alla pena del carcere fra sei mesi ed un anno, oltre il pagamento alla cassa di guerra di fiorini cinquanta per un disertore d' Infanteria, e di fiorini cento per un disertore di Cavalleria. Nel caso d'incapacità al pagamento verrà aggravata la pena con più lunga durata, o coll'esacerbazione. La circostanza dell'arresto del Disertore non sarà valutabile, per variare l'applicazione di quanto rimane prescritto da questo §.

Capo Ventesim' ottavo.

Dell' estinzione de' Delitti e delle pene.

§. 201.

Come s' estingua il delitto.

Il Delitto si estingue:

a) colla morte del delinquente,
b) colla pena sofferta,
c) colla remissione,
d) colla prescrizione.

§. 202.

a) colla morte del delinquente:

La morte del reo, accada essa prima o dopo essersi intrapresa l'inquisizione, prima o dopo la pronuncia della sentenza, toglie bensì la persecuzione del delinquente, e l'applicazione della pena, ma la già pronunciata sentenza deve sortire il suo effetto quanto alla privazione di disporre liberamente della propria sostanza a norma del prescritto dal §. 23.

§. 203.

Se un delinquente si sarà tolta la vita per sottrarsi alla pena meritata per un delitto che sia legalmente provato, ed abbia fatta grand' impressione nel pubblico, dovrà pubblicarsi il di lui nome, colla descrizione del suo delitto nel modo prescritto dal §. 498. della seconda Sezione.

§. 204.

b) col compimento della pena.

Quando il Delinquente ha espiato il delitto colla pena decretatagli, il delitto è estinto; il punito rientra in tutti i sociali, e civili diritti in quanto la perdita di questi non sia compresa nelle conseguenze della condanna espresse nel §. 23; o non vi sia annessa a norma del disposto dal §. 22. Non potrà quindi venir impedito o molestato da alcuno nel godimento di siffatti diritti, nè potrà farglisi verun rimprovero sul passato, sino a che continuerà a vivere con una morigerata condotta, nè esser in verun altro modo tenuto in disprezzo.

§. 205.

c) colla condonazione.

In quanto la pena decretatagli sarà stata

condonata, la condonazione sortirà l' effetto medesimo come il gastigo sofferto.

§. 206.

d) colla prescrizione.

Colla prescrizione si estingue il delitto, e la pena, quando il Reo contando dal giorno del commesso delitto non viene sottoposto ad inquisizione entro il tempo stabilito dalla Legge presente.

§. 207.

Tempo prefisso.

Il tempo di questa prescrizione resta determinato

a) a vent' anni per i delitti pe' quali è stabilita la pena di Carcere perpetuo:

b) a dieci anni per quelli, che secondo la Legge dovevano condannarsi dai dieci a vent' anni di Carcere; ed a cinque per tutti gli altri delitti.

§. 208.

La prescrizione però libera soltanto quegli:

a) che non tenga tutt' ora presso di se alcun profitto proveniente dal delitto, e

b) che in quanto la natura del delitto, e la capacità del delinquente lo abbiano permesso, siasi prestato all' indennizzazione del danneggiato,

c) che non si sia assentato da questi Stati,

d) che non abbia commesso ulterior delitto nel tempo fissato alla prescrizione.

§. 209.

Effetto.

L' effetto della prescrizione è che per il commesso delitto, non possa più aver luogo inquisizione, nè pena.

§. 210.

§. 210.

Nei delitti per i quali è determinata la pena di morte, la prescrizione non libera dall' inquisizione, nè dalla pena; se però dal tempo del commesso delitto sarà decorso lo spazio di vent' anni, e si verificheranno le condizioni accennate nel §. 208. dovrà applicarsi il disposto dal §. 431. della seconda Sezione.

SEZIONE SECONDA

DELLA

PROCEDURA LEGALE

CONTRO

I DELITTI.

Capo primo.

Della giurisdizione Criminale.

§. 211.

In tutti que' casi, che nella prima Sezione di questo Codice penale vengono dichiariti per delitti, debbono esercitare la giurisdizione Criminale quelle Autorità, alle quali secondo la costituzione di ogni Provincia, spetta di procedere, e di giudicare nelle materie Criminali. Queste Autorità vengono nel presente Codice denominate Giudizj criminali.

A chi spetti la giurisdizione sopra i delitti Criminali.

§. 212.

Ogni Giudizio criminale esercita la sua giurisdizione sopra tutto il suo Distretto. Non avrà più luogo pertanto veruna eccezione, nè riguardo a Comunità, nè riguardo ai singoli Individui esistenti nel circuito del rispettivo Giudizio criminale, se non in quanto verrà nel presente Codice espressamente eccettuato.

Estensione della medesima.

§. 213.

L'esercizio della giurisdizione importa l'obbligo d'inquirere contro li delitti, rintracciare i Delinquenti, e procedere legalmente contro di essi.

In che consista?

§. 214.

Ognuno citato innanzi il Giudizio criminale del

Effetto della medesima in generale.

del Distretto in cui si trova, è tenuto a comparire, a rispondere alle interrogazioni che gli verran fatte, ed a conformarsi a quanto gli sarà dal medesimo precettato.

§. 215.

Dovrà esercitarsi a) ex Officio, b) con prontezza.

Il Giudizio criminale dovrà esercitare la sua giurisdizione per dovere d'ufficio (ex Officio), e con particolar sollecitudine e prontezza. Tutte le altre Superiorità dovranno prestare l'immediata loro assistenza a richiesta del medesimo.

§. 216.

c) da Giudici approvati, e non altrimenti.

L'esercizio della giurisdizione non potrà affidarsi, se non che a quegli Individui, che avranno provato di avere l'età di anni 24. compiuti; di essere di buona, e morigerata condotta; d'aver appresa la giurisprudenza; d'aver acquistata una sufficiente pratica nelle materie criminali; e che avranno riportato il Decreto di abilitazione dal Tribunale d'Appello, dopo un rigoroso esame sulle materie contenute in questo Codice. Chiunque dopo questo esperimento sarà dichiarato abile, dovrà prestare innanzi il Tribunale d'Appello il giuramento, che: nell'occasione, in cui gli venisseaffidata la giurisdizione criminale, amministrerà la giustizia secondo il dettame delle Leggi.

§. 217.

Condizioni ulteriori.

Ogni Giudizio criminale dovrà avere un numero di Fanti, e di Carceri proporzionato all'estensione del suo distretto; mantenere le Carceri nello stato prescritto dalla Legge; e prov-

ve-

vedere generalmente a tutto ciò, che può essere necessario alla retta amministrazione della giustizia affidatagli. Non sarà però permessa l' esposizione di alcun segno giurisdizionale, ossia contrassegno di supplizio, o di luogo a tal uso destinato.

§. 218.

A qual giudizio Criminale apparten-ga la verificazione del fatto?

Il prendere cognizione del fatto, e il rilevarne le circostanze, spetta per dovere d' uffizio a quel Giudizio criminale, nel di cui Distretto è stato commesso il delitto.

§. 219.

A qual giudizio spetti la procedura contro l' imputato?

La procedura contro una persona imputata di un delitto, spetta a quel Giudizio criminale, nel di cui distretto essa si ritrova.

§. 220.

Se entro lo Stato sul confine di due giudizj criminali viene commesso il delitto, o fermato chi n'è imputato, avrà luogo il diritto di prevenzione.

§. 221.

Eccezioni.

Da quanto è stato prescritto negli antecedenti §§. 219, e 220. sono eccettuati i casi seguenti:

1) Un Individuo attualmente addetto al R.° Servizio, un membro degli Stati della Provincia, una persona nobile, un membro di stato ecclesiastico della Cristiana Religione, un membro matricolato di un' Università, o di un Licèo dello Stato, se verrà arrestato come imputato di qualche delitto dovrà esser consegnato al Magistra-

to

to della Capitale di quella Provincia, nella quale sarà stato arrestato, perchè vi venga processato, e sentenziato.

2) L' imputato di delitto di alto tradimento dello Stato, di falsificazione di Carte di credito pubblico, o di falsificazione di Monete, dovrà essere consegnato al Giudizio criminale della Capitale della Provincia, nella quale sarà stato arrestato per esser ivi legalmente processato.

3) Le persone appartenenti ad un Corpo militare dello Stato, qualora vengano arrestate per qualche delitto, dovranno esser consegnate al Comando militare più vicino.

4) I Ministri esteri, e le persone propriamente spettanti alla Missione Diplomatica dovranno trattarsi secondo il diritto delle genti, e non sono soggetti alle autorità del Paese. Anche i loro domestici, e le persone di loro servizio, qualora siano sudditi immediati di quella Potenza, cui appartiene il Ministro, non soggiacciono alla giurisdizione ordinaria. Qualora pertanto nascesse a carico di questi qualche emergenza, dovrà bensì la superiorità assicurarsi della persona dell' imputato, ma darne immediatamente notizia al Ministro, acciò egli possa prendere in consegna l' arrestato.

5) Quegli, che fugge dalla Giurisdizione di un Giudizio criminale, che lo fa insegui-

re,

re, venendo arrestato, dovrà rilasciarsi al Giudizio, che lo insegue, qualunque sia il luogo, ove venga raggiunto in questi Stati.

6) Quegli, che per causa di delitto sarà stato citato per Editto, e sia stato fermato nella Giurisdizione di un altro Giudizio criminale, dovrà essere consegnato a quel Giudizio, dal quale emanò l'Editto di citazione.

§. 222.

Responsabilità per negligenza di dovere di uffizio.

Poichè l'amministrazione della Giustizia punitiva vien particolarmente affidata ai Giudizj criminali per l'oggetto importante di conservare la pubblica sicurezza, così ogni trascuranza in officio sarà soggetta ad una rigorosa responsabilità. Qualora pertanto risulti, che un Delinquente siasi sottratto alla giustizia punitiva per lentezza, o inerzia del Giudizio criminale, questo sarà non solo tenuto a risarcire quelli, che colla fuga del Reo, e dell'imputato avessero perduti i mezzi di conseguire la loro indennizzazione, ma dovrà altresì rifondere tutte quelle spese, che potesse per tal causa aver incontrato un altro Giudizio criminale. L'Individuo poi, a di cui carico speciale cadesse la colpa di tal lentezza, verrà punito particolarmente.

§. 223.

Dipendenza de'Giudizj criminali.

I Giudizj criminali sono subordinati al Tribunale d'Appello della Provincia, nella quale si trovano, e questo è soggetto al Tribunale supremo di giustizia.

§. 224.

Facoltà del Tribunale superiore di delegare un altro Foro, in vece dell' ordinario.

In alcuni casi particolari è autorizzato il Tribunale d' Appello a sostituire all' ordinario Giudizio criminale un altro Giudizio per delegazione, e ciò quando vi fossero dei rapporti fra l' incolpato, ed il Giudizio criminale, o gli Individui, che lo compongono; o quando una connessione di oggetto per se richiedesse un sollecito, ed esatto esaurimento, che fosse incompatibile colle circostanze dell' ordinario Giudizio criminale; o quando finalmente qualunque altro motivo importante esigesse somigliante disposizione.

§. 225.

Conseguenze derivanti dall'eccesso ne' Limiti di Giurisdizione.

Qualora un Giudizio criminale si arrogasse la Giurisdizione sopra qualche Imputato, che dietro la norma prescritta da questo Codice dovesse spettare ad un altra Giurisdizione, gli atti da esso praticati saranno invalidi, e nulli. Dipenderà soltanto dal Tribunale superiore il determinare in quanto possano ritenersi per operativi quelli, che fossero già stati mandati ad esecuzione.

Capo Secondo.

Dell' investigazione del Delitto, e della verificazione del fatto.

§. 226.

Motivi per l' investigazione del delitto.

Il Giudizio criminale sarà in obbligo di esercitar la sua giurisdizione ogni volta, che per mezzo della vociferazione, di denunzie, e della

la scoperta in qualunque modo da esso medesimo fatta venga in cognizione essersi commesso qualche delitto nel di lui Distretto.

§. 227.

La vociferazione, ossia fama pubblica, si propaga colla comunicazione; ma non lascia di avere una causa, ed un primo autore. Nasce quindi il dovere nel Giudizio criminale di farsi rendere ragione da quegli, per cui mezzo gli pervenne notizia del vociferatosi delitto, e di seguire le traccie di questa vociferazione di bocca a bocca, fino alla prima origine, per convincersi possibilmente della verità o della falsità di essa.

Vociferazione, e fama pubblica.

§. 228.

Il Giudizio criminale è in diritto di esigere da tutte le Superiorità, e dagli uffizj esistenti nel suo Distretto, che gli vengano giusto il dover comune denunziati i delitti da essi medesimi scoperti, o in qualunque altro modo venuti in lor cognizione.

Denunzie A chi ne spetti l'obbligo.

§. 229.

Chiunque abbia notizia di un delitto commesso, quand' anche non abbia l'obbligo di denunziarlo per incumbenza d'uffizio, è autorizzato a portarne la denunzia al Giudizio criminale oppure alla Superiorità più vicina. Il Giudizio criminale è per conseguenza nell'obbligo di accettare ogni denunzia che gli pervenga.

Diritto di denunziare.

§. 230.

La denunzia dovrà regolarmente contenere una

Tenore della denunzia.

una precisa notizia del fatto su cui cade la denunzia stessa, non che il nome, carattere, ed abitazione del Denunziante. Questi però potrà pretendere, che il di lui nome rimanga celato, eccettuato il caso contemplato dal §. 188. di questo Codice.

§. 231.

Effetto della denunzia anonima.

Se perverrà al Giudizio criminale una denunzia anonima, ma che contenga precise circostanze indicanti la probabilità del delitto, che vien denunziato, potrà il Giudizio criminale passare a rilevare la verità delle medesime.

§. 232.

Fondamento per passare alla verificazione del fatto.

In qualunque modo venga in cognizione il Giudizio criminale di un delitto commesso entro il suo Distretto, o ne abbia fatto esso medesimo la scoperta, dovrà sempre ed indilatamente passare a rilevare legalmente il fatto, e lo stato della cosa.

§. 233.

Scopo di questa verificazione.

Lo scopo di questa verificazione è di accertarsi così dell' esistenza del delitto, e di venire in chiaro quanto sia possibile di tutto ciò, che possa servire all' ulteriore procedura.

§. 234.

Oggetto della verificazione in generale.

Ottenutasi la certezza del fatto commesso, si dovrà proseguire accuratamente il filo delle rilevate circostanze per riconoscere,

a) se il fatto sia delitto?

b) da quali circostanze aggravanti, o mitiganti sia esso accompagnato?

c) per

c) per scuoprirne i Rei se sono tutt'ora ignoti;
d) per rinvenire fra queste circostanze anche quelle, che come indizj guidano a scuoprire l'autore, o i correi, e complici, e chiunque altro abbia contezza del fatto;
e) per rinvenire quelle, che servir possono di pruova per la sussistenza, o insussistenza del delitto:
f) finalmente per determinare la quantità del danno recato dal delitto, seppur si tratta di un danno, che ammette risarcimento.

§. 235.

Da chi debba essa intrapren. dersi?

La verificazione del fatto deve intraprendersi dall'Individuo destinato all'Amministrazione del Giudizio criminale. Nel caso però che nell'epoca, in cui giunge la denunzia, esso fosse assente, o altrimenti impedito, vi supplirà quell'Impiegato già stabilmente destinato, nel quale concorrano li necessarj requisiti di abilità, onde sperar si possa una procedura diretta a conseguire lo scopo.

§. 236.

Ne' casi urgenti, in cui per la distanza del Giudizio criminale non potesse eseguirsi l'investigazione, con quella sollecitudine, senza la quale mancherebbe l'occasione opportuna di eseguirla, si muterebbe la qualità delle circostanze, e verrebbe arenata la procedura, incumberà l'obbligo di rilevare il fatto alla Superiorità del luogo, ove sarà stato commesso il delitto, o portata la denunzia. Fra le diverse

Superiorità spetterà a quella, che è specialmente destinata a vegliare sulla tranquillità, buon ordine, e pubblica sicurezza, col carico di rimetter poscia tutti gli atti al competente Giudizio criminale.

§. 237.

Sia il Giudizio criminale, sia la Superiorità locale, che si occupi nell' intraprendere la verificazione del fatto, dovranno sempre intervenire due Individui del Giudizio criminale, o due probe persone chiamate a tal oggetto.

§. 238.

Luogo, ove rilevare le circostanze del corpo di delitto permanente.

Se il delitto ha lasciate alcune traccie, e segni in qualche luogo, o nella persona offesa, la visita, o perquisizione dovrà farsi mediante un' ispezione oculare sul luogo, o sulla persona stessa.

§. 239.

Precauzione per conservare le traccie, e segni.

Si avrà quindi cura, che in pendenza della denunzia al Giudizio criminale, e prima che non sia fatto l' atto legale di visita, si conservino le traccie, ed i segni, che possono rischiarare la vera qualità del fatto; e in quanto è possibile senza pericolo di un danno maggiore, si lascino nello stesso stato, in cui si trovarono all' atto dello scoprimento del delitto.

§. 240.

Quando si debbano chiamare i Periti.

Se per rilevare dalle traccie, e dai segni di un delitto il vero suo stato, occorrono cognizioni scientifiche, o dell' arte, si dovrà chiamare un perito del mestiere, e qualora sia possibile, senza un rimarchevole ritardo, anche due.

§. 241.

§. 241.

Se la persona assunta come perito sarà giurata, gli si dovrà rammentare, che essa sotto l'obbligo del suo giuramento deve esaminare accuratamente l'oggetto per il quale è assunta, ed accennare con verità, e precisione le circostanze, che al Giudizio criminale importa di sapere; se poi non fosse persona giurata, le si dovrà far prestare il giuramento dietro queste viste.

Giuramento di essi.

§. 242.

Qualora una persona sia stata offesa, ferita, od uccisa, l'offeso, ferito, od ucciso dovrà essere visitato con tutta l'accuratezza; si rileverà, e si descriverà sì il numero, che la qualità delle lesioni, o ferite; aggiungendo, se, ed in quanto ogni lesione, o ferita possa esser pericolosa o mortale; individuando per quanto sarà possibile lo strumento, col quale sarà stata fatta la lesione, ferita, od arrecata la morte, dichiarando anche, se la morte sia stata una conseguenza necessaria del fatto, oppure abbia avuto causa da circostanze accessorie, od anche estranee; rimarcando il grado della violenza impiegata, o della crudeltà manifestata, in quanto si potrà rilevarlo dalle traccie rimaste.

Oggetti speciali da rilevarsi ne' casi di lesioni, e ferite corporali.

§. 243.

In que' delitti, ne' quali fu arrecato, o s'intraprese di recare con violenza o dolo un danno alle sostanze, si dovrà prendere un' esatta cognizione della qualità, e grado della adope-

Ne' casi di lesioni recate alla proprietà.

rata forza, o dolo, e de' mezzi impiegativi; l' informazione dovrà estendersi anche a rilevare la quantità del danno cagionato. Si dovrà nel tempo stesso investigare, se il delitto abbia potuto commettersi da un solo reo, o se dalle circostanze risulti, che possa esservi stato da altri coadjuvato, ed in qual modo.

§. 244.

Cautela in caso di rinvenuti strumenti.

Gli strumenti, coi quali è stato commesso il delitto, gli oggetti materiali del medesimo, gli effetti derubati, o rapiti, che si rinvenissero, quelli, che fossero trovati nel luogo del commesso delitto appartenenti all' autore del medesimo, dovrannosi rilevare in elenco dal Giudizio criminale all' atto della perquisizione, e prendersi sotto custodia per quanto sia possibile, facendone un' esatta descrizione pezzo per pezzo, e rilasciandone la ricevuta a chi n' era in possesso.

§. 245.

Modo di rilevare i delitti, che non lasciano traccie o segni.

Se la qualità del delitto non ammette un' ispezione oculare, l' investigazione del fatto potrà farsi bensì nel luogo ordinario del Giudizio criminale, ma dovranno però rilevarsi con eguale esattezza tutte le circostanze relative, e coincidenti col medesimo; esaminandosi a tal fine le persone accennate nel §. 248. nel modo dalla Legge prescritto.

§. 246.

Modo di registrare a Protocollo lo stato del fatto rilevato.

Sulla investigazione del fatto praticatasi o mediante l' ispezione oculare, o con qualunque altro modo si deve erigere un Protocollo. Questo

sto enuncierà nel suo ingresso la causa, che diede luogo alla investigazione, indi vi si enuncieranno tutte le circostanze emerse, o rilevate nell' atto dell' investigazione, osservando per quanto è possibile la serie progressiva di esse.

§. 247.

Siccome l' ordine del Protocollo esige, che vi si abbiano a rilevare gli oggetti, che a norma del §. 244. furono presi sotto custodia giudiziale, così vi si dovrà annettere la specifica fattane non meno, che la descrizione avutane dal Perito, circa lo stato, in cui fu ritrovata la cosa. Se il Perito volesse di preferenza farne il rapporto a voce, si dovrà registrarlo al medesimo Protocollo parola per parola, ed egli dovrà apporvi la sua sottoscrizione.

§. 248.

Esame de' Testimonj.

Subito dopo si esamineranno dettagliatamente tutte quelle persone, dalle quali si può probabilmente promettersi una precisa informazione intorno alle circostanze del fatto, o allo scoprimento dell' autore; e così pure dovrà circostanziatamente esaminarsi quello, che dal commesso delitto risentì qualche danno. Le loro deposizioni saranno ricevute al Protocollo, e per l' esame di quelli, che si trovassero sotto di un altro Giudizio criminale, si rilasceranno le necessarie ricerche.

§. 249.

Preventiva ammonizione.

Chiunque viene per tale oggetto assunto ad esame, dovrà essere preventivamente ammonito:

to: ch'egli rifletta bene a quanto è per deporre, che dica la pura verità, che per conseguenza non ecciti mal fondato sospetto, nè ingrandisca le imputazioni; come pure non passi sotto silenzio veruna delle circostanze, che fosse a di lui scienza, nè cerchi di diminuire i veri rapporti.

§. 250.

Interrogatorj Generali.

Gli verranno quindi proposti gl' interrogatorj generali per risapere il suo nome, cognome, l'età, il luogo della sua nascita, la sua Religione, la sua condizione, e quanto potrà essere necessario di rilevare relativamente alla di lui persona, a tenore delle circostanze.

§. 251.

Interrogatorj speciali.

Nel caso che si abbiano a costituire domestici, od altre persone, che possono deporre intorno al fatto accaduto, convien regolarsi dietro le circostanze particolari, che avranno accompagnato il delitto commesso. Le interrogazioni di regola generale, dovranno darsi per modo, che l' interrogato non venga dalle medesime condotto a deporre circostanze singole ed isolate; ma che gli aprin l' adito a raccontare tuttociò che è a di lui notizia, coll' avvertenza solamente di procurare colle interrogazioni speciali di far integrare, ciò che mancar potesse alla perfezione del racconto fatto dal costituito. Si dovrà poi sempre indagare dalla bocca dell'interrogato il modo, col quale egli venne in cognizione di quanto depose.

§. 252.

§. 252.

Interrogatorj speciali per il danneggiato.

Quegli che sarà stato danneggiato dal delitto commesso dovrà essere esaminato sopra quanto siegue:

a) in che consista l'oggetto, e la vera somma del danno.
b) in qual modo siagli stato recato il danno.
c) cosa egli abbia fatto dal canto suo per evitarlo.
d) cosa egli possa addurre per l' ulteriore indagine, o conseguimento della sua indennizzazione.

§. 253.

Se il vero ammontare del danno non si può rilevare dalla deposizione del danneggiato per essere questi assente, imbecille, o per qualunque altro ostacolo, oppure avendosi motivo di sospettare, che esso ne esageri la manifestazione; come in que' casi, ne' quali la differenza, e diversità del danno abbia rapporto alla differenza, e qualificazione del delitto, si dovrà rilevare il vero valore, coll' esame di quelle persone, che hanno cognizione dell' oggetto, su cui cade il danno; oppure col mezzo di stimatori imparziali, in quanto lo permettano le circostanze.

§. 254.

Conferma della deposizione de' testimonj.

Non solo a quello, che dal delitto risentì danno, ma anche ad ogni altro Testimonio, che nella investigazione depose qualche cosa relativa al fatto, dovrà venir riletta a chiara voce la sua deposizione, quale fu registrata in Pro-

Protocollo, col ricordo, che deve anche corroborarla col giuramento.

§. 255.

I rilievi, che all'atto della lettura venissero fatti dal Testimonio, si dovranno aggiungere al Protocollo, e l'esaminato dovrà sottoscrivere la deposizione in tal modo compita; se esso non sapesse scrivere, dovrà apporvi un segno di propria mano, e questo dovrà essere autenticato dalla sottoscrizione di due altri Testimonj espressamente a tal fine chiamati.

§. 256.

Con giuramento.

Poscia si farà prestare al Testimonio il giuramento d'aver egli deposto sinceramente e conformemente alla pura verità. Ostando però al Testimonio alcuna delle eccezioni espresse da questo Codice, il giuramento dovrà essere ommesso, o diferito almeno sino a che non sia ulteriormente schiarita o tolta l'eccezione.

§. 257.

e colla sottoscrizione del Protocollo.

Il Protocollo così formato verrà riletto interamente agli Assessori, che avranno assistito alla perquisizione del fatto. Se avranno a rimarcarvi qualche cosa, se ne farà l'aggiunta come osservazione, senza correggere il Testo; e il Protocollo del pari, che ogni allegato annessovi dovrà essere da tutti sottoscritto.

Capo terzo.

Dell' investigazione del commesso delitto, e della imputazione legale.

§. 258.

Nessuno potrà essere chiamato a discolpa per un delitto se non vi concorreranno indizj legali sopra li quali deve essere fondata l' imputazione.

Fondamento per investigare contro una determinata persona.

§. 259.

Indizj legali chiamansi quelle circostanze, le quali costituiscono una tale connessione fra il delitto, ed una persona, che dietro una imparziale ponderazione renda verosimile, che quella stessa persona abbia commesso il delitto.

Nozione sugl' indizj legali.

§. 260.

Siccome dall' inquisizione su di un fatto già noto, emergere possono indizj legali, che conducano allo scoprimento dell' autore; così all' opposto dalle circostanze relative ad una persona potranno pure scaturire indizj legali di un delitto dalla medesima commesso, sebben tutt' ora ignoto, purchè queste siano di natura tale, che secondo tutta la verosimiglianza abbiano relazione soltanto col delitto.

Fonti dai quali si possono derivare indizj legali.

§. 261.

Secondo, che dalle circostanze, avuto riguardo all' ordinario corso delle cose, più o meno stretta risulterà la connessione tra il delit-

Indizj prossimi, e remoti.

litto commesso, e la persona indiziata, più vicini, o più remoti si riterranno gli indizj contro la medesima militanti.

§. 262.

Indizj prossimi comuni;

Si riterrà prossimamente indiziato quegli che,

a) spontaneamente si sarà denunziato avanti la Superiorità come autore del fatto,

b) che avrà esternato una viva animosità contro il danneggiato, ed abbiagli minacciato il male poscia avvenutogli,

c) che abbia prima del fatto manifestata la disposizione di commetterlo, o che poscia abbia narrato o confessato d'averlo commesso;

d) quegli, che sul luogo, e nel tempo del commesso delitto siasi veduto occupato in operazioni connesse, o relative al delitto, o suo compimento,

e) quegli presso del quale si saranno trovate lettere, o scritti di altra sorte, dal di cui senso ovvio, e naturale si rilevi, ch' esso sia l'autore del delitto,

f) quegli, che con simulazione, o raggiro siasi studiato di allontanare da se il sospetto del commesso delitto, o di farlo cadere su altri.

g) quegli, che abbia cercato dei mezzi, od abbiasi procurati od ordinati dei strumenti, che hanno un immediato rapporto col delitto commesso, o col modo di eseguirlo,

h) quegli presso cui si saranno trovati strumen-

menti tali, che non potessero servire alla di lui professione, ma fossero invece atti ad eseguire il delitto commesso,

i) od altri effetti portanti visibilmente i caratteri, o segni del delitto,

k) o che derivano dal delitto medesimo,

l) quegli, che avesse già commesso un egual delitto, ed accompagnato dalle medesime speciali circostanze, che concorrono di nuovo nel caso di cui si tratta,

m) quegli, che subito dopo il fatto, o la di lui divulgazione siasi dato alla fuga, senza che di questa appaja altra causa,

n) quegli col quale concordasse esattamente la pubblicata descrizione de' connotati personali.

§. 263.

Speciali nei delitti di cupidigia;

In que' delitti, che hanno per base, o causa movente la cupidigia di appropriarsi la roba altrui si avranno per speciali indizj legali i seguenti:

a) quando alcuno, altronde di cattiva fama, faccia delle spese, oltrepassanti le forze del proprio stato,

b) quando faccia vedere, o spenda monete della qualità, o specie di quelle, che siano state rubate o rapite,

c) quando un vagabondo, od altri di una classe sospetta abbia seco, od offra alla vendita effetti, il di cui possesso legittimo è apertamente incombinabile colle circostanze proprie.

§. 264.

§. 264.

d' infanticidio.

Un prossimo indizio legale del delitto d'infanticidio, scaturirà dalla combinazione delle seguenti circostanze, cioè: quando sia seguito un improvviso rimarchevole cambiamento del corpo, senza che appaja la Creatura, che ne doveva essere la causa, e che dalla visita, da queste circostanze occasionata, siasi rilevata la certezza di un parto poc'anzi accaduto.

§. 265.

Quando la manifestazione fatta da un complice.

La manifestazione di un complice si riterrà per indizio prossimo legale, allora soltanto, quando venga fatta spontaneamente dal correo, senza che siaglisi fatto alcun cenno determinatamente della persona, e che venga la denunzia stessa accompagnata da circostanze, che furono verificate nel progresso dell' inquisizione.

§. 266.

quando fatta da un'altra persona nota.

Acciocchè una Denunzia vocale, od in iscritto portante il nome del Denunziante formar possa un indizio legale contro dell'imputato, dovrà esser accompagnata da circostanze, che abbiano relazione coll'autore del delitto.

§. 267.

o quando fatta da una persona ignota formi un indizio legale?

Sull' appoggio di una Denunzia anonima, od anche sottoscritta da una persona non conosciuta, o che non si rinvenga, non si potrà mai procedere contro d'alcuno. Nel caso però, che la denunzia contenesse circostanze tali, atte per se stesse a formare un indizio legale, e che queste realmente siano risultate

vere

vere nell'atto dell'investigazione del fatto, allora si potrà in forza di questi indizj procedere all'inquisizione contro quello, che fu disegnato nella denunzia anonima come autore del delitto.

§. 268.

Indizj amminicolativi.

Il linguaggio confuso, ed interrotto, il cambiarsi di color nel volto, il tremore, o qualsisia altro esterno segno di trepidazione, un' indole fiera, la parentela, o famigliarità con delinquenti, e simili circostanze, che sono un' incerta scorta d'interpretare, e conducono a vaghe sospicioni, non possono per se ritenersi come indizj legali, benchè avvalorino la verosimiglianza dell'imputazione, qualora siano congiunte con circostanze, che si riferiscano al fatto medesimo.

§. 269.

Indizj remoti, e valore di essi.

Li suespressi, ed altri prossimi indizj bastano da se soli per fondare legalmente un' imputazione. Ma potranno bastare anche i rimoti per appoggiare un' imputazione legale, quando essi concorrano in maggior numero, in una sola persona, e vi concorrano per modo, che ne risulti una connessione fra essi, senza che la medesima venga infievolita da alcuna circostanza ripugnante.

§. 270.

Ogni indizio diverrà di regola generale più urgente, ed il sospetto, per se debole, diverrà maggiore, quando l'incolpato sia persona di cattiva fama, cui a ragione possa attribuirsi il commesso delitto.

§. 271.

Esatta verificazione degli indizj mediante l'esame di Testimonj.

Se vi saranno perciò de' legali indizj contro una determinata persona, si dovrà rilevare con tutta l'esattezza possibile la verità di tutte le circostanze, dalla quale scaturiscono gl' indizj, e verificare indubitatamente ciò, che serve di fondamento all' incolpazione. A questo fine non si lascerà intentato alcun mezzo, che possa servire alla verificazione di queste circostanze, esaminando le persone, che hanno cognizione di esse, o notizia, ed impiegando ogn' altra convenevole ricerca per riuscirvi, come fu prescritto nel precedente Capitolo per lo scoprimento del delitto.

§. 272.

mediante perquisizione in casa.

Se dalle informazioni rilevatesi, emerge con fondato sospetto, che presso l'incolpato si trovino oggetti, che abbiano rapporto col delitto, e che si possano scoprire dei contrassegni di tal sorta, si dovrà in di lui presenza, ovvero in presenza del Capo di famiglia visitare la sua abitazione, gli effetti; e i ripostiglj, e in caso che il bisogno lo richiegga, si dovrà fare la visita anche al di lui vestiario, o alla persona medesima. In questo caso non si potrà però trascurare la necessaria decenza, e circospezione, e la precauzione non meno, perchè il visitato abbia a soffrire il meno possibile nella riputazione, e buona fama, ed affinchè non venga turbata la quiete domestica, se non in quanto sia indispensabile per la conservazione della pubblica sicurezza, e per l' esat-

esatto adempimento delle incumbenze d' ufficio, che vi hanno rapporto.

§. 273.

Nel caso, che alcuno fosse aggravato da qualche indizio legale, ma apparissero altresì delle circostanze, che infievolissero gli indizj stessi, si dovranno queste prendere in esame con eguale esattezza. Nel caso poi, che militando contro di alcuno un fondato sospetto di delinquenza, si fossero indagati diligentemente gli indizj contro del medesimo insorti, e si fosse indi rilevata l' insussistenza del concepito sospetto, si dovrà tralasciare immediatamente l' inquisizione contro di esso.

mediante investigazione delle circostanze, che escludono il delitto, o ne saravano l' imputato.

§. 274.

Per confermare la legalità d' un indizio, non si richiede sempre, che esso venga comprovato da due Testimonj superiori ad ogni eccezione, ovvero dall' ispezione giudiziale, basterà anche un solo testimonio degno di fede, sia egli il danneggiato stesso, od un terzo, purchè la di lui testimonianza percuota l' attualità del fatto medesimo, o le circostanze del fatto, che fossero necessariamente con esso congiunte.

Valore delle deposizioni dei Testimonj.

§. 275.

Se per la distanza del Giudizio criminale dal luogo della dimora de' Testimonj, che dovrebbero essere assunti ad esame, fosse a questi gravoso il recarvisi, o vi si frapponesse qualche altro impedimento che apportasse ritardo al sollecito esaurimento dell' affare, in-

Cooperazione delle Superiorità politiche, per scoprire i delinquenti.

cumberà all' Ufficio criminale di richiedere quella Superiorità politica, cui spetta la conservazione dell'ordine, e della sicurezza pubblica, perchè si presti a rilevare gl' indizj, che gli verrannò additati.

§. 276.

Essendo lo scoprimento sollecito de' Delinquenti uno de' mezzi più utili, ed importanti per conservare la comune sicurezza, tutte le Superiorità politiche saranno tenute di cooperare a questo scopo. S' ingiunge pertanto a qualsisia Superiorità, Giudizio, ed Ufficio di comunicare al Giudizio criminale, od alla sovracitata Superiorità politica del suo distretto, sulla prima notizia del commesso delitto, tutti gli indizj, che condur potrebbero allo scoprimento del Delinquente, o quelle circostanze tutte, che servir possono per giungere ad avverare tali indizj.

§. 277.

In questi casi, e generalmente, quando la Superiorità politica venisse in cognizione di un commesso delitto, dovrà, senza punto aspettare la richiesta del Giudizio criminale indagare secondo il metodo prescritto gl' indizj, e consegnare l'operato al Giudizio criminale, il quale avrà poi l'obbligo di rettificare le mancanze, qualora ve ne fossero incorse.

§. 278.

Mezzi riprovati per avvalorare l' imputazione.

A niun Giudizio criminale, od altra delle Superiorità politiche sarà permesso, o per essi medesimi immediatamente, o mediatamente

te per mezzo di persone a ciò segretamente incaricate, d'indurre in qualsisia maniera qualcuno, che già si fosse reso sospetto, a metter ad esecuzione la sceleraggine divisata, a compier l'intrapreso delitto, od a farne la ripetizione, ad oggetto di ottenere per tal modo indizj, e pruove più stringenti contro dell'Autore. Per tutte queste istigazioni, e per tuttociò, che ne potesse risultare dovrà il Giudizio criminale, o la Superiorità chiamarsi alla più severa responsabilità, e assoggettarsi a gastigo.

§. 279.

Conseguenze di un imputazione trovata priva di fondamento.

Quanto importa alla comune sicurezza l'indagare i delitti per scoprirne gli autori, altrettanto importar deve alle pubbliche cure il proteggere la buona fama di coloro, che per una sventurata combinazione di circostanze fossero caduti in sospetto di aver commesso qualche delitto. Se però alcuni apparenti indizj avessero fatta nascere una investigazione contro alcuno, senza che questi dal risultato della medesima venissero confermati, si dovrà a di lui richiesta rilasciargli per sua quiete, e giustificazione una testimonianza d'uffizio.

§. 280.

Facoltà di far constare per via di processo della propria innocenza.

Quegli parimenti, cui importa che venga posto in chiaro, od una vociferazione contro di esso insorta, od una denunzia fatta dinanzi a qualche superiorità, od un sospetto comunque eccitatosi contro di esso, che siasi reso colpevole di qualche delitto, avrà il diritto di domandare una regolare inquisizione sul delitto,

che gli viene imputato, sia per non perdere nel frattempo le pruove atte alla sua giustificazione, sia, che non voglia, che rimanga a di lui carico un pari sospetto. In tal caso il Giudizio criminale sarà tenuto d'incominciare l'inquisizione secondo l'ordine generalmente prescritto quand'anche non credesse sufficienti gl' indizj già noti, e dovrà finalmente esaurita l'inquisizione, rilasciare all' Inquisito l' attestazione d' uffizio.

Capo Quarto.

Dell' arresto, e del costituto sommario dell' Incolpato.

§. 281.

Motivi e fondamenti dell'arresto.

Quegli che è indiziato legalmente come reo di un delitto, o che fu sorpreso in attualità del delitto stesso, dovrà esser posto nelle Carceri destinate dal Giudizio criminale alla custodia degli Inquisiti.

§. 282.

A chi ne spetti l'esecuzione.

Il Delinquente, che verrà sorpreso nell' attualità del delitto, dovrà essere arrestato da qualunque Superiorità, che lo abbia sorpreso, o cui venga presentato, e verrà indi immediatamente consegnato al Giudizio criminale, od a quella Superiorità, cui in quel luogo spetta la vigilanza sul buon ordine, e pubblica sicu-

curezza, acciò questa l'innoltri al Giudizio criminale.

§. 283.

Se l'imputazione si fonda sopra indizj legali, sarà obbligo della Superiorità, che ha l'ispezione del buon ordine, e della sicurezza di quel luogo, ove emergono gli indizj, di carcerare l'incolpato se egli si trova nel suo distretto, o di rilasciarne l'avviso a quella Superiorità, nel di cui distretto egli si trovi, o di inseguirlo fuggitivo, ove si abbia la certa traccia, e fondata speranza di raggiungerlo; ed arrestato, che sarà, in uno od altro di questi modi, dovrà consegnarlo immediatamente al Giudizio criminale con tutto ciò, che relativamente al medesimo sarà stato rilevato, ed operato.

§. 284.

Precauzione da usarsi, a) all'atto dell'arresto.

L'arresto e la custodia dell'incolpato dovrà bensì eseguirsi con tutta la cautela per evitarne la fuga, ma altresì perchè il più possibilmente venga risparmiato nell'onore, e nella persona. Sarà soltanto permesso di usare d'una proporzionata forza, quando egli frapponga resistenza all'arresto, o tenti di sottrarsi colla fuga.

§. 285.

b) subito dopo l'arresto.

Tosto, che l'incolpato sarà stato carcerato dal Giudizio criminale, o gli verrà presentato, dovrà il Giudizio criminale

a) depositare a Protocollo la causa dell'arresto, ed accennare gli indizj, che ne formano il fondamento, e

 b) in-

b) inserire una descrizione esatta della figura, e degli abiti dell'arrestato,

c) visitare tutte le parti del vestiario, e tutto ciò, che si trova presso il medesimo sì esattamente, che nulla possa rimanere celato.

§. 286.

Se all' atto della visita si troveranno presso l'arrestato, documenti, denari, o altri metali, armi, o strumenti atti a procurarsi la libertà; o ad attentar alla propria vita, oggetti di delitto, o contrassegni di esso, dovranno tutte queste cose essere tolte all'arrestato, e conservate dal Giudizio criminale.

§. 287.

Dopo la visita dovrà l'arrestato immediatamente, e senza il menomo indugio essere sottoposto al costituto sommario.

§. 288.

Persone componenti il giudizio criminale per il costituto sommario.

Ad ogni costituto dovranno essere presenti, oltre il Cancelliere giurato, due Uomini probi, ed imparziali come Assessori, e se non saranno giurati, si dovrà far loro prestare il giuramento, che invigileranno, perchè le interrogazioni, e le risposte vengano esattamente registrate, e far possano testimonianza della verità, e legittimità del Protocollo, e che fino alla pubblicazione della sentenza manterranno il silenzio su tutto ciò che avranno inteso.

§. 289.

Introduzione del costituto.

Si dovrà incominciare il costituto da un ammonizione seria all'arrestato di deporre la pura

ra verità, per essere questo il di lui obbligo; di evitare ogni raggiro, o mendacio, che lo esporrebbe a gastigo, ed a misura della risultante malizia gli aggraverebbe anche la futura punizione dovutagli per il delitto.

§. 290.

Interrogazioni generali.

In seguito si dovrà ricercarlo del suo nome, cognome, e casato, della sua età, patria (luogo di nascita), e religione, de' suoi genitori; s'egli sia ammogliato, ed in questo caso anche del nome della di lui Consorte, e Figli, del suo mestiero o professione, d'onde tragga la sua sussistenza, delle sue facoltà, dell'ultimo suo domicilio, se egli sia stato altre volte carcerato, della causa dell'attuale suo arresto.

§. 291.

Prosecuzione del costituto a) in caso di risposte denegate.

Se ricusasse di rispondere alle domande fattegli, o che dirigesse le risposte ad oggetti totalmente estranei alla domanda, si dovrà rappresentargli di nuovo seriamente, che il di lui ostinato silenzio, o restìo contegno non farà che peggiorare la sua causa. Se ciò non ostante l'esaminato persiste nel silenzio, o nell' eludere le interrogazioni, dovrà esser condotto in Carcere.

§. 292.

b) nel caso, che l' esaminato sia negativo.

Se l'arrestato sostenesse asseverantemente d' ignorare affatto la causa del suo arresto si dovrà indicargli il delitto, del quale vien incolpato, in un cogl' indizj, che militano contro di esso, ma soltanto però in quanto ciò sia

im-

immediatamente necessario per metterlo in chiaro della imputazione.

§. 293.

Se l'incolpato nega il delitto, che gli vien imputato, si dovrà interrogarlo, sopra di che possa egli fondare la prova della sua innocenza, o specialmente se possa provare, in quanto al tempo, e al luogo, ove fu commesso il delitto, l'impossibilità, che egli ne sia l'autore.

§. 294.

e) nel caso che l'esaminato si rende confesso dell'imputato delitto.

Se egli confesserà il delitto, si dovrà senza più interrompere il costituto ricevere la sua deposizione e registrarla a Protocollo per modo, che contenga un circostanziato racconto dell'occasione, e della di lui determinazione a commetter il delitto, ed a portarlo a compimento.

§. 295.

o di altri delitti;

Se l'arrestato confessasse anche delitti, de' quali non esistessero per anche gli indizj, si dovrà tuttavia ricevere a Protocollo la sua confessione integralmente quale egli l'avrà fatta.

§. 296.

d) nel caso di sospetto che abbia complici nel delitto.

Se le circostanze del fatto faranno palese, che più persone possano aver presa parte al delitto, si dovrà interrogarlo anche sui complici.

§. 297.

Modo di registrare a Protocollo il costituto.

Ogni interrogazione, ed ogni relativa risposta del costituito dovrà esser registrata in un Protocollo con numeri progressivi.

§. 298.

§. 298.

E' in facoltà del costituito di dettare egli medesimo al Cancelliere le sue risposte. Se egli non si prevale di questa facoltà, il Giudice, o l' individuo del Giudizio criminale dovrà non solo dettare al Cancelliere tutte le risposte date sovra ogni domanda dal costituito in modo ch' esso possa intender chiaramente ogni parola, ma dovrà ritenere altresì le espressioni usate dal costituito. Ogni risposta tosto che sarà stata scritta al Protocollo, dovrà essere letta al costituito, interrogandolo, se sia in tal modo ben scritta, o gli dovrà essere comunicata a sua richiesta, acciò egli la possa leggere. Se egli richiederà, che vi si faccia qualche cangiamento, lo si dovrà pure registrare a Protocollo nel modo da esso richiesto, ma senza cancellare, o mutare ciò, che prima eravi stato scritto.

§. 299.

Forma del Protocollo.

Ogni foglio del Protocollo dovrà essere sottoscritto dal costituito, e qualora esso non sappia scrivere, dovrà apporre in fine di ciascun foglio un segno di proprio pugno: questa sua sottoscrizione, o segno da esso fatto, dovrà in fine del Protocollo essere confermato dalla sottoscrizione degl' impiegati del Consesso giudiziale, e degli Assessori, che furono presenti al costituto.

§. 300.

Regole generali da osservarsi dal giudice nei costi-

Nel costituto sommario non si dovrà entrare nella natura delle risposte date alle propo-

ste

stituti sommarj.

ste interrogazioni; in conseguenza non si avrà da rilevare, se quelle vadan conformi agli indizj, che si hanno; non sarà parimente lecito di metter in bocca all' inquisito le risposte, il minacciarlo, castigarlo, il fargli promesse od adoperare qualunque altro artifizio, benchè diretto a buon fine, per ridurlo a far una deposizione diversa da quella, ch' egli è disposto a far spontaneamente.

§. 301.

Quando Costituto sommario spetti alla Superiorità politica.

Se il Luogo, ove seguì l' arresto fosse lontano dalla sede del Giudizio criminale, che non vi si potesse tradurre l' arrestato nello spazio di dodici ore; quella Superiorità, cui spetta la vigilanza sul buon ordine, e la sicurezza del luogo, ove seguì l' arresto, dovrà rilevare il costituto sommario secondo la norma suindicata, e far tradurre l' arrestato al Giudizio criminale, trasmettendogli contemporaneamente anche il Protocollo con quegli effetti tutti, che avesse preso in consegna. In questo caso dovrà il Giudizio criminale leggere sull' istante al consegnato quella parte del Protocollo, che riguarda la sua deposizione, interrogarlo se abbia ad aggiungere, o variare alcuna cosa, e rilevare al Protocollo le sue risposte, secondo la forma prescritta ne' §§. 298., e 299.

§. 302.

A quali Superiorità si debba partecipare l'arresto di alcuno ed il suo

Se risulterà, che l' arrestato avesse un domicilio stabile, e che non apparisse d' altronde dalla procedura, che la di lui istanza civile sia informata dell' arresto di esso, il Giudizio cri-

mi-

minale gliene dovrà fare la partecipazione, acciò essa possa dar i necessarj provvedimenti nel caso, che l'arrestato avesse degli obblighi, o incumbenze personali.

suo costituto sommario r

§. 303.

Anche nei casi, ne' quali a norma del prescritto del §. 221. dovrà l'arrestato essere consegnato ad un altro Giudizio criminale, si avrà prima della consegna a costituirlo sommariamente: colla consegna dell' arrestato dovrà eziandio comunicarsi il costituto sommario al detto Giudizio criminale.

§. 304.

Se l'arrestato sarà una persona in pubblico ufficio costituita, un membro di stato ecclesiastico della cristiana Religione, un membro matricolato di qualche Università, o Licèo dello Stato, dovrà il Giudizio criminale, subito dopo il costituto sommario, farne il rapporto alla seconda istanza criminale; sarà obbligo di questa il rendere avvisata la Superiorità, sotto la quale serve l'arrestato, il Vescovo, o il Capo ecclesiastico nella provincia, gli Stati della Provincia, li Direttori dell'Università, o del Licèo.

§. 305.

Se l'arrestato verrà incolpato del delitto di alto tradimento, della falsificazione di Carte di pubblico credito, o di monete, o di un delitto tale, che per la quantità de' complici possa metter in pericolo la pubblica sicurezza, dovrà il Giudizio criminale far subito un rappor-

to

to al Capitaniato del circolo; perchè possa compartire li provvedimenti, che si rendessero necessarj, e a tenore delle circostanze innoltrarne anche il rapporto al Governo.

§. 306.

Quando l'accusato debba essere esaminato a piè libero?

a) Se l'imputazione dell'accusato riguarderà un delitto, il quale secondo la Legge potrebbe esser punito colla pena d'un anno al più,

b) se l'incolpato sarà una persona nota, non sospetta di fuga, e di buona fama, e

c) se non si avrà a temere, che dal rimaner esso in libertà si renda più difficile l'inquisizione; si dovrà risparmiargli la carcerazione, ed incamminare contro di esso l'inquisizione a piede libero; egli dovrà promettere però solennemente al Giudizio criminale di non allontanarsi dal suo domicilio, e di non nascondersi sino a tanto che la pendenza non sia pienamente esaurita.

Capo Quinto.

Delle Carceri.

§. 307.

Prescrizioni a) circa la separazione degli arrestati;

Gli arrestati dovranno tenersi separati non solo secondo il loro sesso, ma ognuno generalmente per quanto sarà possibile dovrà essere chiuso in una distinta carcere. Principalmente dovranno tenersi separati i sospetti di complicità. A questo fine vi dovrà essere presso ciascun

cun Giudizio criminale un sufficiente numero di carceri proporzionato al suo distretto, e corrispondente all'osservanza di queste prescritte separazioni.

§. 308.

b) circa l'interna qualità delle carceri a possibile sollievo de' detenuti.

Ogni Carcere dovrà essere bastantemente lucida, e ventilata, e sarà per lo meno spaziosa in modo, che l'arrestato vi possa camminare. Dovrà esser innoltre asciutta, monda, e costrutta per regola generale in guisa, che la salute dell'arrestato non vi corra verun pericolo, e che non sia esposto ad un patimento maggiore di quello, che si richiede dalla necessità della di lui custodia, e d'impedirne la fuga.

§. 309.

c) circa le necessarie cautele contro la fuga.

Le precauzioni generali da praticarsi per la sicurezza delle carceri, in quanto siano compatibili colla loro situazione, e colle altre circostanze, saranno le seguenti —

a) La finestra per ove passa l'aria, e la luce, non dovrà riguardare una strada pubblica, ma un cortile, o andito, e dovrà esser aperta ad una tale altezza, che nessuno possa dall'esterna parte guardare entro la carcere, nè l'arrestato possa guardare, o corrispondere con gente al di fuori per evitare qualunque abboccamento. All'oggetto poi di prevenire il pericolo della fuga dell'arrestato, o che gli possa essere comunicata veruna cosa, dovrà la carcere essere assicurata medianti strette e solide ferrate.

b) Ove

b) Ove le muraglie non siano bastantemente grosse, od interamente asciutte, dovranno essere foderate di grosse tavole.

c) La porta dovrà essere formata di doppie tavole grosse, munita esteriormente da due lastre di ferro, ben assicurate superiormente, ed inferiormente, e da due toppe ben forti. Nel mezzo della porta vi si dovrà formare una piccola apertura, che possa essere chiusa, ed aperta soltanto dalla parte esteriore, acciò per questa si possa qualche volta procurare alla carcere un libero passaggio dell'aria, e per cui possa il Carceriere in ogni tempo osservare l'arrestato senza aprire la porta.

d) Si dovrà a norma del bisogno fornire le carceri di stuffe: queste però dovranno internamente assicurarsi medianti stanghe di ferro, per impedire la fuga dell'arrestato. Nella stessa maniera si guernirà il cammino; e dovrà pur con ogni cautela tenersi ben chiusa l'imboccatura di esse stuffe.

e) Dovrà esservi un letto di tavole, che servir possa all'arrestato per coricarvisi, ma dovrà esser costrutto in modo, che ove il bisogno il richiegga possa il medesimo esservi legato.

f) Nelle carceri destinate alla detenzione di arrestati pericolosi dovranno trovarsi o pietre del peso di un centenajo almeno, o grossi anelli di ferro incastrati fortemente nella parete oppure nel pavimento, ad ef-

fet-

fetto di potervi in ogni caso incatenare il carcerato.

g) Ad ogni carcere sarà apposto un numero, perchè si possa conservare un'esatto ordine nella assegnazione, nella visita delle carceri, e nell'adempimento delle altre discipline ad esse relative.

§. 310.

Il modo col quale deve essere trattato l'arrestato nella carcere, cioè se abbiasi a lasciar libero dai ferri di giorno, e di notte, se debba esser incatenato soltanto la notte al letto di tavole, se gli si debbano sempre tener incatenati i piedi, od anche le mani, o se abbia ad esser incatenato alla grossa pietra, od all' anello, che esister deve nella carcere, si determinerà dal Giudizio criminale secondo la natura delle circostanze. Il Giudizio criminale dovrà aver presente per regola generale della sua determinazione, che gli arrestati incolpati di un delitto molto grave, che secondo la Legge dovrebb' essere punito colla pena di morte, o col Carcere perpetuo, quelli, che già da più volte soffersero l'arresto criminale, quelli, che avessero tentato di prendere la fuga, debbono essere tenuti in ferri, ed ove il bisogno il richiegga anche legati alla catena. Rispetto poi agli altri arrestati, dovrà il Giudizio criminale prender in esame la gravità del delitto, il peso maggiore, e minore degl' indizj, che militano contro l'arrestato, le di lui qualità fisiche, e morali, e la condotta da

esso tenuta alla consegna fattane al Giudizio criminale. Si dovrà però sempre ritener per norma, che come non si deve ommettere precauzione veruna, che sia necessaria ad impedire la fuga dell'arrestato, così dev' esser egli risparmiato il più possibile, quando possa esser altronde assicurata la di lui persona.

§. 311.

Se durante l'inquisizione, o per le circostanze, che scaturissero dal processo, o dietro i veridici rapporti del Carceriere sui diporti dell'arrestato, si trovasse necessario dal Giudizio criminale di cambiar di tempo in tempo la carcere dell'arrestato, o i mezzi di precauzione, ciò sarà del tutto in di lui facoltà. Si dovrà anzi cambiar il carcere specialmente ogni volta, che due arrestati vicini fossero entrati in qualunque modo in una intelligenza, che riuscir potesse dannosa alle operazioni, e viste dell'inquisizione, o se si scuoprisse, che l'arrestato avesse fatto de' preparativi per la fuga.

§. 312.

d) circa la concessione de comodi compatibili colle necessarie cautele;

Durante l'inquisizione sarà permesso all'arrestato di procurarsi per mezzo delle sue facoltà quel vitto, che più gli aggrada, e di ricever soccorso anche da altre persone, o procurarsi qualche guadagno col lavoro per impiegarlo al miglior suo sostentamento. Soltanto

a) non si dovrà permettergli intemperanza nel mangiare o bere.

b) gli

b) gli si permetteranno soltanto que' cibi preparati nella casa di arresto;

c) non gli si permetterà, che passi alle di lui mani alcuna benchè menoma somma di denaro; ma tutto ciò, che gli perverrà, o dalla sua propria facoltà, o da soccorsi esteri, o dal prodotto de' proprj lavori, dovrà esser immediatamente consegnato al Giudizio criminale, che con questo mezzo lo provvederà del vitto.

§. 313.

e) circa il vitto.

Se l'arrestato sarà privo de' soccorsi accennati nel precedente §., il Giudizio criminale dovrà somministrargli giornalmente pane, acqua, ed una vivanda calda.

§. 314.

f) circa il vestito.

Sarà parimenti permesso all' arrestato per quanto converrà alla di lui situazione di far uso dei proprj abiti, o di provvederne col prodotto delle proprie facoltà, de' proprj guadagni, o di altri soccorsi. Saranno però da praticarsi non solo le cautele già prescritte nel §. 312. rispetto al danaro, ma sarà eziandio d' avvertirsi, che non gli pervenga verun vestito, se prima non sia stato diligentemente visitato dal Giudizio criminale, prevenindo in tal maniera il pericolo di nascoste somministrazioni all' arrestato.

§. 315.

L' indigente riceverà dal Giudizio criminale il vestiario più necessario. In generale trattandosi di arrestati poveri, avrà cura, che gli

abiti seco loro portati non vengano durante l'arresto affatto logorati, per modo, che finito il processo abbiano a trovarsi privi de' necessarj vestimenti. A tal fine si dovranno loro levare quelli, che non sono indispensabili, e serbarsi intanto presso il Giudizio criminale, fattane prima un'esatta specifica, a scanso di qualunque dispersione, o cambiamento.

§. 316.

g) circa il letto;

Se l'arrestato non avrà letto proprio, di cui servirsi nel carcere, sarà tenuto il Giudizio criminale a fornirgli un Pagliariccio, ed una coperta grossa, così detta, *Schiavina*.

§. 317.

h) circa l'occupazione dell'arrestato;

Si concederà all'arrestato di applicarsi a qualunque lavoro manuale, o occupazione combinabile colla qualità dell'arresto, e che non lasci temere, che possa servirsene per procurarsi mezzi di fuga, o di attentato alla propria vita.

§. 318.

Non si accorderà all'arrestato di fumar tabacco, nè di aver lume, o tutt' altro capace di eccitare la fiamma. Gli verrà però somministrato tutto il necessario alla mondezza del corpo.

§. 319.

i) circa il trattamento in istato di malattia.

Se l'arrestato cadrà ammalato, od un' arrestata s'avvicinasse al parto, dovrà il Carceriere farne immediato rapporto al Giudizio criminale, perchè possa sull'istante procurargli l' assistenza consigliata umanità. Si dovrà per tan-

tanto chiamar quel Medico, o quell' Ostetrice destinati a tal incumbenza, non perdendo giammai di vista le necessarie precauzioni contro la fuga.

§. 320.

Se il Medico dichiara, che l' arrestato trovasi in pericolo di vita, si dovrà permettergli che venga assistito dal Sacerdote, o Parroco a questo uffizio già destinato.

k) in pericolo di morte.

§. 321.

Non è permesso a veruno di visitare l' arrestato, e di parlargli, se non colla speciale permissione del Giudizio criminale, ed in presenza di un' ufficiale impiegato nel Giudizio criminale, che intenda la lingua, della quale si vorrà usare. Non potrà parimenti l' arrestato dare giammai notizia di se a qualcuno, o riceverne, fuorchè vocalmente, e per mezzo soltanto del Giudizio criminale.

l) comunicazione cogli esterni.

§. 322.

Il Carceriere costituito dal Giudizio criminale non dovrà mai lasciarsi uscire dalle mani le Chiavi delle Carceri affidategli. Se fosse per qualche tempo impedito, o da altri affari d' ufficio, o da malattia, potrà solo consegnarle a quella persona destinata a tal incumbenza dal Giudizio criminale, che sarà tenuta all' osservanza delle stesse discipline, e degli obblighi spettanti al Carceriere.

m) obblighi del Carceriere.

§. 323.

Se si sarà ordinato di metter in ferri l' arrestato, o di porgli le catene, ciò dovrà eseguir-

si in presenza del Carceriere, e con tutta la precauzione: non potrà servirsi a tal fine d'altri ferri, o catene, fuorchè di quelle, che avranno impresso il nome del Fabbro, che le fece.

§. 324.

Dovrà il Carceriere visitar giornalmente tutte le Carceri, ove esistono arrestati, ed esaminare attentamente i muri, le stuffe, le porte, le finestre, ed i tavoloni per rilevare se vi siano orme di preparativi disposti dall' arrestato per la fuga; come pure dovrà giornalmente osservare e catene, e i ferri per rilevare se vi appajano segni di violenza intentata onde liberarsene. In qualunque caso, che si scoprisse alcuna delle suaccennate circostanze, dovrà subito farne circostanziato rapporto al Giudizio criminale.

§. 325.

Quando si reca il cibo al Detenuto il Guardiano delle Carceri dovrà starvi presente, per invigilare, che in quest' occasione non si somministri al Carcerato di nascosto alcuna cosa.

§. 326.

Quando il Guardiano entrerà in una Carcere; specialmente se vi si troverà un Detenuto ardito, o che per necessità vi si trovassero più Carcerati insieme, dovrà sempre aver seco un Assistente. La presentazione del Carcerato innanzi al Giudizio criminale dovrà parimenti eseguirsi colla stessa cautela. Occorrendo di entrare in una prigione di notte tempo, non sarà

mai

mai permesso andarvi con un lume scoperto, ma dovrà servirsi sempre di una Lanterna.

§. 327.

E' vietato al Guardiano delle Carceri sotto le pene più severe di entrare in colloquio coi detenuti sulle materie, che abbian relazione alle loro circostanze, e al loro delitto, e di accettare il menomo regalo sotto qualsivoglia pretesto; come pure di metter le mani addosso ai medesimi, e far loro alcuna violenza, eccettuato quando venisse da essi loro assalito. Dovrà però indicare subito, e circostanziatamente al Giudizio criminale l'avvenuto, tanto rispetto ai discorsi, quanto sul contegno del Carcerato.

§. 328.

Siccome incumbe generalmente il dovere tanto al Giudizio criminale, quanto al Carceriere di trattare il Carcerato colla maggiore dolcezza possibile, e decenza, risparmiandogli ogni inutile patimento; così al contrario sarà dall'altra parte tenuto anche il Carcerato a condursi con tutta la morigeratezza, prestandosi obbedientemente a tutto ciò, che concerne il buon ordine, e la polizia della Casa d'arresto.

§. 329.

n) in caso di ostinatezza, o restio del carcerato.

Se il diportamento del Carcerato fosse caparbio, o disobbediente, dovrà il medesimo essere punito dal Giudizio criminale in un modo proporzionato al suo fallo, o con bastonate, che non eccedano però il numero di venti — o col digiuno a pane ed acqua per un gior-

no — o coll' imporgli ferri più pesanti — o coll' incatenarlo più strettamente: La correzione però colle bastonate non potrà mai essere ordinata, ed eseguita, se prima il Carcerato non sia stato visitato da un Medico, o da un Chirurgo, dalla di cui ispezione risulti, che la di lui complessione fisica non ne corra pericolo.

§. 330.

o) di attentata fuga;

Se il Carcerato avesse tentata la fuga, dovrà il Giudizio criminale recarsi sull' istante a rilevar i segni, che vi si manifestano, chiederne la ragione, per punirlo immediatamente a tenore delle diverse circostanze, in uno, od altro de' modi indicati nel §. antecedente. In questo caso il numero delle bastonate potrà esser aumentato fino a 50., ed il digiuno potrà esser ordinato per più giorni, ma ripartitamente. Nello stesso tempo si dovranno compartire gli opportuni provvedimenti diretti a prevenire, e a rendere inutili i disegni del Carcerato. Come, e di qual delitto si rendano per altro colpevoli quei Carcerati, che o con scaltrezza, o con violenza tentano reciprocamente la fuga, viene disposto nel Capitolo 27. della prima Sezione.

§. 331.

Sulla procedura accennata nei due §§. antecedenti, dovrassi formare un Protocollo, ed aggiungerlo agli atti rispettivi d' inquisizione dell' Arrestato medesimo.

§. 332.

p) circa la forma del Re-

Il Guardiano delle Carceri dovrà tenere un re-

registro esatto di tutti li Carcerati sottoposti alla sua custodia. Le rubriche di questo Protocollo sono;

Registro dei Carcerati.

a) Il numero sotto il quale seguì la consegna dell'Arrestato. Questi numeri verranno tenuti progressivamente dal principio sino alla fine di ciascun anno. Finito l'anno, quelli che saranno rimasti nelle Carceri, dovranno riportarsi nel registro dell'anno susseguente, secondo l'ordine col quale saranno stati registrati l'anno precedente.

b) Il giorno nel quale fu consegnato l'arrestato.

c) Il nome della Superiorità, che lo avrà fatto arrestare.

d) Il nome, e cognome dell'Arrestato.

e) Il numero della prigione, coll'indicazione delle cautele particolari sotto le quali deve continuarsi il suo arresto.

f) La condotta dell'Arrestato tenuta in Carcere.

g) Il giorno, e la maniera con cui l'Arrestato avrà cessato d'esser in Carcere: se per la di lui morte, o fuga, se per decreto di dimissione, o per sentenza.

§. 333.

Il Giudizio criminale coll'intervento di un Assessore giurato dovrà di tempo in tempo, od almeno una volta il mese visitare improvvisamente le Carceri, e in questa occasione esaminare se i veglianti regolamenti sieno esattamente

q) circa la visita delle carceri;

te eseguiti, correggere le mancanze scoperte, ed ordinare tutto ciò, che potrà contribuire all' introduzione, e manutenzione della sicurezza, della buona disciplina, regolarità, ordine, e mondezza delle Carceri; procurando per quanto sia possibile di raddolcire la sorte de' Carcerati. Si dovrà principalmente in ciascuna di dette visite interrogarli da solo a solo sul trattamento, che loro viene usato dal Carceriere, ed in caso di qualche fondata doglianza, punirlo rigorosamente. Sopra la visita delle Carceri dovrà formarsi un Protocollo, sottoscriversi dal Capo, e dall' Assessore, e conservarsi negli atti d' ufficio.

Capo Sesto.

Del processo ordinario d' inquisizione.

§. 334.

Fine principale della procedura Criminale.

Lo scopo principale di ogni procedura Giudiziaria contro un Incolpato, è di metter in vista la sua colpa, o la sua innocenza, in guisa, che si possa giudicarne colla maggior possibile certezza.

§. 335.

Mezzi legali per arrivare a questo fine.

Perciò dovrà il Giudizio criminale mediante l' inquisizione, rilevare con eguale imparzialità, ed attività tanto ciascuna circostanza relativa al delitto, di cui è imputato l' Inquisito, quanto tutto ciò, che potrà servire alla sua giustifica-

ficazione; e così pure le relazioni aggravanti il delitto, non meno che quelle atte a scemare i gradi della reità; studiandosi di farne risultare una piena prova. Il Giudizio criminale dovrà egualmente proseguire l'inquisizione tanto contro quei delitti, che si palesano nel corso della procedura, quanto contro quelli, che sono stati denunziati al tempo dell' arresto dell' Incolpato.

§. 336.

In quanto dunque il delitto, e la reità dell' incolpato, ovvero ciò che appoggiar possa la sua giustificazione, non fosse già colla procedura prescritta nei Capi antecedenti, stato portato al grado di certezza, dovrà il Giudizio criminale condurre a compimento la regolare inquisizione cogli esami dell' incolpato, e dei testimonj, colle visite giudiziali, col raccogliere i necessarj documenti, e finalmente con tutti que' mezzi, che tendono a mettere le cose nella più chiara luce possibile.

§. 337.

Difesa dell'Inquisito.

Essendo una parte del dovere d' ufficio del Giudizio Criminale di farsi carico nella condotta dell' inquisizione di tutto ciò, che può servire alla difesa dell' incolpato, non sarà per conseguenza al medesimo permesso di chiedere un difensore, nè di domandare la comunicazione degl' indizj contro di esso militanti. Siccome però a norma del §. 292. dovrà esser immediatamente notiziato, in quanto sia necessario, della qualità della sua imputazione, così egli

avrà

avrà anche per tutto il decorso della procedura il diritto illimitato di somministrare tutti i mezzi che crederà opportuni a comprovare la sua giustificazione.

§. 338.

Fini ulteriori dell' inquisizione.

Il fine ulteriore dell' inquisizione è

a) di scoprire i complici, o correi, che abbian presa parte al delitto,

b) di procurare l'indennizzazione a quelli che furono danneggiati, mediante il delitto. Dunque anche sopra di ciò si estenderà l'obbligo imposto al Giudizio criminale dal §. 336.

§. 339.

Regola per il sollecito esaurimento dell' inquisione criminale. Specialmente a) nel caso di delitti, che avranno occasionato un particolar scandalo;

Sarà obbligo del Giudizio criminale generalmente, e specialmente in quelle cause, che avranno occasionato un più grave scandalo nella popolazione, di condurre a termine l'inquisizione, e la compilazione del processo nel periodo di tempo il più breve possibile, che sia però compatibile collo scopo essenziale dell' inquisizione medesima.

§. 340.

b) nel caso di delitti di minor rilievo;

Dovrà parimenti il Giudizio criminale sollecitare principalmente il disbrigo della procedura, ove si trattasse di un' inquisizione sovra delitti leggieri, ed ove il lento corso dell' inquisizione potesse assoggettar l' Inquisito ad una prigionia, la quale avesse a rendersi più grave della pena, che si avrebbe meritato nella sentenza.

§. 341.

c) nel caso di sempli-

Se non vi saranno indizj, che l'Inquisito abbia

bia commesso altri delitti, oltre quello per cui fu chiamato innanzi il Giudizio criminale, e che egli medesimo non abbia confessato altri delitti, oltre quelli di cui sia stato incolpato, non si potrà protrarre il compimento dell' inquisizione, per il sospetto soltanto, che il delinquente sia autore di qualche altro delitto tutt' ora ignoto.

plice sospetto di altri delitti;

§. 342.

Tosto che l'Inquisito si sarà reso confesso di un delitto grave, cui secondo le leggi venga imposta la pena di morte, od almeno quella della prigionia per un decennio, non dovrà esser protratta l'inquisizione per verificare altri delitti minori, qualora questa verificazione esigesse un lungo tratto di tempo, e non si trattasse dell' indennizzazione di un terzo, perchè esclusa dalla natura del delitto, o dall' impotenza del detenuto.

d] nel caso che concorrano delitti maggiori con altri minori;

§. 343.

Quantunque debbansi adoperare i mezzi più serj, ed opportuni per giungere allo scoprimento de' correi, particolarmente quando le circostanze comprovino, che il delitto non abbia potuto commettersi senza la cooperazione di altri delinquenti, o quando consti che l'arrestato fosse associato ad una banda di scelerati, non si potrà giammai interrompere la procedura contro l'arrestato per l'oggetto di scoprire i correi, eccettuato il caso, in cui questi correi medesimi si trovassero già nelle forze, e solamente quando la prova da ricavarsi contro l'arrestato, non si possa conseguire, se non mediante la deposizione de' correi.

e) nel caso de' correi;

§. 344.

§. 344.

f) nel caso di delitti gravi.

In que' delitti, ne' quali la legge decreta la pena di morte, o la prigionia perpetua, ed allora solamente, che importi al bene dello Stato, che si giunga con ogni diligenza allo scoprimento di delitti tutt'ora occulti, o di correi, si potrà ritardare l'ultimazione dell'inquisizione, fin a tanto che le circostanze presentino una fondata lusinga di poter giungere a rilevare li suenunciati delitti, od a scoprirne i correi.

§. 345.

Obbligo di tutte le Autorità di concorrere al sollecito disbrigo del processo.

Il Giudizio criminale è autorizzato per tutte le occorrenze spettanti all'esercizio della sua Giurisdizione criminale di entrare in diretta corrispondenza per mezzo di requisitoriali con ogni podestà politica, e giudiziale; qualunque di esse sarà tenuta di dar pronta mano al Giudizio criminale requirente, e di eseguire *ex Offitio* tutto ciò di cui verrà richiesta, in quanto dipenderà dalla rispettiva sua autorità, riscontrando il Giudizio criminale il più sollecitamente possibile dell'operato sopra la requisitoriale, ed indicando le cause, e le circostanze, dalle quali fosse per avventura stata impedita a prestarvi esecuzione. Se il Giudizio criminale rilevasse da questo canto qualche negligenza, o ritardo, sarà tenuto a farne rapporto al Tribunale superiore, affinchè il medesimo possa per mezzo delle Superiorità, da cui dipende l'Autorità, che si è mostrata negligente, farla costringere al pronto adempimento del suo obbligo, chiederne

ne la giustificazione, e punirla a norma delle risultanze. Qualora il Giudizio criminale trascurasse di adempire a questo suo preciso dovere non potrà mai in seguito la negligenza di un terzo servirgli di scusa, o discolpa.

§. 346.

Giornale da tenersi sopra ogni inquisizione.

Sopra ogni arrestato dovrà il Giudizio criminale tener un separato giornale marcato collo stesso N.°, sotto il quale sarà registrato l'arrestato nel Protocollo de' Carcerati eretto a norma del §. 332. In questo giornale, incominciandosi dall'arrestato, dovrà riportarsi di giorno in giorno tutto ciò, che sarà accaduto, che si ha ricevuto, o disposto nel corso dell'inquisizione. Secondo l'ordine cronologico di questo giornale si dovranno conservare nella Cancelleria dell'Ufficio criminale in un ben ordinato fascicolo tutte le requisitoriali, le risposte, li documenti, i Protocolli, e tutto ciò che in qualunque modo aver possa relazione al processo, facendone un esatto elenco.

§. 347.

Anche sopra le inquisizioni incamminate senza che siavi una determinata persona incolpata del delitto, o dove l'Incolpato si fosse sottratto colla fuga, o che si procedesse contro di lui a piede libero; si dovrà sempre tenere il giornale nella suindicata maniera, marcarlo col numero sotto il quale in quest'anno fu incominciata l'inquisizione, e custodire in buon ordine tutti gli atti della procedura.

Ca-

Capo Settimo.

Del costituto ordinario ossia esame articolato dell' incolpato.

§. 348.

Oggetto del costituto ordinario.

Tutto ciò, che l'incolpato nell'esame sommario avrà deposto di relativo al delitto, o in suo favore, od in aggravio proprio, dovrà in quanto non sia già stato rilevato, esser posto in chiaro senza indugio, e nel modo già nei Capitoli precedenti prescritto per l'investigazione del delitto, e verificazione degl'indizj.

§. 349.

Se debbasi sempre assumere oltre il sommario?

Se l'Incolpato avrà già dimostrato nell' esame sommario la sua innocenza, od avrà confessato circostanziatamente il delitto, e che, o la sua giustificazione, o la sua confessione concordi pienamente colle informazioni già assunte per modo, che più non rimanga alcun dubbio sull'esistenza del fatto, e della sua imputazione, sopra i Correi, e sull' indennizzazione; non potrà l'inquisizione esser più oltre prolungata colla ripetizione di superflui esami, ma dovrà esser tantosto ultimata. Nel primo caso si dovrà rilasciare l' innocente, contro la di lui solenne promessa, di non allontanarsi dal luogo del suo domicilio prima che non venga emanata la sentenza; nel secondo dovrà avvertirsi il delinquente, di riflettere alla

sua

sua deposizione, e di produrre tutto ciò, che egli riputerà opportuno alla sua discolpa, il che si eseguirà nel modo medesimo, che verrà quì sotto prescritto nell' ultimazione dell' esame ordinario.

§. 350.

All' incontro se l' affare non trovasi esaurito nell' esame sommario, o perchè l' Incolpato lo rese frustaneo nella maniera accennata al §. 291.; o perchè la deposizione fattavi dall' Incolpato sia a fronte delle altre circostanze oscura, mancante, od insufficiente alla confutazione degl' indizj; o perchè le informazioni in seguito rilevate non si verifichino interamente; o perchè dalla connessione delle circostanze emergano motivi importanti per sospettare, che l' arrestato abbia avuto parte in più delitti tutt' ora occulti, od appartenga a qualche società di delinquenti; si dovrà progredire dal Giudizio criminale al costituto ordinario (ossia esame articolato.)

§. 351.

Preparativi per il costituto ordinario.

Prima d' intraprendere quest' esame dovrà quell' Individuo, che conduce l' inquisizione, prendere in considerazione tutte le circostanze, che scaturiscono dalla anteriore procedura, esaminare con esattezza gli oggetti, che devono porsi in chiaro, e ben riflettere sul modo più confacente per rilevare dall' Incolpato la verità. In seguito con queste viste estenderà in iscritto le domande, onde poter così ben preparato passare all' esame.

§. 352.

Interrogatorj generali.

Gl' interrogatori generali sono que' medesimi, che già furono indicati nel §. 290. Qualora, e in quanto gli oggetti dai medesimi contemplati siansi indubitatamente verificati nell' esame sommario, se ne potrà ommettere in questo la ripetizione. Se però alcuna delle risposte date nell' esame sommario fosse sospetta, o se per il rapporto, che può esistervi con delitti, o indizj già emersi, importasse di aver informazioni più prossime alle circostanze dell' incolpato — de' suoi parenti — del suo modo di vivere — dell' abituata sua società — del di lui domicilio interpolato — de' mezzi della sua sussistenza — della provenienza delle di lui facoltà; si dovranno regolare le interrogazioni in modo, che in seguito si possa pronunciare sopra di lui la sentenza colla maggiore possibile certezza; o che nel caso, ch' egli ricorresse alla negativa, o cercasse con insussistenti mendicate scuse di discolparsi, abbiano a scoprirsi le traccie, e conseguir si possano i mezzi atti a stringerlo più da vicino, ed a convincerlo colle sue proprie deposizioni.

§. 353.

Qualità essenziali caratteristiche sugli interrogatorj speciali.

Gli articoli interrogatorj speciali dovranno formarsi secondo le particolari circostanze di cadaun caso d' inquisizione. Lo scopo dev' essere di ridurre l' interrogato, o a confessare il fatto colle vere sue circostanze; od a poter allontanare l' imputazione contro di lui militante.

Le

Le essenziali avvertenze d'aversi presenti nella formazione degli interrogatorj speciali sono le seguenti —

a) Che ciascun' interrogazione sia pertinente all' oggetto, e nulla siavi introdotto d'inutile, o inopportuno,

b) Che gl' interrogatorj presi in complesso esauriscano pienamente tutte le circostanze appartenenti al fatto, cioè lo scopo, li motivi, che lo avranno determinato, il luogo, il tempo, il modo, i mezzi, la reiterazione; e l' assistenza; e la cooperazione d' altri;

c) Che le domande non siano per avventura dirette a sorprendere l' interrogato con equivoci; o ad inviluppparlo; ma che ciascuna di esse sia concepita con brevità, chiarezza, e sopra una sola circostanza, affinchè l' interrogato la comprenda chiaramente; e vi possa dare una determinata risposta,

d) Che un' interrogazione derivi dall' altra; come appunto si concatenano le idee l' una coll' altra; e come si succedono le circostanze;

e) Che l' interrogazione non contenga, od insinui preventivamente quelle circostanze; che, qualora l' imputato volesse fare una sincera esposizione; dovrebbe egli narrare spontaneamente,

f) Che qualora l' interrogato dimostri nelle sue risposte astuzia, finezza, vengano suc-

cessivamente introdotti nelle interrogazioni quegli indizj o prove, che si avranno contro di lui, in maniera che le interrogazioni diventino sempre gradatamente più stringenti, affinchè l' interrogato abbia con ciò a convincersi dell' inutilità delle sue negative a fronte delle manifeste prove già palesi alla Giustizia. Sarà soltanto necessario di riportarsi espressamente negl' interrogatorj alle prove già acquistate prima, quando esse saranno impugnate dal reo nelle sue risposte. Nel caso di siffatta contraddizione si dovranno oppore all' interrogato le prove contro di esso militanti, nominargli i testimonj, e preleggergli le più essenziali deposizioni fatte da questi ne' loro esami,

g) Che negli interrogatorj tendenti allo scoprimento de' complici debbano comprendersi tutte quelle domande, che possano far conseguire la più esatta descrizione delle loro persone.

Secondo i principj prescritti alli §§. 335., e 336. dovranno

h) dirigersi egualmente gli interrogatorj, a rilevare tutto ciò, che potrà porre in chiaro, e dimostrare, o la piena giustificazione ed innocenza dell' interrogato, o almeno la minore di lui imputabilità,

i) A norma del §. 338. si dovrà far pure entrare negli interrogatorj tutto ciò, che potrà aprire, o agevolare almeno alla parte

§. 371.

Quando si debba chiudere il Protocollo?

Tosto che il Giudizio criminale avrà esaurito quanto è in obbligo di verificare a tenore dei §§. 335., e 336, e che non gli rimarrà speranza di compiutamente integrare ciò, che vi mancasse, dovrà finire l'esame.

§. 372.

Termine d'accordarsi al reo prima dell'ultimo costituto.

Chiuso l'esame si dovrà avvertire il costituito, che gli vengono accordati ancora tre giorni, onde potere riflettere a ciò, ch'egli credesse tuttavia di poter allegare per sua giustificazione, e difesa: scorsi così questi tre giorni, si dovrà nuovamente sentirlo una volta, e registrare fedelmente nel Protocollo dell'esame tutto quello, che per avventura egli adducesse, o in via di osservazione, o di ammenicolo, o di prova per sua difesa, o per ottenere una mitigazione della sua condanna; e si dovrà nel registrare a Protocollo queste nuove deduzioni, osservare fedelmente quanto è prescritto ne' §§. antecedenti rapporto alla legatura, e sottoscrizione del Protocollo. Questa prescrizione si osserverà anche nel caso, che a norma del §. 349. l'esame sommario si fosse chiuso in forza della confessione dell'arrestato.

§. 373.

Annotazione d'ufficio sulla costituzione fisica e morale dell'inquisito.

Il Giudizio criminale dovrà aggiungere nello stesso Protocollo d' inquisizione tutto ciò, che avrà rimarcato durante l' inquisizione sulle qualità fisiche, e morali dell'arrestato, in quanto questi rilievi possano influire sulla pronunzia o sull' esecuzione della sentenza. Dovrà pari-

men-

menti l' arrestato essere visitato da un Medico-Chirurgo, l' arrestata da una Mammana; e la dettagliata loro relazione sulla complessione e sulle forze corporali delle visitate persone, si registrerà negli atti del processo.

Capo Ottavo.

Dell' Esame de' Testimonj.

§. 374.

Quali persone siano da chiamarsi a dare testimonianza?

Egli è dell' essenza di ogni inquisizione il rilevare dalle deposizioni de' Testimonj tutte le qualità proprie, sì intrinseche, che estrinseche di un delitto commesso, e i mezzi praticati, il verificare, o confutare le deposizioni dell' incolpato, il mettere in chiaro la sua reità, o la sua innocenza, la maggior o minor sua imputabilità. Si dovranno perciò esaminare tutte quelle persone le quali, o per mezzo della deposizione di altri Testimonj, o dell' Incolpato medesimo, o dalla natura della cosa, o degli indizj avuti nel decorso della procedura si crederanno informate a poter deporre circostanze, che servano allo scopo dell' inquisizione. Nel caso che la deposizione di un Testimonio non fosse bastantemente chiara, o che in seguito la si trovasse imperfetta, si dovrà nuovamente assumere ad esame un Testimonio acciò rischiari il dubbio, o compia le circostanze mancanti.

§. 375.

§. 375.

Obbligo de' Testimonj di comparire innanzi il Giudizio criminale;

Qualunque Testimonio dovrà fare la sua deposizione vocalmente innanzi il Giudizio criminale. S'egli ricusasse di prestarvisi, dovrà esservi costretto dal Giudizio criminale colla forza giudiziale, con pene pecuniarie, o anche corporali. Nel solo caso però, in cui non potesse il Testimonio per malattia presentarsi al Giudizio criminale, o emergesse qualche altra rilevante causa; dovrà questi ricevere la sua deposizione nella di lui abitazione. Rispetto ai Testimonj sordi, o muti, come per quelli, che non parlassero, che un idioma non conosciuto dal Giudizio criminale, si dovrà attenersi a quanto fu prescritto nei §§. 356., e 357.

§. 376.

Quali persone siano escluse di regola generale dal far testimonianza?

Non si potranno esaminare quelle persone, che al tempo in cui si avesse a ricevere la loro deposizione si trovassero in uno stato, o di corpo, o di mente, che le rendesse incapaci a deporre la verità.

§. 377.

Se debbano escludersi i parenti prossimi dell' accusato?

I consanguinei dell' incolpato in linea ascendente, e discendente, le sorelle, e i fratelli del medesimo, e i loro figlj, e quelli, che gli sono imparentati ancor più da vicino, il conjuge, e quelli che gli sono congiunti per affinità in primo grado, saranno in libertà di far testimonianza, o di rifiutarsi. Tutti questi potranno bensì citarsi innanzi il Giudizio criminale per rilevare in ogni evento la loro deposizione; ma dovranno esser avvertiti espres-

sa-

samente della libertà loro accordata dalle Leggi di potersi astenere dal deporre la loro testimonianza, e questo avvertimento dovrà registrarsi al Protocollo. Non potranno però le persone suindicate esimersi dal deporre la loro testimonianza nel solo caso, che si tratti di un delitto di lesa Maestà, o di alto tradimento dello Stato, e che possansi fondatamente attendere dalla loro deposizione, indizj, e lumi per iscoprire più da vicino qualche relazione tutt' ora ignota.

§. 378.

Da qual giudizio debbansi esaminare i Testimonj.

I Testimonj dovranno generalmente esaminarsi da quel Giudizio criminale, nel di cui Distretto essi si troveranno. Se il Testimonio si trovasse nel Distretto di un altro Giudizio, dovrà il Giudizio criminale inquirente dirigerglisi con requisitoriale perchè venga esaminato il Testimonio, trasmettendogli li rispettivi Articoli interrogatorj, ed unendovi contemporaneamente sull' oggetto dell' inquisizione quella informazione, che possa essere necessaria per abilitare il Giudizio criminale requisito a far rischiarare la deposizione, in quanto le risposte del Testimonio lo esigessero.

§. 379.

Se però il domicilio del Testimonio fosse distante più di due leghe tedesche dalla sede del Giudizio criminale, dovrà assumersi il di lui esame per mezzo della Superiorità locale del Distretto, nel quale si trova il Testimonio. Dovrà quindi il Giudizio criminale nel mo-

modo prescritto dal §. antecedente richiederne direttamente la Superiorità locale , se essa ritrovasi nel circuito della sua Giurisdizione , o richiederne quel Giudizio criminale, nel di cui circuito si troverà la Superiorità del Distretto ove dimora il Testimonio.

§. 380.

Se vertesse un dubbio sulla identità della persona dell'Incolpato , e che per toglierlo di mezzo si rendesse necessaria la ricognizione oculare de' Testimonj , saranno questi obbligati a comparire innanzi il Giudizio criminale presso il quale esiste l'arrestato, qualora però essi non siano più di sei leghe distanti dal luogo, ove è trattenuto l'arrestato . Se i Testimonj si troveranno ad una distanza maggiore dell'indicata, dovrà il Giudizio criminale enunziare il caso alla seconda istanza criminale, affinchè la stessa provveda al modo di poter effettuare la presentazione dell' Incolpato in una maniera, che non sia dannosa nè ai Testimonj, nè all'inquisizione.

§. 381.

Confronto de' testimonj.

Se i Testimonj non fossero concordi nelle loro deposizioni sopra circostanze rilevanti , si dovrà sulle medesime esaminare individualmente ciascuno di essi in confronto l'uno dell' altro ; e le loro deposizioni si registreranno in Protocollo, contrapponendo l'una all'altra sulla medesima pagina .

§. 382.

Metodo da osservarsi nell'

Per quanto spetta all'esame de' Testimonj,

nell'esame de' Testimonj.

agli interrogatorj da farsi loro, ed alla forma colla quale deve esser esteso il Protocollo, si procederà nel modo precisato ai §§. 249., 250. 251., 254., 255., 298., 299., 356., 357., 359., e 370.

§. 383.

Si dovrà pure nella maniera medesima prescritta ne' §§. 254., e 256. per la prima perquisizione far prestare il giuramento sulle loro deposizioni a que' Testimonj, che durante l'inquisizione saranno stati esaminati.

§. 384.

Delle persone, cui non si può far prestare il Giuramento.

Alle persone in seguito descritte, non si potrà fare prestare il giuramento,

a) Tutte quelle persone, che si sono rese sospette di aver esse medesime commesso il delitto, sul quale vengono esaminate,
b) Quelle, che sono sospette di esserne corree, e complici,
c) Quelle, che sono in istato d'inquisizione, o di condanna per qualche delitto.
d) Tutte quelle, che non hanno per anco compito l'età d'anni quattordici.
e) Che vivessero in grave inimicizia coll' Incolpato, qualora deponessero contro il medesimo:
f) Che avessero già deposte alcune circostanze sostanziali, provate false in appresso, senza che esse possano far constare dell'innocente errore, in cui incorsero.

§. 385.

Per quali attestazioni non si renda neces-

I Certificati ricavati dai registri di nascita, di matrimonj, di morte, ovvero le testimonian-

stanze rilasciate da Ufficj pubblici, o anche da un solo impiegato, che però sia autorizzato all' edizione de' medesimi, ed abbia dichiarato espressamente nel Documento di averlo fatto per dovere, e sotto il giuramento d' Officio, non avranno bisogno d' esser corroborate dal giuramento. Qualora si trattasse però di attestazioni rilasciate da ufficiali non autorizzati benchè estese sopra affari d' Ufficio, dovranno equipararsi agli altri Testimonj. Rispetto alli Periti si osserverà generalmente tutto ciò che fu prescritto nel §. 241.

cessaria la giurata conferma?

§. 386.

Se l' esame dei Testimonj è stato intrapreso in forza d' una lettera requisitoriale, dovrà il Giudizio criminale, o il Giudice locale requisito, ritener presso di se una copia del Protocollo degli esami onde potersi in ogni evento giustificare, e trasmettere l' originale immediatamente al Giudizio criminale, che ne avrà rilasciata la richiesta.

Cautele per la custodia del costituto originale de' Testimonj.

Capo Nono.

Del confronto dell' Incolpato co' Testimonj.

§. 387.

Se i Testimonj avessero deposte contro l' Incolpato circostanze sostanziali, che dal medesimo venissero impugnate, e che esso a fronte di ciò, che gli si fosse rinfacciato a norma del

Quando si faccia luogo al confronto coi Testimonj?

 §. 353.

§. 353. f) persistesse nella sua negativa, senza addurre verun obbietto fondato contro i testimonj, e le loro deposizioni, dovranno confrontarsi i testimonj personalmente coll' Incolpato.

§. 388.

Qualora le deposizioni de' testimonj già manifestate all' Incolpato, sulle quali fosse stato redarguito, formassero da se sole una prova legale, ed egli non domandasse il confronto con essi testimonj, dipenderà dal discernimento del Giudice inquirente, l' intraprenderlo o l' ommetterlo.

§. 389.

Ove debbasi eseguire.

Il confronto di regola generale dovrà eseguirsi presso quel Giudizio criminale innanzi il quale pende il processo d' inquisizione. Se però la comparsa del Testimonio avanti al Giudizio criminale soggiacesse per la lontananza a troppo grave difficoltà, si dovrà indicare il caso alla seconda istanza criminale, e questa dovrà provvedere in modo, che, o venga indennizzato il Testimonio, ossia l' arrestato tradotto colle opportune cautele in un luogo, che riesca a portata per la verificazione del confronto.

§. 390.

Se il Testimonio, o per essere complice dello stesso delitto, o per qualunque altro misfatto, si trovasse detenuto presso un altro Giudizio criminale, dovrà il Giudizio inquirente prender gli opportuni concerti col Giudizio, che lo ritiene in carcere, affinchè gli sia presentato sotto la necessaria custodia.

§. 391.

§. 391.

Qualora si trattasse del confronto di un complice si dovrà prima di confrontarlo cerziorarsi dietro un' espressa domanda, se esso possa, e voglia confermare la sua testimonianza in faccia dell' Incolpato.

Preparativi per il confronto.

§. 392.

Prima d' intraprendere il confronto, si dovrà ammonire nuovamente l' Incolpato di desistere dalla negativa, per evitare di vedersi confrontato con Testimonj, che sapranno sostenergli in faccia la verità.

§. 393.

Metodo da tenersi nel confronto.

Se malgrado l' ammonizione fattagli l' Incolpato si mantenesse tuttavia negativo, si dovrà chiamare il Testimonio, e qualora il medesimo avesse di già prestato il giuramento, si dovrà ricordargliene l' importanza. Non sarà necessario far ripetere al Testimonio tutta l' intera deposizione da esso precedentemente fatta, ma basterà riassumere punto per punto le circostanze principali, che direttamente aggravano l' Incolpato. Dopo che il Testimonio avrà confermato il primo punto, si dovrà tosto interpellare l' Incolpato se abbia qualche eccezione ad opporre contro la persona del Testimonio, o contro la sua deposizione; in seguito nella ripetizione degli altri punti non avrà ad interpellarsi il Reo se non, se abbia qualche eccezione contro il detto del Testimonio. Se l' Incolpato non ne adduce di veruna sorte, o ne adduce alcuna, che non sia fondata, si dovrà

proseguire il confronto, fino che vi resta qualche circostanza aggravante.

§. 394.

Metodo di registrare a Protocollo il confronto.

Tutta questa procedura verrà inserita nel Protocollo degli esami, come una continuazione di esso. Ciò che il Testimonio avrà deposto in faccia dell'Incolpato, e ciò che l' Incolpato vi avrà replicato si dovrà registrare in Protocollo, contrapponendo l'una all'altra deposizione sulla stessa pagina, e si annoterà ad ogni punto il contegno tenutosi tanto dal testimonio, quanto dall' Incolpato.

§. 395.

Se saranno più Testimonj da confrontarsi coll'Incolpato, il confronto si farà con ciascuno separatamente.

Capo Decimo.

Della forza legale delle prove.

§. 396.

Fondamento di una legale decisione.

Portatasi l'inquisizione al termine per poter passare alla sentenza, dovrà il Giudice prender in esatta considerazione tutte le prove, che ne risultano. Nel giudicare si può ritener per vero soltanto ciò, che legalmente è provato.

§. 397.

Prova legale dell' innocenza.

Si riterrà legalmente provata l' innocenza dell'Incolpato, quando gli indizj contro di esso

so militanti verranno per modo snervati, che non vi rimanga verun motivo di dubbio.

§. 398.

All' incontro la confessione propria dell' Incolpato formerà una prova legale del delitto, che gli stà a carico.

Prove legali della colpa. I.) la confessione.

§. 399.

La confessione però dovrà avere le seguenti qualità,

Requisiti di una legal confessione.

a) che l'Incolpato l'abbia fatta nell' esame avanti il Giudizio criminale, o ve l'abbia almeno confermata,

b) che la deposizione sia stata fatta quando si trovava in uno stato di mente perfettamente libera,

c) che la confessione non sia stata esternata con equivoche espressioni, o con semplici gesti, ma con parole chiare, e determinate,

d) che la confessione non sia concepita in un modo puramente affermativo della proposta interrogazione, ma che consista in un racconto proprio dello stesso Incolpato,

e) che la confessione si accordi colle qualità, che sopra le circostanze del delitto sono già state verificate.

§. 400.

Una confessione accompagnata da questi requisiti non scemerà nulla della forza attribuitale dalla Legge, se non fosse ben anche più possibile di pienamente investigare il fatto confes-

fessato in tutte le sue circostanze; ma basterà, che ne siano rilevate alcune, che confermino la realtà del delitto commesso; e che non apparisca cosa alcuna, che possa render dubbia la verità della confessione. Se poi fosse assolutamente impossibile l'ottenere, oltre la confessione, un'orma ulteriore del commesso delitto, la sola confessione non avrà giammai forza di una prova legale.

§. 401.

La confessione, che contra il prescritto dalla Legge fosse stata estorta medianti promesse, minaccie, violenze, o altri simili illeciti mezzi, non potrà mai formare una prova legale. Ma se in appresso l' Arrestato libero da ogni somigliante illecita influenza, e sicuro di non averla più a temere, deponesse la confessione medesima, e fosse corredata con tali circostanze di fatto, che s' accordassero colla verificazione giudiziale rilevata sulla qualità del delitto, e che non potessero essere altrimenti note all'Arrestato, se non fosse egli stato realmente l'autore del delitto; questa confessione avrà la forza di una prova legale.

§. 402.

La prova della confessione non verrà punto scemata dalle successive negative, o ritrattazione dell'Arrestato, se non qualora egli faccia constare di un motivo degno di fede, che lo abbia indotto a deporre il falso, o adduca circostanze tali, dalla di cui verificazione il Giudizio inquirente abbia a dubitare fondatamente della verità dell' antecedente confessione.

§. 403.

§. 403.

II.) Le deposizioni de' Testimonj.

Requisiti d'una deposizione legale de' Testimonj.

Acciò la deposizione de' Testimonj far possa una prova legale, vi dovranno concorrere i seguenti requisiti,

a) dovrà esser ingenua, e non messa ad arte in bocca al Testimonio, mediante intelligenza, istigazione, stravolgimento di parole, corruzione, e premio, nè estorta con minaccie, o violenza,

b) dovrà contenere chiaramente, e determinatamente il fatto, o la circostanza, della quale sarà per confermarne la verità,

c) dovrà esser fondata sulla propria, e certa scienza del Testimonio, e non sull' udito, o sul detto altrui, su congetture, sulla verosimiglianza, o qualunque altro raziocinio,

d) dovrà esser giurata,

e) tanto le relazioni personali del Testimonio, quanto il tenore della sua deposizione, non dovranno prestare alcuna occasione a qualche dubbio, o sospetto, che imparzialmente esaminato potesse scemare la credibilità della deposizione.

f) La deposizione de'Testimonj dovrà concordare con tutto ciò, che fu giudizialmente rilevato, in guisa che non appaja alcuna contraddizione sulle circostanze almeno sostanziali.

§. 404.

In quanto la deposizione d'un solo Testimonio

Per formar una prova legale di regola generale si richiede la deposizione di due Testimonj: Si eccettuano però i casi seguenti.

a) Se

nio possa fa e una prova legale?

a) Se non si potrà ottenere la prova del fatto altrimenti per provare la qualità del delitto, basterà la deposizione di quello, a danno del quale fu commesso,

b) l'importo del danno cagionato col delitto, in quanto si tratti del risarcimento, potrà legalmente provarsi anche mediante la testimonianza del danneggiato, o di quello in di cui custodia si trovava l'oggetto del danno, se anche si realizzasse l' effettiva indennizzazione, e soddisfazione.

c) Per procurarsi quella verificazione di fatto sulle circostanze del delitto voluta, onde rendere legalmente provante la confessione dell' Incolpato, basterà la corrispondente deposizione di un Testimonio.

§. 405.

Tutto ciò, che sarà sato registrato al Protocollo degli esami o dal Giudizio criminale, o da qualche altra Superiorità, e riguarderà una procedura d'Ufficio connessa coll'inquisizione, dovrà aversi per legalmente provato: ma l'attestazione, o testimonianza isolata di un Impiegato criminale fatta sopra circostanze presentatesi nel decorso dell'inquisizione, dovrà esser equiparata alle altre testimonianze, eccettuato il caso contemplato dal §. 385.

§. 406.

I documenti pubblici, de' quali si parla nel §. 385., faranno generalmente una prova legale di ciò che contengono, eccettuato il caso, in cui l'autore di un tal documento ritraesse

se utile dal medesimo, o si esonerasse da qualche responsabilità, o danno, e per conseguenza avesse interesse nell' esito dell' inquisizione.

§. 407.

Nei casi, ne' quali la legge richiede la testimonianza di un perito, il di lui Giudizio, se verrà pronunciato giusta la forma prescritta, sarà una prova legale sopra ciò che sarà risultato dalla perizia.

§. 408.

Mezzi di convinzione.

Se l' Incolpato nega il delitto imputatogli potrà essere convinto o diretamente colle prove per mezzo de'testimonj, o mediante il concorso delle circostanze.

§. 409.

Requisiti della convinzione per mezzo della prova per Testimonj.

Per convincere l' Incolpato mediante la prova testimoniale, vi si richiede la deposizione conforme di due Testimonj giurati, che entrambi al tempo del commesso delitto abbiano compiuta l'età di anni 18., che essa sia fatta di propria, e certa scienza, e come fu prescritto al §. 403., che la loro deposizione si riferisca immediatamente al delitto commesso dall' inquisito, e che i Testimonj, caso che fosse stato ordinato il confronto, abbiano confermata la loro deposizione in faccia all'Incolpato, senza che, o dalla giustificazione di esso, o dal rimanente dell'inquisizione sia scaturito motivo alcuno di dubitare della loro fede.

§. 410.

In quanto sia legale la convinzione per

Le deposizioni de' complici potranno esse pure formare una prova legale della convinzione dell'

per mezzo della deposizione de' correi?

dell'Incolpato, quando due complici faranno una concorde deposizione sul delitto da essi commesso unitamente all'altro correo, e che avranno non solo ripetuta nel confronto giudiziale la loro deposizione in faccia all' Incolpato correo, ma l'avranno anche confermata sopra domanda espressa da farglisi in questi casi dopo che sarà loro stata intimata la condannatoria sentenza. Dovranno però queste loro deposizioni contemporaneamente

a) essere accompagnate dai requisiti specificati nel §. 403. a, b, c, e, f.

b) le loro risposte dovranno andar perfettamente concordi con quelle domande, che concernono le circostanze speciali del loro comune delitto, sulle quali loro non era possibile il prevedere prima dell'arresto, di dover essere interrogati,

c) le deposizioni di essi dovranno essere confermate con prove chiare e determinate sopra ciascuna delle circostanze sostanziali che aggravano i complici medesimi per modo, che un Giudice imparziale non possa assolutamente sospettare, che la loro deposizione proceda da qualche intelligenza preventivamente passata, o dubitare in modo alcuno della verità della loro deposizione.

§. 411.

Sotto le medesime cautele si potrà legalmente convincere l' Incolpato anche colla sola deposizione di un testimonio giurato, avente gli al-

altri caratteri voluti dalli §§. 403, e 409., e con quella di un complice, che vi sia conforme, e che abbia i requisiti del §. 410.

§. 412.

III. Pruova, che nasce dalla combinazione delle circostanze.

Affinchè un delinquente negativo possa esser convinto legalmente colla prova nascente dal concorso delle circostanze si dovranno verificare congiuntamente gli estremi seguenti.

I. Dovrà essere legalmente provata l' esistenza del fatto, e che questo sia stato accompagnato dalle determinate sue circostanze. Se dunque non sarà possibile di provare pienamente il fatto con tutte le sue circostanze, non avrà pur luogo la convinzione nascente dal concorso di circostanze.

II. Dalla combinazione delle relazioni rischiarate mediante l' inquisizione dovrà scaturire un sì stretto, e chiaro rapporto fra la persona incolpata, e il delitto commesso, che secondo almeno il corso naturale e consueto delle umane azioni riesca impossibile il credere, che un altro, fuorichè l' incolpato medesimo, possa essersi trovato in una occasione sì vicina, in una tale situazione, o posizione, ed in questa precisa determinazione.

III. Ove si tratti di un omicidio, o lesione corporale d' altra sorte, dovrà chiaramente constare dall' inquisizione della preesistenza dell' odio, inimicizia, gelosia, ira, sdegno, o somigliante veemente passione no-

nodrita dall' Incolpato contro la persona o uccisa, o lesa; della precedente minaccia di morte, o di ferite, o almeno dell' esternato desiderio per parte dell' Incolpato, sia per avidità di guadagno, o per qualunque altra vista di privato interesse, o per rimuoversi un qualche impedimento. Oltre tutto ciò dovranno concorrere, e provarsi legalmente contro l' Incolpato almeno due delle quì sotto espresse circostanze; cioè

a) che l' uccisione, o lesione siasi commessa con uno strumento posseduto in quel tempo dal solo Incolpato,

b) che l' Incolpato sia stato veduto nel luogo del commesso delitto, e in quell' epoca precisa, senza che egli possa con verisimiglianza dimostrare un altro affare, o causa, che ve lo abbia condotto,

c) che dopo la divulgazione del delitto abbia l' incolpato senza qualche altro plausibile motivo presa la fuga, o siasi tenuto nascosto,

d) ch' egli sia stato sorpreso con strumenti atti a commettere il delitto scopertosi, de' quali egli non fosse per altro solito servirsi,

e) che precedentemente al delitto siasi esso veduto celato, o come in aguato nel luogo solitamente frequentato dall' ucciso, o dal ferito,

f) Che sianglisi scoperti, o nella persona,

o ne'

o ne' vestimenti, de' contrassegni del commesso delitto; o della resistenza da esso incontrata nel commetterlo,

g) Che siasi ritrovato presso l' Incolpato, o che in seguito nella fuga abbia gettato qualche cosa, che fosse presso dell' ucciso, o ferito, allorchè fu commesso il delitto.

Se sarà provato legalmente nel processo il contrario di ciò, che sarà stato addotto dall' Incolpato per giustificarsi, e per ismentire gli indizj contro di lui militanti, e che perciò la sua giustificazione si renda apertamente falsa, basterà per convincerlo anche una sola delle quì rimarcate circostanze.

IV. In delitti di altra specie dovrà chiaramente risultare dall' inquisizione, che l' Incolpato sia una persona riputata capace a commettere il delitto, che gli viene imputato, o per essere già stata altre volte criminalmente inquisita, e non dichiarata innocente, o per non essere in grado di additare qualche mezzo onesto, onde ritragga la di lui sussistenza, o perchè abbia vissuto in compagnia, e famigliarità con delinquenti famigerati.

Oltre di ciò dovranno concorrere, e provarsi legalmente contro l' Incolpato, due almeno delle quì appresso rimarcate circostanze,

a) che siansi trovati presso di lui, o nella sua abitazione, o in qualche ripostiglio ad

ad esso accessibile, strumenti atti a commettere il delitto, che gli viene attribuito, e che siano affatto superflui al suo stato, ed estranei alla sua professione,

b) che presso di lui, o nella sua abitazione, o in qualche luogo di deposito, o ripostiglio, da esso trascelto, siansi trovati oggetti di qualunque sorte, o vestigj del delitto,

c) nel luogo ove sarà stato commesso il delitto, o prima, o dopo, o nel tempo, che fu commesso, siasi veduto l'Incolpato entrar di soppiato, o sortirne, o tenervisi appiattato,

d) che dopo essersi divulgato il delitto egli abbia presa la fuga, o siasi altrimenti nascosto senza che vi fosse determinato da altro plausibile motivo,

e) che l'Incolpato siasi rivolto ad un artefice, od a chiunque esercita arte meccanica, perchè gli faccia un lavoro non consentaneo a qualche altro lecito uso, e non corrispondente alla sua professione, ma inserviente alla esecuzione dell'imputatogli delitto.

f) Si trovino riscontri del delitto commesso, o lavori fatti di mano dell'Inquisito per esercitarsi nel delitto,

g) che tutto il di lui esteriore nel sembiante, nelle armi, ne' vestimenti convenga esattamente colla descrizione fattane da quello, a di cui pregiudizio fu commesso il

il delitto, o dalle persone, che vi fossero state presenti.

Se sarà legalmente provato, che la giustificazione dell' Incolpato sopra gli indizj contro di esso militanti, sia falsa, allora potrà in qualunque specie di delitto bastare per la convinzione una sola delle quì marcate circostanze, nel modo appunto, come si è detto di sopra parlando del delitto di omicidio, e lesione corporale.

§. 413.

Prova in caso del negato dolo.

Se l' Incolpato confessasse bensì il fatto, ma negasse però di avervi avuto un reo disegno, si dovrà esaminare, se dalle circostanze rilevate nell' inquisizione emerga, che il fatto sia accaduto repentinamente, ovvero se il Reo abbia impiegato de' mezzi per prepararsi al fatto, o abbia procurato di allontanarne gli impedimenti. Nel primo caso potrà aver luogo la sua discolpa, in quanto il male accaduto, non dovea secondo il corso naturale delle cose derivare necessariamente dall' azione dell' Incolpato; nel secondo caso poi, cioè, se l' Incolpato avrà preparato l' occasione, ed i mezzi per eseguire il fatto, dovrà ritenersi convinto anche della reità del disegno, eccetto, che scaturissero dall' inquisizione circostanze tali, che ragionevolmente dinotassero nell' Incolpato una diversa intenzione.

§. 414.

Valutazione delle prove.

Si dovrà ritenere per norma generale, che non si ha a considerare una prova per se so-

la, ed isolatamente, ma dovrà misurarsene il peso in complesso, ed in combinazione con tutte le altre risultanze del processo d'inquisizione. Però a misura che l'imparzialità delle deposizioni testimoniali si rendesse dubbia a cagione delle relazioni personali, o che la fede di qualunque altra prova, venisse diminuita da risultanze opposte, perderà anche la prova del suo valore, e della sua forza, ed una prova per tal modo indebolita non potrà più essere ritenuta come prova legale.

Capo Undecimo.

Della Sentenza.

§. 415.

Quando si debba pronunciare la sentenza?

Compiuta l'inquisizione, dietro la quale alcuno sia stato citato a render conto di un delitto imputatogli, si dovrà sempre pronunciare una sentenza.

§. 416.

Qual Giudizio la debba pronunciare?

Quel Giudizio criminale, cui spetta la procedura contro la persona incolpata di un delitto, dovrà anche pronunciare sovra di essa la sentenza.

§. 417.

La Sentenza dovrà pronunciarsi in una sessione regolare del Giudizio criminale, e previa la dovuta deliberazione.

§. 418.

§. 418.

La sessione del Consesso criminale dovrà esser composta almeno da tre persone dichiarate abili dalla superiore istanza criminale a giudicare le materie criminali, e da due Assessori giurati con un Cancelliere.

Formazione del Consesso Criminale.

§. 419.

Qualunque Giudizio criminale, che non sia a portata di radunarsi in Consesso nella forma sovra prescritta potrà prevalersi della facoltà di trasmettere gli atti dell' inquisizione al Giudizio criminale della Capitale della Provincia, o ad un altro Giudizio criminale della Provincia medesima, che sia composto secondo il prescritto dal §. precedente, affinchè dall' uno, o dall' altro di detti Giudizj criminali si pronuncii la sentenza in nome del Giudizio criminale, che avrà trasmessa l' inquisizione.

§. 420.

Quegli, che avrà colla persona dell' Incolpato una relazione tale, che in una causa civile basterebbe a rendere la di lui testimonianza non irrefragabile contro, o a favore della persona medesima, non potrà pure venir ammesso al Consesso criminale.

§. 421.

Non si dovrà ommetter alcuna diligenza per passare al più presto possibile alla deliberazione, ed alla pronuncia della sentenza, e questa dovrà per regola emanare nell' intervallo di giorni 8. da computarsi dall' epoca dell' ultimazione dell' inquisizione. Sulle inquisizioni impor-

Termine per la deliberazione.

tanti, e voluminose si potrà estendere il termine a 30. giorni.

§. 422.

La sessione per deliberare sulla inquisizione, e pronunciare la sentenza dovrà sempre tenersi in un giorno di lavoro, nelle ore della mattina, ed in un Consesso regolarmente adunato dal Giudizio criminale. Il voto trasmesso in iscritto da un assente non avrà alcun valore.

§. 423.

Ordine nel proporre il processo.

Nella deliberazione dovrà servire di guida il giornale, di cui si è parlato al §. 346. Si dovranno leggere nella sessione tutti li Protocolli, e le altre Carte secondo il loro intiero contenuto, e collo stesso ordine come saranno sopravvenute nel corso dell'inquisizione, restando vietato il farne un estratto. I votanti saranno obbligati a prestar esatta, e continua attenzione per esser a portata di dare sopra il complesso della cosa, un voto ben fondato, e conforme al dettame della loro coscienza. Se si rilevasse una mancanza nell' inquisizione, che impedisse la pronuncia di un accertato giudizio, dovranno darsi immediatamente i necessarj provvedimenti per la relativa emenda.

§. 424.

Regole per una giusta Votazione.

Ognuno, che deve pronunciare il suo voto, deve ricordarsi, che non il proprio arbitrio, ma la sola Legge determina ciò, che è giusto; che l'applicazione della Legge al fatto, alla persona, ed alle prove costituir deve la sentenza; che l'innocente non dee giammai soffrire; e

che

che il colpevole stesso non dee trattarsi con rigore maggiore di quello, che vien dalla legge prescritto; ma che è altresì importante essenzialmente alla comune sicurezza, come prospera base della civile società, che i delitti vengano puniti, e che perciò rimane violata la giustizia tanto con una malintesa pietà, quanto con un indiscreto, ed incompetente rigore.

§. 425.

Modo di rilevare i voti, e di formar la sentenza.

L' Assessore destinato alla relazione da farsi in Consesso, dovrà leggere il suo voto già d' innanzi preparato in iscritto, ed il Capo, che vi presiederà, dovrà indi raccogliere gli altri voti. Il cancelliere dovrà registrare esattamente in Protocollo ogni voto colle ragioni rispettive. La sentenza si formerà colla pluralità de' voti. Il Capo che presiede al Consesso non ha che un solo, e l' ultimo voto, che sarà decisivo della sentenza nel caso di parità degli altri voti preceduti. Se in caso di parità di voti il Capo che presiede esternasse una terza opinione, si pronuncierà la sentenza dietro l' opinione di que' votanti, ai quali più si avvicina l' opinione del Capo. Se poi questa opinione del Capo fosse dall' uno, e dall' altro de' pareri de' votanti totalmente diversa, dovranno raccogliersi nuovamente i Voti, e se anche dopo questo esperimento non ne risultasse una pluralità per alcuna delle opinioni, dovrà seguirsi nella sentenza l' opinione di que' Votanti, che avranno proposto il parere più mite.

§. 426.

Contenuto della sentenza in genere.

Nella sentenza criminale dovranno esprimersi le seguenti indicazioni.

I. Il nome, e cognome dell' Incolpato, ed anche il soprannome, sotto il quale fosse comunemente noto, o venisse distinto in qualche truppa di malviventi.

II. La denominazione dei delitti sui quali verserà la sentenza, dovendosi precisare se siano stati soltanto intentati, o se si tratti soltanto di correità, e complicità, e partecipazione. La denominazione del delitto si dovrà fare in pochi cenni, senza una dettagliata descrizione del fatto, e colle espressioni adottate dalla legge in guisa però, che le diverse specie contenute nella Nozione generale di un delitto siano espresse colle medesime distinte denominazioni usate dalla legge, nel caso che questa gli desse una denominazione propria, e distinta.

III. Il giorno in cui l'Incolpato sarà stato costituito dal Giudice criminale per la prima volta; quello in cui sarà stata ultimata l' inquisizione; quello in cui verrà proferita la Sentenza.

IV. Il tenore preciso della sentenza, nella quale verrà determinato

a) Se l'Incolpato venga dichiarato innocente, o colpevole, o se venga assolto dall' istanza;

b) La quantità in cui verrà condannato il Reo

Reo per la rifusione del danno; o se sia riservata l'azione al danneggiato;

c) Se il sentenziato debba portare il peso delle spese criminali, o ne sia assolto.

§. 427.

Condizione, e tenore della sentenza a) assolutoria.

Se il Giudizio criminale avrà trovato, che l'Incolpato siasi interamente spurgato dagl' indizj, e che dall'inquisizione siasi resa manifesta la di lui innocenza, si dovrà esprimere nella sentenza, che l'Incolpato viene assolto dal delitto imputatogli, e che è riconosciuta la di lui innocenza.

§. 428.

b) assolutoria dall' istanza,

Se dagli atti dell' inquisizione non apparirà una prova legale, che l'Incolpato sia l' autore del delitto commessosi, ma che vi siano fondamenti, che lo rendano soltanto verisimile, si dovrà concepire la sentenza colla formola seguente „ si dichiara sospeso il processo per difetto di prove legali. „

§. 429.

c) condannatoria,

Se l'incolpato verrà in forza di prove legali riconosciuto reo di uno, o più delitti, si dovrà commisurare la pena con legale riguardo ai rapporti del fatto, dell' autore, delle circostanze aggravanti, e mitiganti. Indi si dovrà nella Sentenza esprimere la determinata condanna, e perciò in casi di pena del carcere il grado, il tempo della durata, come anche l' aggiuntavi eventuale esacerbazione, la privazione della nobiltà, o l' esilio, con tanta chiarezza, che nella esecuzione della stessa sentenza nascer non possa il menomo dubbio.

§. 430.

specialmente quando importa la pena di morte.

Non potrà la pena di morte venir inflitta nella sentenza, che nel caso, in cui il delitto, pel quale la Legge prescrive la pena di morte, sia legalmente provato, o colla confessione del Reo, o con testimonianze corroborate dal giuramento, e che insieme sia legalmente provata la sussistenza del fatto con tutte le circostanze rilevanti. Se la sussistenza del fatto non sarà in tal guisa provata, o se l'Incolpato sarà stato convinto legalmente col mezzo soltanto della deposizione de' complici, o del concorso delle circostanze, non potrà esser condannato tutt' al più, che alla pena di venti anni di prigionia.

§. 431.

Così pure nel caso, che il Delinquente all' epoca del commesso delitto non avesse peranco compiuta l'età di anni venti, o che dal tempo del commesso delitto fossero decorsi venti anni, e concorrano le circostanze precisate nel §. 208., in luogo della morte si pronuncierà la pena del duro carcere da' dieci a' vent' anni.

§. 432.

Protocollo della sentenza, e sua spedizione.

La sentenza che risulterà adottata a pluralità di voti, dovrà dettarsi letteralmente al Protocollo dal Presidente. Il Cancelliere ne farà immediatamente la spedizione, e tutti i membri del Giudizio criminale la sottoscriveranno.

§. 433.

Quando la sentenza debba innoltrarsi al Tribunale su-

Se l'inquisizione avrà avuto per oggetto uno de' seguenti delitti, cioè, di alto tradimento, sedizione, tumulto, pubblica violenza, abuso del-

della magistratura, falsificazione di Carte di pubblico credito, o delle monete, perturbazione del Culto religioso, omicidio, duello, appiccato incendio, rapina, o ajuto prestato ai delinquenti, siano questi delitti stati soltanto intentati, siansi consumati, qualunque fosse la sentenza adottata dal Giudizio criminale, dovrà sempre rimettersi prima della pubblicazione alla superiore istanza criminale.

superiore, prima della pubblicazione, a) per l' importanza del delitto,

§. 434.

La sentenza condannatoria in un delitto di frode, nel quale concorrano le circostanze marcate nel §. 178. lett. a, b, d, o l'oggetto sorpassi la somma di mille fiorini, dovrà parimenti trasmettersi al Superiore Giudicio criminale.

§. 435.

Negli altri delitti si dovrà sottomettere la sentenza al superior Giudizio criminale soltanto ne' casi,

a) che la condanna si appoggi alla legale convinzione del reo negativo,
b) che la pena del carcere oltrepassi gli anni cinque, o
c) che venisse inasprita la pena legale coll' esposizione del Reo alla Berlina, col di lui esilio, o
d) col bastone.

b) per li mezzi coi quali vien provato, o c) per l' importanza della pena, che vien inflitta.

§. 436.

Nei casi precisati nei tre precedenti §§. si dovrà trasmettere al superior Giudizio criminale, insieme colla sentenza adottata, anche il giornale dell' inquisizione, con tutti gli atti e col

Metodo, e forma della trasmissione della sentenza al Tribunale superiore.

col Protocollo della deliberazione. I Giudizj criminali lontani dalla sede del Giudizio criminale superiore ne eseguiranno la trasmissione per mezzo della posta nell' ordinario prossimo successivo, annotando nel Protocollo Giudiziale il giorno della fatta consegna. La ricevuta ritirata dall' Ufficio di posta dovrà conservarsi accuratamente dal Giudizio criminale.

§. 437.

Epoca, e metodo col quale il Tribunale superiore deve esaurire il processo inoltrato.

Tosto che saranno pervenuti gli atti al Giudizio criminale superiore, dovrà il medesimo passare alla sollecita deffinizione della causa, perchè ne segua la deliberazione nello stesso termine, che fu prefisso al §. 421. Per quanto riguarda il Consesso, ossia l' aula da radunarsi, l' elaborare la relazione, il proporla in sessione, la deliberazione stessa, la decisiva conclusione, e la spedizione della sentenza, dovrà il Tribunal criminale superiore attenersi al metodo prescritto nelle istruzioni generali alli Tribunali di Giustizia.

§. 438.

Come debba procedere il Tribunale superiore nel caso che scopra nell'inquisizione mancanze essenziali.

Il Giudizio criminale superiore dovrà primieramente rivolgere la sua scrupolosa attenzione sull' ordine tenuto nella procedura. Se si manifestasse in questa alcun sostanziale difetto, che influir potesse sulla formazione della sentenza, si dovranno tosto ritornare gli atti al Giudizio criminale, aggiungendovi la direzione occorrente per il riparo alle scoperte mancanze, ed ingiungendo al Giudizio medesimo, che nell' ulteriore trasmissione degli atti debba dichia-

chiarare — se persista nel primo giudicato, o come intenda adesso di riformarlo? In questo secondo caso il superiore Giudizio criminale prenderà in deliberazione soltanto la mutata sentenza.

§. 439.

Nel caso, che si scoprano mancanze meno essenziali.

Se si venissero a scoprire soltanto difetti di minor rilievo, che non mutassero l'entità dell' affare, si procederà alla decisione sul merito; nella spedizione però si dovrà sempre fare una separata osservazione, in cui vengano espressi i rilievi occorsi sulla procedura, riguardino essi la causa stessa, od anche il semplice ritardo.

§. 440.

Facoltà del Tribunale superiore di riformar la sentenza del primo Giudizio criminale.

Quando segue la trasmissione degli atti processuali al Tribunale superiore criminale per la qualità dei delitti specificati ne' §§. 433. e 434. avrà il medesimo la facoltà di riformare la sentenza proferita dal Giudizio criminale, esacerbandone la pena secondo il prescritto della Legge.

§. 441.

Avrà innoltre la facoltà il Giudizio criminale superiore, tanto quando gli si trasmettono gli atti per il caso contemplato nel §. precedente, quanto per il caso contemplato nel §. 435. di mitigare la sentenza proposta. Questa mitigazione però per causa delle circostanze mitiganti, in quei casi, ne' quali la pena legale dovrebbe determinarsi per regola fra i dieci, e i venti anni; non potrà cadere sul modo del-

della pena, ma soltanto sulla durata, la quale non potrà mai essere minore di cinque anni; come pure ne' casi per i quali la legge prescrive la pena da' cinque a' dieci anni, non potrà mai diminuirsi a meno di due anni. La pena di morte, o di carcere in vita non potrà mai dal Giudizio superiore venir commutata in altre pene meno dure.

§. 442.

Quando si debba proporre la sentenza al supremo Tribunale di Giustizia. a) per l' importanza del delitto.

Ne' delitti di alto tradimento, di abuso della magistratura, e di falsificazione delle carte pubbliche di credito, anche la Criminale istanza superiore non potrà spedire immediatamente la sentenza al Giudizio criminale, ma dovrà innoltrare la sentenza con tutti gli atti processuali al supremo Tribunale di Giustizia per attendere la risoluzione.

§. 443.

b) per la gravità della pena; c) per la difformità delle prime sentenze, d) per la mitigazione.

Negl' altri delitti il superiore Giudizio criminale dovrà sottoporre la propria sentenza cogli atti al supremo Tribunale di Giustizia soltanto ne' casi

a) Ove la sentenza prescriva la pena di morte, o la Carcere perpetua,

b) Ove la sentenza del Giudizio superiore criminale imponga una pena di Carcere, che sia cinque anni più lunga di quella che dettò il Giudizio inferiore,

c) Ove il Giudizio criminale avesse opinato per la dimissione del Reo, ed il Giudizio superiore pronunciar volesse per la di lui condanna,

d) Fi-

d) Finalmente ove il Giudizio superiore opinasse, che il delinquente possa meritare una mitigazione di pena, che ecceda i limiti della facoltà concedutagli.

§. 444.

In que' casi, ne' quali secondo la legge deve essere inflitta la pena di morte, dovrà il Supremo Tribunale di Giustizia insieme colla sua sentenza corredata dagli atti tutti rassegnare i motivi, che per avventura militassero per la mitigazione della pena al Sovrano, cui soltanto spetta il diritto di accordare la grazia.

Capo Duodecimo.

Della pubblicazione, ed esecuzione della Sentenza.

§. 445.

Epoca della pubblicazione della Sentenza, e sua esecuzione.

La sentenza, che non sarà soggetta ad ulterior revisione, dovrà pubblicarsi, ed eseguirsi indilatamente.

Limitazione a) quando vi si oppone la disposizione di mente, o di corpo del Sentenziato.

Se però la persona condannata ad una pena si trovasse al tempo della pronunziata sentenza in uno stato di alienazione di mente, o di grave malattia, od essendo femmina in istato di gravidanza, l' intimazione, ed esecuzione della sentenza dovrà differirsi, fino a che la persona paziente abbia ricuperato l' uso della ragione, o la sanità, o siasi sgravata. Ad una delin-

delinquente gravida si dovrà però intimare la sentenza, e sollecitarne l'esecuzione nel caso, in cui la continuazione dell' arresto fino all' epoca del parto le riuscisse più grave della pena impostale colla sentenza.

§. 446.

b) Quando vi si opponga la di lui condizione.

Si dovrà del pari differire la pubblicazione, ed esecuzione della sentenza, quando il sentenziato

a) fosse un nobile,

b) un membro di stato ecclesiastico della cristiana Religione,

c) un membro degli Stati di una provincia ereditaria,

d) un matricolato di una Università, o Licèo dello Stato.

In questi casi, se anche la sentenza non dovesse innoltrarsi per gli altri indicati rapporti al Giudizio criminale superiore, dovrà essergli trasmessa con tutti gli atti, ed il Tribunale superiore, giusta la rispettiva qualità del sentenziato, parteciperà la notizia del delitto, e della Sentenza emanata al Governo della Provincia, al Vescovo Diocesano, o al Capo ecclesiatico nella Provincia, agli Stati della Provincia, all' Università o Licèo, onde possano darsi le corrispondenti provvidenze per la degradazione del Sentenziato dalla sua dignità, o condizione. Qualora il Tribunal superiore non ricevesse il relativo riscontro entro giorni trenta dall' epoca della fatta partecipazione, dovrà pubblicarsi, ed eseguirsi la Sentenza.

§. 447.

§. 447.

Se il Sentenziato sarà in pubblico Servizio il processo, e la sentenza, di qualunque tenore essa siasi dovrà trasmettersi al Tribunal superiore, e da questo innoltrarsi a quella Autorità, sotto di cui serve il Sentenziato.

Precauzione da osservarsi sentenziando un pubblico Impiegato.

§. 448.

Se la Sentenza dichiara innocente il Detenuto, gli si dovrà farne l'intimazione per mezzo di una persona d' Ufficio il più presto possibile, anche in giorno di Domenica, o altrimenti festivo di pieno precetto, metterlo immediatamente in libertà, semprechè esso in vigore del §. 306. non si trovasse per avventura già a piede libero, e consegnargli una copia della Sentenza giudizialmente autenticata.

Metodo per la pubblicazione, ed esecuzione della Sentenza I) nel caso, che sia diffinitivamente assolutoria,

§. 449.

Se l'inquisizione verrà dichiarata tolta per mancanza soltanto di prove legali, si dovrà presentare l'incolpato innanzi il Giudizio criminale nella mattina del prossimo giorno di lavoro; il Cancelliere dovrà leggergli la sentenza, gli consegnerà di essa una copia, ed il Giudizio criminale, passerà ad ammonirlo seriamente, perchè abbia in futuro una migliore condotta, indi verrà dimesso.

II) nel caso che sia assolutoria dall' istanza,

§. 450.

Se la Sentenza importerà la pena di morte, nella mattina del prossimo giorno di lavoro, quando sia agevolmente fattibile, dovrà da prima intimarsi al delinquente nella Curia criminale, e quindi solennemente pubblicarsi nel mo-

III) nel caso, che sia condannatoria a) specialmente se importa la pena di morte.

modo seguente: Si erigerà a questo fine un palco sulla piazza, ove è situata la casa del Giudizio criminale, vi si dovrà condurre il condannato in ferri, accompagnato dalle Guardie, leggergli dal Cancelliere ad alta e chiara voce un succinto estratto degli atti d'inquisizione a tal'uopo preparato, che contenga in complesso il commesso delitto, e la Sentenza. Vi dovranno essere presenti almeno due Impiegati del Giudizio criminale, e gli si dovrà intimare, che nel terzo giorno susseguente si passerà all' esecuzione della sentenza. Dopo che il Condannato sarà ricondotto alla Casa di Giustizia, gli si dovrà assegnare un Sacerdote in cura d'anime a sua scielta, ma non si permetterà alcun altro pubblico accesso. Nella susseguente mattina del terzo giorno si dovrà eseguire il supplizio, nè potrà essere differito menomamente, o perchè il Condannato non abbia voluto prepararsi alla morte, o per il pretesto, che siasi già incamminata la supplica per il perdono. Le sentenze di morte che verranno eseguite nelle Capitali delle Provincie dovranno pubblicarsi colle stampe, unitamente all'estratto già letto all' atto della pubblicazione della Sentenza, e verranno distribuite tra il popolo nel giorno dell'esecuzione. Il cadavere del Giustiziato dovrà all' avvicinarsi della notte esser levato dal patibolo, e sepolto presso il luogo del supplicio, rimuovendo contemporaneamente il patibolo.

§. 451.

§. 451.

Se la Sentenza stabilirà la pena del Carcere per la durata di oltre cinque anni, dovrà parimenti intimarsi pubblicamente al Condannato nel giorno stabilmente prefisso per queste pubblicazioni. Sarà condotto a questo fine il Condannato in ferri sul palco già preparato a tale oggetto innanzi la Casa del Giudizio criminale, e gli si farà leggere dal Cancelliere la Sentenza chiaramente per modo, che tutti gli astanti la possano intendere.

b) Quando la condanna oltrepassi la pena di cinque anni di Carcere.

§. 452.

Le Sentenze, che importeranno una pena minore di cinque anni di prigionia, verranno intimate dal Giudizio medesimo al Sentenziato nella Curia criminale nel prossimo giorno di Sessione.

c) Quando la pena è al di sotto di cinque anni.

§. 453.

Se la sentenza fosse aggravata anche coll' esilio, si dovrà dichiarare espressamente al condannato, nell' atto, che gli si fa l' intimazione della Sentenza, che anche il solo ritorno nelle Provincie della Monarchia Austriaca lo renderebbe colpevole di un delitto, esprimendogli in pari tempo la pena determinata dalla Legge a questa contravvenzione.

d) Quando alla pena vi è aggiunto l' esilio.

§. 454.

Tutte le Sentenze, che dichiareranno sospesa l' inquisizione per mancanze di prove legali, o che infligeranno la pena del Carcere, dopo la pubblicazione fattane dal Giudizio criminale, si dovranno in copia trasmettere in-

Cautela speciale.

sieme coi connotati personali del Sentenziato al Capitaniato Circolare, acciocchè quell' Ufficio venir possa in cognizione dell' Incolpato, o del Condannato.

§. 455.

Qualora il Giudizio criminale dietro le risultanze dell' inquisizione riconoscesse, che l' assoluta dimissione dal carcere di un Incolpato, assolto dall' istanza per difetto di prove legali, o la dimissione dalla casa di gastigo di un Condannato, che ha compiuta la sua pena potesse riuscire non indifferente alla pubblica sicurezza, dovrà esso nel primo caso avanti di pubblicar la sentenza, e nel secondo caso prima del termine della condanna, rassegnare le circostanze insieme cogli atti al Tribunal superiore. Questo rappresenterà l' affare al supremo Tribunal di Giustizia, il quale col proprio parere ne darà l' ulteriore notizia all' aulico Dicastero politico, affinchè da esso si prendano le convenienti politiche misure.

§. 456.

Quando debba eseguirsi l'aggiunta esacerbazione della pena?

Se la sentenza importasse un' esacerbazione, o coll' esposizione del condannato alla Berlina, o con colpi di bastone all' ingresso della pena, o coll' aggiunta del Bollo all' esilio, si dovrà dopo la pubblicazione della sentenza passare dal Giudizio criminale all' esecuzione di queste esacerbazioni.

§. 457.

Ove debba espiarsi la pena del carcere a breve durata?

Se la sentenza non importerà, che lá pena di dura prigionia per sei mesi, e non ecceda quel-

quella d'un anno di carcere in primo grado, potrà detenersi il condannato nelle carceri del Giudizio criminale a compirvi la sua pena.

§. 458.

Se poi la sentenza importerà la pena della prigionia dura al di là di mesi sei, o al di là di un anno per la prigionia di primo grado, si avrà a determinare il luogo, ove il sentenziato debba subire il suo castigo secondo le distinzioni seguenti

Ove, quando la pena è protratta a lungo tempo?

a) I delinquenti condannati alla pena del carcere per delitti di alto tradimento, o falsificazione di Carte di credito pubblico, dovranno subirlo in una fortezza,

b) quelli, che per qualunque altro delitto saranno stati condannati a più di dieci anni, si dovranno trasportare a quel luogo di castigo, che dal Tribunal superiore verrà destinato per l'esecuzione della pena,

c) i condannati poi a dieci anni, o meno subiranno il loro castigo nella Casa generale di correzione di quella Provincia, ove fu fatto il loro processo.

§. 459.

Il trasporto del condannato al luogo determinato dalla Legge per subirvi il castigo, dovrà eseguirsi dall'Ufficio circolare, non rimanendo al Giudizio criminale verun altro obbligo, che di consegnare il sentenziato all'Ufficio circolare. Se però la casa di castigo della Provincia cui a norma del precedente §. dovrebbe consegnarsi il condannato, si trovasse più vicina

Consegna del sentenziato all'Ufficio circolare per innoltrarlo al luogo della pena.

al Giudizio criminale che al Capitaniato, dovrà quello semplicemente ricercare a questo il rilascio dell'ordine all'Ispettore della casa medesima perchè vi riceva il condannato, ed ottenuto l' ordine suddetto vi farà immediatamente tradurre il delinquente. Fuori di questo caso nell' atto di accompagnare al Capitaniato in vigore del §. 454. una sentenza da eseguirsi in uno de' luoghi determinati dal §. 458., dovrà il Giudizio criminale nello stesso tempo, chiedere al Capitaniato l' indicazione del giorno in cui gli si debba consegnare la persona del condannato per l' ulteriore trasporto.

§. 460.

Obbligo dell' Ufficio circolare.

Se l' Ufficio circolare si troverà in istato di tener ben custodito il condannato, finchè siano dati i necessarj provvedimenti per trasferirlo al luogo della pena, dovrà il medesimo ingiungerne al Giudizio criminale la pronta consegna. Se presso l'Ufficio circolare non vi sarà luogo, o mezzo opportuno per la di lui sicura custodia, resterà bensì il condannato nelle carceri del Giudizio criminale, ma l' Ufficio circolare dovrà il più presto possibile determinare al Giudizio criminale il giorno della consegna. Sarà cura in generale dell' Ufficio circolare di far trasferire al luogo della pena i condannati nel modo più spedito, e più cauto; di rivolgersi al più vicino Comando militare per ottenerne la scorta, e dar, occorrendo le disposizioni per le somministrazioni de' carri per la condotta. Si dovrà per quanto sia possibile com-

combinare i trasporti in modo, che nella stessa occasione vengano trasportati più delinquenti al luogo della pena; questa combinazione però non dovrà avere per oggetto l' economia, o il comodo, ma lo scopo principale, ed unico, quello cioè dell' amministrazione della giustizia, e la cura della pubblica sicurezza. Non si dovrà per conseguenza differire il trasporto anche di un solo condannato, per aspettare un incerto concorso di più condannati, ma lo si dovrà instradare al luogo della pena nel termine al più di 30. giorni dalla fattagli intimazione della sentenza.

§. 461.

Cautele da osservarsi prima, e all' atto della consegna.

Il Giudizio criminale sarà tenuto sotto la più grave responsabilità di custodire esattamente il condannato, e cautelarlo contro ogni pericolo di fuga, finchè dall'Ufficio circolare sarà ricevuto in consegna, che dovrà eseguirsi colle medesime precauzioni.

Capo Decimo terzo.

Del Ricorso.

§. 462.

Contro quali sentenze abbia luogo il ricorso?

Avrà luogo il ricorso, si potrà cioè implorare il sussidio del Tribunale superiore contro due sorta di sentenze. a) Contro quelle sentenze del Giudizio ciminale, che possono essere pubblicate, ed eseguite senza la previa cogni-

zione del Tribunale superiore: b) e contro quelle del Tribunale criminale superiore, che o riformino col dichiarare tolta l'inquisizione per mancanza di prove legali, le sentenze del Giudizio criminale, che avrà pronunciato per l' intera assoluzione del Reo, o accrescano la pena pronunciata dal medesimo, sia coll'estenderne la durata, sia in qualunque altro modo. Dovrà il ricorso appoggiarsi ad uno degli infradescritti fondamenti, cioè che il sentenziato sia stato incolpato, ed inquisito senza che vi concorresse un motivo dalla Legge approvato; o che l' Incolpato in vigore delle notizie, e rischiaramenti rilevati nel processo d'inquisizione sopra gli indizj, contro di esso militanti, avrebbe dovuto dichiararsi assolutamente innocente, o secondo il prescritto dalla Legge trattarsi con minor rigore. Contro la sentenza del supremo Tribunale di Giustizia, contro quelle del Tribunale criminal superiore, che non abbiano riformato, od esacerbato quella del Giudizio criminale in uno de' modi accennati in b) non avrà luogo alcun ricorso. Dovrà perciò il Tribunal criminale superiore esprimere sempre, e con chiarezza nella di lui sentenza se venga confermata la sentenza del Giudizio criminale, o mitigata, o esacerbata, o se la sentenza proposta come interamente assolutoria venga riformata col dichiarare soltanto sospesa l'inquisizione per mancanza di prove legali.

§. 463.

§. 463.

Chi possa interporre il ricorso?

Il diritto di appigliarsi alla via del ricorso competerà a) al sentenziato stesso b) ai consanguinei del medesimo in linea ascendente, e discendente c) al conjuge d) al tutore e) ed alla Signoria per il proprio suddito. Affinchè però il Giudizio criminale venga assicurato, che il ricorso è presentato da una persona, cui la Legge attribuisce questo diritto, e non sotto un nome usurpato, sarà tenuto il ricorrente di legittimarsi col mezzo di un attestato degno di fede, che realmente egli abbia una delle qualità quì sopra indicate. Ma anche le persone abilitate a presentar il ricorso non dovranno sotto la propria responsabilità promoverlo senza fondamento, e forse al solo oggetto di frapporre un ritardo all' esecuzione della sentenza.

§. 464.

Mezzi dalla Legge accordati per appoggiar il ricorso.

Nessuno per formare il ricorso potrà domandar l' ispezione degli atti d' inquisizione. Acciocchè però la persona abilitata ad interporlo possa accertarsi, che siavi qualche fondamento di gravame, le sarà permesso di domandare la comunicazione de' motivi della proferita sentenza, e sarà tenuto il Giudizio criminale di soddisfare alla domanda entro lo spazio di 24. ore. Si estenderanno pertanto i motivi in modo, che contengano le circostanze sostanziali, sulle quali si appoggia la sentenza, la qualità della prova, che risultò dall' inquisizione, e la chiara disposizione della Legge. Perciò anche dal Giudizio criminale superiore si dovranno sem-

pre aggiungere i motivi della decisione a quelle Sentenze, contro le quali può aver luogo il ricorso a norma del §. 462. b)

§. 465.

Il ricorso si dovrà insinuare dopo l'intimazione della Sentenza, e prima dell'esecuzione di essa, e farne la presentazione reale al più tardi entro 8. giorni a quel Giudizio criminale, che ha intimata la Sentenza, passato questo termine non sarà più ammesso: Sarà perciò in libertà del ricorrente di presentare a tal fine una supplica per iscritto, ovvero di esporre la domanda a voce per essere contemporaneamente estesa al Protocollo giudiziale. Se il ricorso sarà stato insinuato dal Condannato stesso, si dovrà sopra sua ricerca accordargli l'assistenza di una persona onesta ed intelligente, e gli si permetterà di conferire con essa, non altrimenti però, che alla presenza di una persona dell'Ufficio criminale, ed in una lingua, che sia dalla persona d'Ufficio intesa. La persona assunta in assistenza dal condannato sarà tenuta sotto la propria responsabilità, e pena, di presentare il ricorso entro giorni otto, solamente in qualche caso sommamente involuto, gli si potrà sovra sua istanza accordare la proroga di altri giorni otto.

§. 466.

Trasmissione del ricorso al Tribunale superiore.

Il ricorso, tostochè ne sarà stata presentata la scrittura, oppure l'insinuazione protocollata del ricorso, in caso che fosse già spirato il termine per la presentazione della scrittura, dovrà dal

Giu-

Giudizio criminale innoltrarsi con tutti gli atti al Tribunale criminale superiore, esponendo nella relazione accompagnatoria i fondamenti, coi quali esso crede di confutare il ricorso. Frattanto, e sino a che non sarà emanata la decisione del Tribunale criminale superiore sul ricorso interposto, si terrà in sospeso l'esecuzione della Sentenza.

§. 467.

Evisione del ricorso.

Il Tribunale criminal superiore prenderà in esame il ricorso esattamente, e tutti gli atti della causa, e trovando consentanea alla Legge tanto la procedura tenutasi, quanto la Sentenza pronunciata, rigetterà il ricorso. In caso contrario casserà la procedura se l'avrà trovata difforme dalla legge, farà avere un'indennizzazione, e soddisfazione alla persona ingiustamente aggravata, oppure mitigherà la pena decretata dalla Sentenza, come lo richiederà il prescritto dalla Legge. Non potrà però mai prevalersi dell'occasione dell'interposto ricorso per esacerbare il castigo del Sentenziato.

§. 468.

Metodo del ricorso contro la Sentenza del Tribunale superiore.

Se il ricorso verrà interposto contro una Sentenza del Tribunal criminale superiore, dovrà il medesimo rimettere tutti gli atti processuali al supremo Tribunale di Giustizia, e si procederà quì colla norma medesima già prescritta per i ricorsi interposti contro le Sentenze de' Giudizj criminali.

§. 469.

Se il tempo, che trascorre in

Se verrà rigettato il ricorso, non si potrà com-

in pendenza del ricorso debba imputarsi nella pena?

computare nella pena l'intervallo di tempo trascorso tra il giorno dell'intimazione della Sentenza fino a quello, in cui gli sarà stata intimata la decisione emanata sopra il ricorso. Se al contrario in seguito al ricorso vien mitigata la sentenza, si dovrà computare nella pena anche il tempo durante il quale soffrì il delinquente l'arresto in pendenza della decisione.

§. 470.

Remissione della pena dopo eseguita la Sentenza.

L'esecuzione della Sentenza intimata non potrà mai alterarsi, fuorchè per la via del ricorso. Allora soltanto potrà il Giudizio criminale superiore accordare una proporzionata remissione della pena, quando la Sentenza proferita non avesse importato più di anni cinque di prigionia, e durante il tempo del gastigo fossero emerse nuovamente tali circostanze, che ove fossero state note, e prese in considerazione nell'atto della deliberazione, avrebbe importata una pena minore nella Sentenza. Delle Sentenze che infliggono una pena maggiore di anni cinque, o che sono emanate dal supremo Tribunale di Giustizia, non si potrà ottenere remissione, se non dal medesimo Tribunale di Giustizia.

Ca-

Capo Decimo quarto.

Della riassunzione del Processo sopra nuove circostanze.

§. 471.

Se emergeranno nuove prove contro un Incolpato, la di cui inquisizione sia stata levata per mancanza di prove legali, si dovrà riassumere l' inquisizione, sempreché il delitto non fosse stato cancellato in grazia della prescrizione dopo il tempo della emanata Sentenza.

Quando si possa riassumere l' inquisizione? I. dopo l' assoluzione dall' istanza.

§. 472.

Prima però che si passi alla riassunzione di un' inquisizione sospesa precedentemente per mancanza delle legali prove, dovrà esser provato indubitatamente a) che le nuove emerse circostanze, o prove non fossero note durante la precedente inquisizione, o che non si abbiano potuto allora rischiarare debitamente — b) che queste circostanze, o prove sussistano realmente — c) che esse siano di natura tale, da poter prevedere con fondamento, che verificate possano avere tanto di forza per costringere l' Incolpato alla confessione, o per effettuare col mezzo di essa la convinzione, se non per se sole, amminicolate almeno con quelle rilevate già nell' inquisizione precedente.

Condizioni.

§. 473.

Qualora concorrano tutti li tre requisiti suenunziati si potrà riassumere l' inquisizione anche

che mediante l' arresto dell' Incolpato; all' incontro mancando anche un solo de' requisiti, quegli a di cui favore fù levata con Sentenza l' inquisizione, non si potrà chiamare neppure ad esame, anche fuori di Carcere, nè si potrà intraprendere alcun atto contro il medesimo all' effetto di rinovare l' inquisizione.

§. 474.

II. Quando l'Incolpato sia stato dichiarato innocente.

Chi avrà riportata a suo favore una Sentenza assolutoria dal delitto imputatogli, e sarà stato dichiarato innocente, non potrà esser fatto responsabile del medesimo delitto, che nel caso, che questo dall' epoca dell' emanatà assolutoria sentenza non sia stato per anco estinto mediante la prescrizione, e che emergano contro il medesimo nuove prove di tal genere, dalle quali debba con fondamento attendersi la di lui condanna. Prima però d' intraprendere questa nuova inquisizione, si dovrà farne rapporto al Tribunal criminale superiore, ed aspettarne la decisione.

§. 475.

III. Quando emergano nuove circostanze aggravanti.

Contro un Delinquente già condannato alla sua pena non potrà parimenti aver luogo una nuova inquisizione per causa di emerse nuove circostanze risguardanti lo stesso delitto, se non nel caso, che le circostanze siano accompagnate dai requisiti indicati nel §. 472., e risultino esse di tale natura, che, in vece della condanna inflitta al di sotto di anni cinque, si dovesse in forza di legge determinare la pena almeno di un decennio; ovvero pronun-

nunciare per la morte, o per il Carcere in vita, in luogo della stabilita pena di Carcere temporario.

§. 476.

Essa avrà però luogo contro un delitto della specie medesima di quello, per cui fu già il reo condannato, quando sia stato commesso dal sentenziato, prima che fosse emanata la sentenza, ma nel caso soltanto che le nuove emergenti circostanze portino seco i requisiti voluti dal §. 472., che insieme la scopertasi reiterazione del delitto sia di natura tale, che la Legge v' imponga una pena almeno di dieci anni, e che nella prima sentenza la condanna sia stata minore di cinque anni, perchè allora non fosse nota, o provata la ripetizione del delitto. Per una dinanzi ignota reiterazione di un delitto di minor rilievo, non potrà mai aver luogo una nuova inquisizione all' oggetto di determinare una pena più severa, ma soltanto per l' oggetto dell' indennizzazione, ove però dal confronto degli atti antecedenti colle nuove emerse circostanze appaja una fondata speranza di poterla conseguire.

IV. Quando emerga un delitto della stessa specie ignoto al tempo della sentenza.

§. 477.

Se il delitto prima commesso non apparterrà alla specie di quello, sul quale fu già pronunciata la sentenza, o se relativamente ad un già sentenziato delitto si scuoprissero in conformità del §. 475. circostanze di tal sorta, per cui appartenesse ad una diversa, e più grave specie di delitto, si potrà allora rias-

V. O di specie diversa.

su-

sumere l'inquisizione, semprecchè a) la pena già determinata non abbia oltrepassato l' anno di durata, ed al contrario il nuovo emergente delitto dovesse punirsi colla pena legale di cinque anni almeno b) o fosse legalmente qualificato per la pena di morte, o per il carcere perpetuo, e la precedente sentenza all' incontro non avesse importato, che una pena temporaria di carcere c) o il nuovo delitto emergente avesse recato danno ad alcuno, e vi fosse fondata speranza di far conseguire la reintegrazione al danneggiato mediante l' inquisizione.

§. 478.

Almeno per facilitare l' inquisizione contro i correi.

Se contro un Reo già sentenziato emergessero nuovi indizj di un delitto commesso avanti la di lui condanna in società di altre persone non ancora note al Giudizio criminale, potrà il medesimo esser costretto nell' inquisizione a deporre quanto sia d'uopo per lo scuoprimento de' complici, benchè a norma de' precedenti §§. non si possa pronunziare contro di esso una nuova sentenza condannatoria per il nuovo emerso delitto.

§. 479.

VI. Per provare l'innocenza del sentenzia-

Ogni sentenziato, che nella prima sentenza non sia stato dichiarato innocente, e chiunque per esso, potrà domandare la riassunzione dell' inquisizione, somministrando quelle prove che non fossero risultate nella prima inquisizione; e dalle quali qualora si verificassero, ne potesse nascere una fondata speranza di metter

al

al dissopra di ogni dubbio la di lui innocenza. Se il sentenziato si troverà nel luogo della pena, dovrà indicare al Soprastante della casa di pena tutti gli amminicoli nuovamente emersi, e i mezzi per verificarli. Il Soprastante dovrà registrare tutto quanto verrà dal petente esposto, in un Protocollo da formarsi in presenza di due Testimonj, e da trasmettersi al Giudizio criminale, previa la soscrizione degli intervenuti. Se il Giudizio criminale dopo una matura ponderazione troverà fondate le nuove emerse circostanze, dovrà far subito tradurre avanti di se dal luogo della pena il condannato, affine di riassumere l' inquisizione.

§. 480.

A qual Giudizio criminale competa la riassunzione dell'inquisizione?

La nuova inquisizione dovrà generalmente assumersi da quel Giudizio criminale, che avrà pronunziata la prima sentenza. Gli dovranno perciò esser comunicate le nuove circostanze, e prove, e così pure gli si consegnerà il sentenziato, se si trovasse ancora nel luogo della pena, o fosse stato nuovamente arrestato. Se poi il sentenziato si trovasse in libertà, ed egli stesso instasse per la nuova inquisizione all' effetto di dimostrare la propria innocenza, dovrà costituirsi innanzi il Giudizio criminale, da cui fu pronunciata la prima sentenza. Allora soltanto, che la nuova inquisizione si dovrà intraprendere a norma del §. 477. per un delitto diverso da quello per cui già fu sentenziato il reo, la nuova inquisizione spetterà a quel Giudizio, nel di cui di-

stret-

stretto si troverà in quell' epoca l' Incolpato.

§. 481.

Metodo della procedura.

In ogni inquisizione riassunta si dovrà osservare scrupolosamente nel corso intero della procedura, e nella sentenza quanto è prescritto ne' Capi precedenti di questo Codice. Sopra siffatte inquisizioni si dovrà pronunciare una separata sentenza. Nel valutare le prove si dovranno confrontare, e combinare le nuove circostanze con quelle già rilevate nella prima inquisizione. La sentenza, che importa la pena dovrà pronunciarsi come a tenore della Legge avrebbesi dovuto pronunciare nel caso, che i delitti nuovamente scoperti, e le prove emerse, fossero state note all' epoca della prima condanna. Nel misurare la pena temporaria del carcere dovrà però computarsi nel nuovo gastigo la pena già sofferta in vigore della prima pronunciata sentenza; e se dalla legge fosse determinata la pena di morte, dovrà invece pronunciarsi per quella del Carcere durissimo in vita.

Ca.

Capo Decimo quinto.

Della procedura contro i fuggitivi, e gli assenti.

§. 482.

Se verrà portato a cognizione del Giudizio criminale un delitto, di cui ne sia per anco ignoto affatto l'autore, o non sia possibile il di lui arresto; dovrà ciò non per tanto il Giudizio criminale mettere in pratica quanto vien prescritto per rilevare il fatto colle sue circostanze, per procurare le prove convincenti; e quant' altro avrà potuto scoprirsi coi mezzi legali di relativo al delitto commesso, onde custodir tutto diligentemente per poterne far uso in appresso, se venisse fatto di trovare il reo.

Necessità dell' inquisizione anche quando l'autore del delitto è ignoto.

§. 483.

Quando l'imputazione del commesso delitto cade sopra un assente, che verisimilmente non si è sottratto colla fuga, dovrà usarsi tutta la precauzione, acciò colla pubblicità delle misure, e de' preparativi non gli venga tolta la supposta persuasione, che alla Giustizia nulla sia noto a di lui carico, nè sia disanimato dal ritornare, nè venga indotto alla fuga, nè determinato altrimenti a sottrarsi alle indagini giudiziali. Ne' casi ove abbiasi a temere, che ciò accada, si dovrà piuttosto chetamente investigare il di lui soggiorno, e disporre l'esecuzione dell'arresto col mezzo di segrete ricerche presso le Autorità, nel di cui distretto potrebbe trovarsi il Reo.

Cautela quando l' Incolpato fosse assente.

§. 484.

Mezzi per fermare l' Incolpato fuggitivo a) coll'inseguirlo per mezzo delle Guardie;

Qualora risulti dalle circostanze, che il delinquente siasi dato alla fuga, ma che possa però venire con effetto inseguito, sarà dovere del Giudizio criminale di porre in opera tutti i mezzi, che vagliano ad assicurarsi dell'autore del fatto: così pure tutte le Superiorità locali dovranno prestare ajuto in questi casi al Giudizio criminale. Nell'inseguire un delinquente fuggitivo, l' Autorità, che ne viene richiesta non dovrà limitarsi al solo suo distretto giurisdizionale, ma potrà inseguirlo immediatamente fino all' estremità del Confine di queste Provincie ereditarie senza che si possano infrapporre ostacoli dalle Autorità de' distretti intermedj, per li quali si debba passare, anzi saranno tutte tenute a prestare la più efficace assistenza.

§. 485.

b) per mezzo di lettere requisitorie.

Qualora dalle succennate provvidenze attendere non si possa il contemplato effetto, e la persona del reo sia nota per contrassegni indubitati, o per indizj tali, che a norma di quanto la Legge prescrive siano bastanti per passar all' arresto, dovranno diramarsi sollecitamente le lettere requisitoriali.

§. 486.

In quali casi debbino egualmente rilasciarsi lettere requisitorie?

Le requisitoriali si spediranno altresì per l' arresto di coloro, che avessero trovato il mezzo di sottrarsi dall' arresto durante l'inquisizione, o dal luogo della pena.

§. 487.

§. 487.

Contenuto, e modo di diramarle.

Nelle requisitoriali dovranno nel più chiaro modo indicarsi i connotati per riconoscere agevolmente la persona, per cui vengono spedite. Il Giudizio criminale dovrà stendere, e consegnare le lettere requisitoriali al competente Ufficio Capitaniale, il quale con una espressa circolare da diramarsi agli opportuni distretti, e da spedirsi sollecitamente tanto di giorno, quanto di notte, ne farà la comunicazione a tutti i Giudizj criminali e Superiorità politiche esistenti nella sua Provincia, e contemporaneamente ne spedirà una copia al Governo, acciò ne venga eseguita la pubblicazione in tutto il Paese, ed occorrendo anche nelle altre Provincie tanto col mezzo de' rispettivi Governi, quanto de' pubblici foglj a misura delle circostanze.

§. 488.

Il Giudizio criminale, e la Superiorità politica alla quale perviene la Requisitoriale, deve renderla nota a tutti gli Ufficiali cui spetta la pubblica vigilanza, ed ai Capi delle Comunità comprese nel suo distretto, acciò essi non solo impieghino la necessaria avvertenza, ma perchè ognuno, e specialmente ogni padre di famiglia venga avvertito col loro mezzo di dover tosto dar avviso, se si presentasse una persona, nella quale concorressero i connotati precisati nella descrizione.

§. 489.

c) Per mezzo della descrizione de' cor-

Quanto è prescritto da praticarsi nelle lettere requisitoriali, si dovrà anche osservare nella de-

corpi di delitto, e sua pubblicazione.

descrizione, e pubblicazione degli effetti rubati, o rapiti, del soggetto di una commessa frode, dell' intrapresa falsificazione di Carte di Credito pubblico, o monete. Quando siffatta descrizione riguarda oggetti di considerabile valore, o di tale qualità, che colla pubblicazione si possa sperare di scoprire l'autore del delitto, d'impedire ulteriori mali, e di ottenere la reintegrazione del danneggiato, si potrà eseguirne immediatamente la pubblicazione. Ma se la descrizione riguardar dovesse la falsificazione di Carte di pubblico Credito, o di monete, se ne farà previo rapporto al superiore Tribunale criminale, il quale dovrà prender sull' argomento gli opportuni concerti col Governo. La pubblicazione si effettuerà col metodo prescritto per le requisitoriali. Nel caso di siffatte descrizioni è dovere di ciascuno di riferire alla Superiorità, quanto venisse a scoprire di relativo all'oggetto descritto.

§. 490.

Condizioni della procedura contro Assenti.

Qualora dopo aver esperimentato tutti i mezzi possibili non sia riuscito l'arresto dell'Incolpato, si dovrà per regola generale differire la procedura speciale, in quanto sia diretta alla regolare di lui condanna, fino all' arresto dell' Incolpato. Ma se il delitto avesse fatto una grave sensazione nel popolo, o l' intiera esenzione dal gastigo lasciasse temere ulteriori dannose conseguenze, e non soggiacesse ad alcun dubbio la sussistenza del fatto, nè la persona del malfattore, si potrà devenire contro l' assen-

sente, e fuggitivo a quella condannatoria sentenza, che valga almeno a metter sotto gli occhi del popolo, un qualche salutare esempio.

§. 491.

Citazione mediante Editto.

Il Giudizio criminale ne' casi, ne' quali crede di dover intraprendere questa procedura, ne dovrà far rappresentazione al superiore Tribunale criminale, e riportarne l'adesione, ottenuta la quale, verrà citato l'assente o fuggitivo a presentarsi innanzi il giudizio per mezzo di Editto. In questo si esprimerà il nome, cognome, e condizione del Citato, il delitto imputatogli, ed il precetto di comparire al più tardi entro 60. giorni avanti al Giudizio criminale per giustificarsi sopra l'imputazione.

§. 492.

Seconda citazione.

Se il Citato non comparirà entro il prescritto termine si replicherà la citazione per mezzo di un secondo Editto. Questo Editto, oltre il nome, cognome, e condizione del Citato, dovrà contenere anche il delitto, di cui viene incolpato, colle circostanze più rimarchevoli, che ne renderebbero la condanna più rigorosa, e nel tempo stesso il comando di comparire avanti il Giudizio criminale entro giorni 60., colla comminatoria, che diversamente si riterrà per confesso del delitto, che gli viene imputato.

§. 493.

Metodo per la diramazione di questi Editti.

L'uno, e l'altro Editto di citazione dovrà pubblicarsi, mediante affissione nel modo praticato per tutte le altre citazioni giudiziarie,

tanto nel luogo ove fu commesso il delitto, quanto in quello, ove l'Incolpato teneva il suo domicilio, ed anche ove risiede il Giudizio criminale. Durante il termine portato dall' Editto, se non venisse frattanto arrestato il Reo dovrà l'Editto medesimo inserirsi almeno una volta il mese ne' pubblici foglj della Provincia nella quale vien fatta la citazione. Se ne dovrà pure trasmettere una copia al Giudizio criminale superiore, onde ne' casi segnatamente di maggior rilievo, ed ove l'effettuazione dell'arresto si rende molto importante, possa dar le occorrenti disposizioni, acciò la pubblicazione venga inserita anche nei foglj pubblici delle altre Provincie, od anche de' paesi esteri.

§. 494.

Metodo di procedere nel caso, che il Reo si presenti.

Se il Citato si presenterà al Giudizio criminale, che lo ha citato, sulla prima o seconda citazione, si procederà contro il medesimo giusta il regolamento generalmente prescritto. Se si presenterà avanti un altro giudizio, dovrà questi farne la consegna a quel Giudizio criminale, dal quale sarà emanata la citazione, acciò proceda a metodo di legge.

§. 495.

Concessione del Salvocondotto.

Qualora il Citato desiderasse di ottener un Salvocondotto, non si potrà concederlo in modo, che lo renda esente dal Processo d'inquisizione, dalla Sentenza, o che non possa mai esser arrestato; si potrà tuttavia accordargli la sicurezza, che resterà libero durante l'inquisizione, sin che risultino contro di lui prove legali

gali del delitto attribuitogli, e dell' insussistenza delle sue giustificazioni. Il Salvocondotto, anche per tal maniera circoscritto, non si potrà accordare dal Giudizio criminale, se non coll' assenso del Tribunale criminale superiore cui dovrà farne rapporto, e quand' anche venisse accordato coll' assenso del Tribunale criminale superiore, non andrà esente il Giudizio criminale dall' obbligo di usar quelle cautele che vagliano ad impedire la fuga dell' Incolpato, in quanto sia possibile, senza passare ad un effettivo arresto.

§. 496.

Come, ed in quanto accordarsi possa l'impunità?

Se per motivi specialmente gravi importasse sommamente al ben essere comune l' arresto del Citato, e non si potesse ciò ottenere, che mediante la volontaria sua presentazione, e se questi altrimenti non volesse presentarsi, che sotto la condizione di esser immune da qualunque gastigo; dovranno queste circostanze tutte essere riferite al superior Giudizio criminale, e da questo al Tribunal supremo di giustizia per attendere dal medesimo l'ordine, se, ed in quanto possa aver luogo la promessa dell' impunità.

§. 497.

Metodo per procedere nel caso di perseverante assenza.

Spirato infruttuosamente anche il secondo termine della citazione, il Giudizio criminale dovrà passare contro il Citato a pronunciare la sentenza secondo le risultanze dell' inquisizione formatasi durante la di lui assenza. Nella Sentenza si considereranno le prove emerse contro

il Citato, come se non potessero essere dal medesimo confutate, o come non gli fosse possibile di giustificarsi, e dovrà ritenersi confesso del delitto a norma delle circostanze espresse nel secondo Editto di citazione. La deliberazione sull' inquisizione, e la condanna dovrà precisamente seguire collo stesso metodo, come se la procedura si fosse tenuta contro un Delinquente realmente arrestato. La Sentenza proferita deve prima della pubblicazione esser rassegnata al Giudizio criminale superiore, e da questo col proprio parere al supremo Tribunale di giustizia il quale, in caso di proposta pena di morte, dovrà sottoporla col suo sentimento al Sovrano.

§. 498.

Metodo della pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza condannatoria proferita contro un Reo assente o fuggitivo eseguir devesi nel modo seguente. Nel luogo destinato all' esecuzione delle pubbliche pene, si dovrà erigere un palo, e se si tratterà della pena di morte un patibolo, a questo si affigerà la sentenza in modo, che possa esser facilmente letta da tutti, ma non possa esser strappata, o cancellata. Si lascerà affissa la sentenza per tre giorni consecutivi, ed innoltre verrà inserita per tre volte ne' pubblici foglj della Provincia, nella quale è emanata.

§. 499.

Effetto.

Questa sentenza in quanto tragga seco la perdita della nobiltà, ed in quanto essa importi gli effetti dichiarati nel §. 23, dovrà anche

man-

mandarsi ad esecuzione, durante l' assenza del sentenziato. Venendo in appresso il condannato nelle forze, ad onta della sentenza già pronunciata durante la di lui assenza dovrà instituirsi una regolare procedura presso quel Giudizio criminale, da cui emanarono gli Editti, e si proferirà sull' inquisizione una nuova sentenza.

Capo Decimo sesto.

Del Giudizio statario.

§. 500.

Le emergenze urgenti possono dare occasione alla straordinaria procedura del Giudizio statario, il quale consiste nella più breve inquisizione del delitto, nella pronta condanna del colpevole, e nell' immediata esecuzione della pena.

Nozione del Giudizio statario.

§. 501.

Il Giudizio statario non potrà aver luogo per regola generale, che per una sollevazione, quando, cioè secondo il §. 66. in un movimento popolare, o in una tumultuosa riunione le cose arrivano ad un punto, che per ripristinare la tranquillità, non bastino gli ordinarj mezzi coattivi, e faccia d' uopo d' impiegare una forza straordinaria. E' riservata al Governo, d' intelligenza col Giudizio criminale superio-

I. caso del Giudizio statario.

riore la dichiarazione che vi sia sollevazione, e che risulti la necessità del Giudizio statario: Quando vi sia pericolo nella dilazione, la dichiarazione spetta all' Uffizio circolare. Sopito il movimento, non può incominciarsi il Giudizio statario, nè esser continuato, se fosse tuttavia in corso.

§. 502.

Disposizioni del processo statario.

Dall' Ufficio circolare dovrà incamminarsi il Processo statario, e il Giudizio statario si terrà sul luogo dell' insorto tumulto. Deve perciò il Capitano circolare, dopo aver rilevata la natura precisa della sollevazione, e riconosciuta la necessità di devenire al processo statario,

a) Fissare l'ora, in cui vi comparirà nel giorno medesimo, e se non fosse possibile, nel giorno susseguente,

b) nominare per la formazione del Giudizio statario cinque Individui versati nelle giudicature criminali, e che non abbiano relazione coll'oggetto di cui si tratta, coll' assegnare ad uno fra essi la presidenza, e col farvi intervenire un Canceliiere,

c) prender i concerti col più vicino Comando militare, affinchè venga destinata la necessaria soldatesca per garantire in ogni evento il Giudizio statario,

d) ordinare all' autorità politica del luogo ove si tiene il Giudizio di trovarsi presente, o delegarvi un Individuo impiegato, e di disporre, che trovinsi pronti i generi d' ufficio occorrenti nel luogo adattato per te-

tenervi il Giudizio: se si rendesse necessario dovrà erigersi anche un patibolo, col tener pronto in questo caso un Religioso, ed il Carnefice.

§. 503.

Ognuno che venga chiamato dall'Ufficio circolare a formare il Giudizio statario, è tenuto sotto la più stretta responsabilità di trovarvisi al tempo prefisso, e nel luogo destinato, ommettendo tutti gli altri affari.

§. 504.

Pubblicazione, ed effetto del processo statario.

Tosto che sarà tutto debitamente disposto, verrà pubblicato a suono di tamburo ne' contorni della sollevazione, che il Giudizio statario si trova nella sua attività, che ciascuno debba rimettersi in calma, allontanarsi dalle tumultuose riunioni, e sottomettersi alle disposizioni, che saranno per emanare all' oggetto di sopire il tumulto; e che altrimenti verrà punito giusta il rigor del Giudizio statario colla pena di morte chiunque verrà colto nel tumulto. Dopo di questa pubblicazione si daranno le disposizioni per l'arresto di coloro, che si saranno distinti come principali motori, o suscitatori della sollevazione, o che siansi resi meritevoli di rigoroso castigo colla loro maliziosa, o violente condotta, e perchè vengano tratti avanti al Giudizio statario per mezzo della Guardia, che il Capitano del circolo avrà cura di far accompagnare da prudenti Commissarj.

§. 505.

§. 505.

II. caso del Giudizio statario.

La necessità di un Giudizio statario può esser anche suggerita da una insolita, e soverchia frequenza di aggressori, assassini, e incendiarj, rappresentata dall'autorità. Il giudicare però della necessità di usar di questo rimedio, è riservato al supremo Tribunale di giustizia, d' intelligenza coll' Aulico Dicastero politico. Ordinata la procedura del Giudizio statario, il Giudizio criminale superiore dovrà dare le disposizioni, perchè ne sia fatta pubblica la minaccia in quel Distretto, nel quale la moltitudine de' commessi delitti avrà dato motivo di praticare questa misura. Se dopo avviso siffatto si ripete nel Distretto un delitto della specie, per cui vien minacciato il processo statario, e venga alcuno arrestato, contro il quale militano indizj legali, che sia reo di tal delitto, qualunque superiorità dovrà tosto riferirlo all' Ufficio circolare. Il Capitano deve ordinare immediatamente il processo statario nel luogo, ove fu commesso il delitto denunziato, e dare le provvidenze prescritte nel §. 502.

§. 506.

Metodo di procedere nel giudizio statario.

Ogni Giudizio statario dovrà attenersi a quanto rimane prescritto da questo Codice per la generale procedura sì rapporto all' esame delle circostanze, alla vera qualità del fatto, alla ricerca delle prove, e forza legale di esse, come rapporto all'esame dell'Incolpato; ma i più essenziali distintivi del processo statario sono i seguenti:

a) Che

a) Che tutta la procedura dalla sua origine fino al compimento deve senza interruzione eseguirsi innanzi l'unito Giudizio,

b) che in questo caso non si tratta, che della prova di quel fatto, per cui si unisce il Giudizio statario, che quindi non si ha a riflettere a particolari circostanze, o ad altri delitti di cui l'Arrestato possa venir incolpato; ciò non pertanto non si ommetterà l'esame per scoprire i correi senza, che però abbia a ritardarsi la pronuncia della sentenza, e l'esecuzione contro l'Arrestato;

c) che la Sentenza nel Giudizio statario deve proferirsi, ed eseguirsi nel termine di 24. ore dall'epoca dell'arresto dell'Accusato.

§. 507.

La procedura nel Giudizio statario non è perciò vincolata all'usato corso, e formalità dell'inquisizione. Deve soltanto l'Assessore anziano proporre alla Consulta ciò, che egli secondo la qualità delle circostanze intende l'intraprendere, e come creda di condurre la procedura. Il Giudizio statario ha l'autorità di citare sul momento il testimonio, qualunque egli siasi, e sul di lui rifiuto, costringerlo colla forza a comparire, e ritenerlo fino a che possa essere necessario pel confronto cogli altri testimonj, o cogli Incolpati all'oggetto di porre in chiaro la verità. L'Assessore anziano deve fare le interrogazioni, e dettarle unitamente alle risposte

sposte al Cancelliere per metterle al Protocollo. Nel Consiglio il preside deve raccogliere i voti degli assessori secondo la loro anzianità nella Giudicatura, e formare il *Conclusum* giusta la pluralità de' voti; e in parità di opinioni rimettere l'Incolpato alla procedura del Giudizio criminale ordinario.

§. 508.

Pena.

Nel Giudizio statario la pena del delinquente è il supplizio del patibolo. Quelli soltanto, che avranno presa minor parte nella sommossa, o nel tumulto, si potranno condannare alla pena corporale ordinata nel §. 69., che dovrà inasprirsi colla correzione pubblica, quando però colla morte di uno o l'altro de' Capi sollevatori si sarà ottenuto l'esempio, che valga a frenare l'ardire de' sollevati.

§. 509.

Ulteriore procedura in mancanza di una piena prova.

Se entro lo spazio prefisso delle ore 24. non fosse legalmente comprovato il delitto a carico dell' Incolpato, e non fosse altresì abbastanza comprovata la di lui innocenza, dovrà consegnarsi cogli atti d'inquisizione al Giudizio criminale competente, perchè contro il medesimo venga intrapresa la regolare procedura.

§. 510.

Esecuzione della Sentenza.

Ma ottenutasi la prova legale del delitto, e pronunciata la sentenza, dovrà essa senza indugio pubblicarsi; si daranno le disposizioni, perchè venga eretto sollecitamente il palco nel luogo più opportuno per l'applicazione della pena, e per la pronta esecuzione della sentenza.

§. 511.

Se la Sentenza del Giudizio statario risulta per la pena del laccio, si accorderanno al condannato due ore di tempo per disporsi alla morte, e sopra di lui espressa preghiera si potrà accordargli anche la terza. Un più lungo termine non potrà aver luogo.

§. 512.

Non ha luogo alcun ricorso.

Contro la Sentenza pronunciata dal Giudizio statario non ha luogo ricorso, nè impetrazione di grazia.

§. 513.

Protocollo da tenersi sul processo, e sua trasmissione al Tribunale superiore.

Sopra la procedura del Giudizio statario si dovrà tenere un regolare Protocollo, nel quale si registrerà tutto l'essenziale, e segnatamente ciò, che riguarda la vera natura del fatto, e le prove in un co' voti rilevati, e colla sentenza. Il Protocollo sarà firmato da tutti quelli che assistono al Giudizio statario, e si rimetterà al Tribunale criminale superiore al più tardi entro tre giorni dopo, che sarà terminato il Giudizio statario.

Capo Decimo settimo.

Dell' indennizzazione, e della soddisfazione.

§. 514.

Dovere del Giudizio criminale di procurat l'indennizza-

Il Giudizio criminale è obbligato per dover d' Ufficio di far restituire i proprj effetti a quelli che furono danneggiati mediante il commesso de-

razione al danneggiato.

I. Colla restituzione della roba sottratta.

delitto, in quanto questi effetti siansi trovati all'atto dell'inquisizione presso del delinquente, o di un complice nel delitto, ovvero in un tal luogo ove fossero stati rimessi dal delinquente, o dal complice anche a solo oggetto di custodia.

Questa restituzione si farà direttamente dal Giudizio criminale, se avrà ricuperati gli effetti, o per mezzo di ricerca a quel Giudice, nella di cui Giurisdizione si trovano. Il Giudizio criminale per propria giustificazione riterrà una ricevuta degli effetti che avrà rilasciati al Proprietario.

§. 515.

II. Coll' amichevole interposizione presso il possessore di buona fede, o colla di lui indicazione.

Se gli effetti altrui si troveranno in mano di un terzo per nessun modo reo di complicità, ed in forza di un titolo generalmente valido a trasferir la proprietà, o che siangli anche pervenuti a titolo di pegno, dovrà il Giudizio criminale interporsi, perchè dal Possessore vengano amichevolmente rilasciati al Proprietario; qualora ciò non possa ottenersi, dovrà il Giudizio medesimo indicare al Proprietario la persona del Possessore, affinchè esso possa conseguire ciò, che gli spetta nella via ordinaria di Giustizia.

§. 516.

Deve però precedere la prova del Dominio.

Prima che il Giudizio criminale restituisca ad alcuno ciò, che pretende essergli stato sottratto mediante il delitto, dovrà essere provato, ch'egli ne fosse il Proprietario, o il Possessore. Questa prova, quando esista la confessio-

zione del Delinquente diverrà completa mediante la giurata conferma del Proprietario, o del Possessore. In mancanza della confessione del Reo basterà per questa prova — a) che siasi rilevato dall' inquisizione, che il delitto fu commesso contro la persona, che s' insinua come Proprietario o Possessore, — b) che questa somministri degli effetti pretesi una descrizione esatta, ed accompagnata da contrassegni distintivi, che al solo Proprietario o Possessore possono esser noti, — c) e che venga confermata tale asserzione col giuramento.

§. 517.

Misure per iscoprire l' ignoto proprietario,

Quando sarà provata la proprietà, o possesso di questi effetti, dovranno essere restituiti, o si dovranno far pervenire al Proprietario, o Possessore, quand' anche non fosse ancora finita l' inquisizione. Sarà anzi obbligo del Giudizio di scuoprire subito quali possano essere i proprietarj degli effetti perquisiti, ed assisterli, onde possano ricuperarli. Se quindi mediante l' inquisizione verrà scoperto qualche effetto, che secondo tutte le apparenze sia di altrui proprietà, e l' incolpato non voglia, o non possa indicarne il proprietario, e dentro il periodo di due mesi dopo l' arresto del Delinquente non siasi presentato alcuno come proprietario per ripeterlo, il Giudizio criminale dovrà compilare una descrizione dell' effetto medesimo in modo che facilmente possa venire riconosciuto dal Proprietario, sopprimendo però alcuni segni essenzialmente più distintivi, de'

quali ne verrà riservata la dichiarazione al Proprietario in prova del suo diritto.

§. 518.

Questa descrizione dovrà pubblicarsi con Editto ne' luoghi ove ha dimorato l' incolpato, o dove fu commesso il delitto imputatogli, e nell' Editto si ordinerà a chi pretende d' esserne il Proprietario d' insinuarsi entro il termine d' un anno a provare la sua ragione sotto comminatoria, che scorso il termine senza che nessuno siasi insinuato, verrà alienato l' effetto, e custodito frattanto il denaro ricavato appresso il Giudizio criminale.

§. 519.

e per la custodia del ricavato danaro.

Se in questo termine nessuno s' insinuerà con qualche pretesa sopra gli effetti descritti, dovrà il Giudizio criminale dare le convenienti disposizioni, perchè questi vengano venduti al pubblico incanto dalla Superiorità civile del luogo, ove si trovano, e gli sia consegnato il ricavato danaro. Fino allo spirare del termine prefinito alla legale prescrizione, potrà il Proprietario chieder il rilascio della somma ricavata dalla vendita, qualora sia in istato di comprovare validamente la sua proprietà: scorso questo termine prefinito alla prescrizione, la somma apparterrà a quella Cassa, dalla quale vengono generalmente erogate le spese del Giudizio criminale.

§. 520.

Se gli effetti fossero di natura tale, che non si potessero custodire durante un anno senza

za pericolo di deperimento, o che la custodia di essi fosse dispendiosa, si dovranno vendere all' asta pubblica anche prima della decorrenza dell' anno.

§. 521.

In qualunque caso di effetti spettanti ad un Proprietario tutt' ora ignoto, si dovrà porre a registro il nome del Compratore, descrivere circostanziatamente ogni pezzo venduto, annotare il prezzo ricavato nella vendita, ed inserire il relativo elenco negli atti d' inquisizione.

§. 522.

III. Indennizzazione mediante l' aggiudicato importo.

Se gli effetti tolti ad un danneggiato, non si potranno ricuperare, dovrà bensì il Giudizio criminale rilevar nell' inquisizione per dovere di ufficio la qualità, e quantità del danno derivato dal delitto; ma nella sentenza dovrà farsi carico nel punto d' indennizzazione soltanto nel caso, che l' ammontare del danno, e la persona del danneggiato risulti evidentemente, ed indubitatamente dagli atti dell' inquisizione. In questo caso deve il Giudizio criminale nella sentenza condannatoria pronunciare a chi, ed in qual somma debbasi rifondere il danno dal delinquente, e questa sentenza dovrà dal Giudizio criminale intimarsi ad ognuno, cui fu aggiudicata una indennizzazione.

§. 523.

Effetti.

Questa sentenza ha gli effetti di ogni altra decisione legale passata in giudicato per modo, che quegli cui fu dichiarato spettare un' indennizzazione può invocare immediatamente il Giu-

dice civile del condannato per ottenerne l' esecuzione. Ma non verrà dalla medesima impedito a domandare una più estesa indennizzazione, se potrà provare, che il di lui danno fu maggiore di quello determinato nella sentenza dal Giudizio criminale.

§. 524.

IV. col rimetterlo alla via giudiziaria.

Nel caso che il Giudizio criminale non si trovasse abilitato a determinare precisamente a chi spettar debba l' indennizzazione da prestarsi dal Delinquente, o in quanto consista, dovrà aggiungere soltanto alla Sentenza portante la pena afflittiva, che quelli ai quali il Delinquente avrà recato danno, possono presentare le loro pretese al Giudice competente in via ordinaria. Se quindi alcuno per far uso di questo riservatogli diritto si presentasse al Giudizio criminale per rilevarne le prove, gli si dovrà bensì permettere l' ispezione degli atti d' inquisizione, ma in quelle parti soltanto, che hanno rapporto al delitto contro di lui commesso, e che possano servire di fondamento alle sue pretese. Di questi atti, nelle parti già precisate se ne dovrà anche rilasciargli copia sopra sua domanda.

§. 525.

La parte offesa mediante un delitto non potrà domandare la sua soddisfazione, che nella ordinaria via Giudiziaria; al qual fine l' offeso, compiuta l' Inquisizione, e pronunciata la Sentenza, è autorizzato a rilevare le prove dal Giudizio criminale nel modo accennato nel §. precedente.

Ca-

Capo Decimo ottavo.

Delle spese del Giudizio Criminale.

§. 526.

Tutte le operazioni negli oggetti criminali, che occorrono presso qualunque superiorità, debbano farsi ex officio. Non si potrà pertanto esigere per la medesima alcuna bonificazione, tassa, o prestazione di sorte, che non sia espressamente permessa da questa Legge. Tutti gli atti formati per causa di queste operazioni saranno esenti dall'uso della carta bollata, e dalle spese di Posta per la trasmissione di essi a norma degli ordini speciali vigenti in questa materia.

Funzioni esenti da tassa.

§. 527.

Tutte le Comunità saranno tenute a somministrare senza alcun rimborso le vetture occorrenti al trasporto degli arrestati.

§. 528.

I Medici parimenti, i Chirurghi, e le Ostetrici sono tenute nelle occorrenze criminali a richiesta della superiorità competente a prestarsi alle visite, e presentare la loro relazione, e parere gratuitamente. Quando però essi non dimorassero nel luogo del Giudizio criminale, si dovranno loro compensare le spese di vitto, e vettura.

§. 529.

A un testimonio, che viva col prodotto del-

Tassa a) per l'in-

indennizzazione de' Testimonj.

le giornaliere sue fatiche, e che venga impedito a procurarsi la mercede a cagione della di lui citazione innanzi il Giudizio criminale, si dovrà sborsare la consueta sua mercede.

§. 530.

b) per le Guardie, che scortano gli arrestati;

A ognuno che venga destinato dal Giudizio criminale alla custodia di qualche arrestato, che debba esser tradotto, e consegnato in qualche luogo, si dovrà corrispondere la somma di 10. Kr. per ogni Lega tedesca, sì per l'andata, che per il ritorno, sia questi appartenente al Militare, o al Civile. Se dovrà poi trattenersi in qualche luogo per un'intera giornata; dovrà soddisfarsi con 20. Kr., se per la metà di una giornata, con 10. Kr.

§. 531.

c) per l'Interprete;

All'Interprete, che verrà assunto a norma del §. 356. per assistere a qualche esame, si dovrà corrispondere tutt'al più un fiorino per una giornata, qualora non sia già addetto al Giudizio criminale, o altrimenti al pubblico servizio.

§. 532.

d) per i viaggj di un messo;

Li viaggj di un messo non addetto al servizio del Giudizio criminale saranno compensati con 10. Kr. per ogni Lega tedesca, tanto per l'andata quanto per il ritorno.

§. 533.

e) per l'esecuzione di una pena corporale.

Al Carnefice per l'esecuzione di una pena di morte competerà la somma di 15. fiorini. A quello che dovrà eseguire la pena del Bollo prescritto al §. 22. spetterà la mercede di fiorini tre.

§. 534.

§. 534.

Anticipazione del pagamento delle spese;

Le mercedi stabilite nelli §§. precedenti si dovranno corrispondere dal Giudizio criminale immediatamente, dopo che l'opera corrispondente sarà stata prestata. Al Giudizio poi competerà dopo la pronunziata sentenza il diritto di ripeterne la rifusione dall'Incolpato in quella parte, nella quale esso venisse condannato, ed in quanto legalmente possa supplirvi la di lui sostanza.

§. 535.

f) Tassa per il vitto, e g) per la sentenza;

In pari modo è autorizzato il Giudizio criminale ad addebitare il condannato a) della spesa giornaliera di cinque Carantani per il mantenimento che gli fosse prestato a norma del §. 313. durante il di lui arresto b) e della somma di fiorini dodici per tassa della sentenza.

§. 536.

Risarcimento di spese da prestarsi dal falso denunziante:

Se l'Incolpato verrà dichiarato innocente, dovrà pure esser assolto dal rimborso delle spese. Nel caso che l'inquisizione avesse avuto origine da una falsa accusa, potrà il Giudizio criminale ripetere il rimborso dal denunziante.

§. 537.

o dall'Inquisito non dichiarato innocente;

Quando un Incolpato venisse dichiarato reo, o si sospendesse il corso dell'inquisizione per mancanza soltanto di prove legali, dovrà il Giudizio criminale esprimere nella sentenza l'obbligo incumbente all'incolpato di risarcire le spese criminali; ma questo compenso potrà ripetersi sulle sue facoltà nel solo caso, che l'importanza di esso non giunga a scemare la

sorgente principale de' mezzi di sussistenza, e non lo renda innabile a soddisfare agli obblighi, che gli incumbono per qualche indennizzazione, e del mantenimento della sua famiglia. A motivo del non verificato pagamento delle spese non potrà essere differita l' esecuzione della sentenza negli altri articoli.

§. 538.

o dalla Comunità in caso di Giudizio statario.

Nel caso, che si faccia luogo al processo statario, le spese dovranno essere a carico della Comunità, che vi ha dato motivo; in queste debbono comprendersi le spese di vettura, e di mantenimento di tutte le persone di Ufficio, che avranno dovuto intervenirvi. Il Capitanio circolare dovrà con tutta esattezza, e moderazione formarne la specifica, e sarà riservato alla Comunità il diritto di ripeterne la refusione dai veri colpevoli.

§. 539.

Legittimazione sopra il conto delle spese criminali.

Tutto ciò, che ha relazione alle spese dovrà come una parte degli atti essere riportato al giornale, che deve tenersi sopra ogni inquisizione a norma di quanto si è prescritto nel §. 346. acciò in questo modo sia abilitato il Giudizio criminale a giustificare in ogni tempo, che non sonosi alterate le prescritte misure, e che realmente sono state soddisfatte le partite esposte, a quelli, cui spettavano.

Ca-

Capo Decimo nono.

Della connessione de' Giudizj criminali, e de' Tribunali criminali superiori nelle materie criminali.

§. 540.

Provvidenze generali per la manutenzione della punitiva giustizia: I. reciproca assistenza frà i Giudizj criminali, e cooperazione delle altre Superiorità, spezialmente. a) per la scoperta d'ignoti delitti di un pericoloso delinquente; o de' suoi correi;

Per promuovere la pubblica sicurezza dovranno i Giudizj criminali tenersi frà loro in una stretta relazione, e prestarsi mano reciprocamente con tutta l'attività. Ciò sarà particolarmente da praticarsi, quando venga nelle forze di un Giudizio criminale un delinquente pericoloso, che dalla investigazione sulla di lui condotta, appaja esser già stato detenuto presso qualche altro Giudizio criminale; o quando emerga, che siansi scoperti da un altro Giudizio criminale alcuni indizj di un delitto, che disegnino per autore alcuno, che assomigli a quello, che trovasi attualmente in inquisizione, o che siansi scoperti alcuni Correi, o partecipi del delitto, di cui vien incolpato l'arrestato.

§. 541.

o b) de' luoghi destinati a celare i malviventi oppure gli oggetti del delitto;

Sarà parimenti obbligo de' Giudizj criminali a norma delle circostanze locali, di comunicarsi vicendevolmente le notizie loro pervenute de' luoghi, ove si radunano i delinquenti, ove formano i loro concerti, ove tengono la loro dimora, oppure ove sogliono celare gli oggetti del delitto, gli strumenti atti ad eseguirlo o dove per commissione di essi vengono fabbrica-

ti; finalmente ove facciano smercio degli effetti procuratisi col delitto.

§. 542.

c) per l'investigazione delle cause della maggior frequenza de' delitti;

Dovranno egualmente i Giudizj criminali cooperare allo scopo di comune concerto, quando vien rimarcata in qualche luogo, o Distretto, una maggior frequenza di delitti, e che questi si accumulino forse perchè la Superiorità politica manchi dall' adoperare gli opportuni mezzi di vigilanza; o rimangano ineseguiti gli ordini, e le provvidenze dirette a prevenire i delitti medesimi; o perchè alcune circostanze particolari facilitino l'occasione di commettere simili delinquenze.

§. 543.

d) per la comunicazione dei scoperti segnali o altri perniciosi artifizj dei malviventi;

Quando si verranno a scoprire i segnali, o i distintivi, di cui servonsi i malviventi per l' esecuzione de' loro progetti, o per riconoscersi fra di loro; o quando si venga in cognizione di particolari ritrovati, artifizj, o mezzi co' quali si facilitano i malviventi l' esecuzione de' loro misfatti, dovranno i Giudizj criminali comunicarseli vicendevolmente, onde poter approfittare della cognizione di questi indizj per lo scoprimento de' delinquenti, metter in avvertenza la Superiorità, e garantire il pubblico dalle dannose conseguenze. Queste particolari scoperte dovranno essere contemporaneamente riferite al Tribunale superiore, quando si tratti di prendere misure, e di preparare disposizioni dirette a prevenire i delitti, o a scoprire i delinquenti.

§. 544.

§. 544.

In questi e somiglianti casi i Giudizj criminali non solo della stessa Provincia, ma anche quelli degli altri Paesi ereditarj, in quanto il bisogno lo richiegga, dovranno impiegare attivamente le loro forze per conseguire il comune scopo, e somministrarsi vicendevolmente i schiarimenti, e le immediate dilucidazioni occorrenti colla spedizione, al caso, degli atti già fatti, o in originale, se non fa disappunto al Giudizio, o altrimenti in copia esatta.

e) e degli atti processuali.

§. 545.

A questo fine dovrà tenersi presso ciascun Giudizio criminale un Protocollo degli Esibiti, nel quale tutte le pezze, che perveranno, in quanto non appartengano ai giornali particolari prescritti dal §. 346. verranno esattamente registrate, annotando innoltre la disposizione presa sopra ciascuna di esse.

Mezzi diretti a questo fine a) il Protocollo degli esibiti.

§. 546.

Dovrà il Giudizio criminale tenere di tutti gli atti, che vengono rimessi alla registratura un indice protocollare: in questo dovranno separarsi gli oggetti nel modo seguente a) Quelli che risguardano denunzie portate al Giudizio criminale di delitti, di cui siano ignoti gli autori b) Quelli, medianti i quali si sarà fatto palese al Giudizio criminale il delinquente, o secondo la semplice descrizione, o anche col nome, e sua propria indicazione, senza che abbia potuto assicurarsi della persona c) Quelli, sui quali, compiuta l'inquisizione, è stata pro-

b) l'Indice protocollare.

nunciata la sentenza d) Quelli, rispetto ai quali l'inquisizione è stata interrotta, o ineseguita la sentenza per la morte, o fuga del detenuto e) finalmente quelli, sui quali resta tutt' ora pendente il processo all' oggetto di scoprire i correi, o partecipi del delitto. Nel rimanente deve l' indice protocollare contener compendiosamente tutte le circostanze, che giovar possano ad un Giudizio criminale per dar mano all' altro a norma di quanto fu indicato ne' §§. precedenti, e riferirsi anche a quegli atti della registratura, dai quali rilevar si possano ad ogni occorrenza le più precise circostanze.

§. 547.

c) l'esatta custodia degli atti nella Registratura.

Nella Registratura si dovranno conservare gli atti in fascicoli separati, ed ogni inquisizione avrà un distinto fascicolo. Li rimanenti atti appartenenti al Giudizio criminale, si ripartiranno per materie. Ogni pezza compresa in un fascicolo dovrà avere esteriormente il numero del fascicolo, cui appartiene, ed il numero sotto il quale sarà progressivamente riposta nel fascicolo. Quando un atto avrà più allegati, ognuno di questi riceverà il numero della pezza cui appartiene, annotando sulla pezza principale il numero degli allegati, che contiene. Fuori dei casi espressi nel Codice presente non sarà ad alcuno permesso di veder gli atti, nè di averne alcuna pezza.

§. 548.

d) esatti indici di essi.

Per facilitare l' esito delle ricerche, gl' indici protocollari, e gli atti di registratura, dovranno mu-

munirsi di esatti registri in ordine alfabetico, ne' quali la medesima cosa dovrà essere registrata sotto diversi aspetti: vale a dire a) sotto il nome del delinquente, col non omettere quegli altri nomi, o soprannomi, sotto i quali veniva per l'addietro distinto, aggiungendovi le speciali indicazioni necessarie per allontanare il pericolo di qualche equivoco nel caso di somiglianza di nomi, o cognomi b) sotto la denominazione de' luoghi ne' quali sarà stato commesso il delitto c) sotto la denominazione del delitto stesso.

§. 549.

II. Sopraintendenza del Tribunale criminale superiore. Sua efficacia a) nell' istruire i Giudizj criminali inferiori.

Sarà dovere del Tribunal criminale superiore, invigilare, che dai Giudizj criminali provinciali da esso dipendenti sia scrupolosamente osservato il dovere d'Ufficio; il somministrare ne' casi dubbj, che gli verranno proposti gli opportuni schiarimenti, ed assistere il Giudizio criminale, quando da qualche autorità gli venisse rifiutata la necessaria cooperazione; e il chiamare alla debita responsabilità i Giudizj criminali riconosciuti negligenti nel dovere d' Ufficio, coll'assoggettarli al meritato gastigo.

§. 550.

b) coll'invigilare sulla trasmissione delle Tabelle trimestrali degli Inquisiti.

Affinchè il Tribunale superiore possa esercitare continuamente la sua sopravveglianza sulli dipendenti Giudizj criminali, dovrà ognuno di questi rimettere di trimestre in trimestre una Tabella dimostrativa di tutte le occorse inquisizioni all' Ufficio capitaniale per l' ulteriore trasmissione di essa al Tribunale superiore, e po-

potere perciò in ogni occorrenza legittimarsi di avere rimessa la Tabella entro tre giorni dopo la scadenza del trimestre. La Tabella dovrà essere compilata precisamente a norma della formola aggiunta in fine al presente Capitolo. Gl' Incolpati, la inquisizione de' quali non sia per anco ultimata con sentenza, dovranno esser trasportati ogni volta nella prossima successiva Tabella trimestrale.

§. 551.

c) o degli ignoti delinquenti.

Nella consulta accompagnatoria della Tabella, dovrà il Giudizio accennare tutte le denunzie pervenute de' delitti, il di cui autore non sia per anco nelle forze, aggiungendo, se, e quali mezzi siansi posti in opera per ottener l' arresto del Delinquente.

§. 552.

Se anche durante il trimestre non si fosse presentata alcuna denunzia, o intrapresa alcuna inquisizione, dovrà ciò nonostante farsene la relazione nel termine prescritto.

§. 553.

e delle cause della maggior e minore frequenza de' delitti;

Nella relazione accompagnatoria delle Tabelle dell' ultimo trimestre tanto de' Giudizj criminali, quanto degli Ufficj circolari, si dovrà rimarcare l' aumento, o il decremento de' delitti co' motivi, e co' mezzi di porvi riparo, desumendoli dalle osservazioni occorse sulle inquisizioni, e sulla praticata sopravveglianza ai distretti.

§. 554.

d) coll' esatta disa-

Il Tribunal criminale superiore dovrà esaminar le Tabelle, e le relazioni accompagnatorie;

se

se osserverà qualche ritardo, dovrà sollecitarne l'esaurimento, e chiedere un più circostanziato rapporto, se gli occorreranno più precisi schiarimenti per porre rimedio in tempo ove il Giudizio criminale non avesse incamminate regolarmente le cose. Sarà però da ritenersi l'avvertenza, che non ne risulti un innutile prolissità, e voluminosa scritturazione, che non sia frattanto arrenato il corso dell'inquisizione, e che non vengano richiesti al Giudizio criminale quegl'atti, di cui può aver bisogno.

samina di queste tabelle, e relazioni;

§. 555.

Colle Tabelle trimestrali di tutti i Giudizj criminali, il Tribunal criminale superiore formerà alla fine di ciascun anno una Tabella generale giusta la formula prescritta al §. 550., che dovrà innoltrarsi al supremo Tribunale di Giustizia entro i primi trenta giorni dell'anno nuovo. Nella consulta accompagnatoria si dovrà con esattezza, e ponderazione rimarcare, se, e di quali specie di delitti risulti in quell'anno aumento, o decremento in confronto del precedente, quali siano i motivi principali di questa differenza, se i Giudizj criminali adempiano ai loro obblighi, o se emergano mancanze a carico di qualcuno di essi, e quali altre osservazioni siano occorse per migliorare l'amministrazione della Giustizia, onde l'aulico supremo Tribunale possa aver di tutto fondata contezza, e venga posto in grado di emanare per quanto gli spetta le relative disposizioni.

e) colla trasmissione di esatte Tabelle annuali al supremo Tribunale di giustizia;

§. 556.

Ogni Giudizio criminale dovrà essere di tempo in

f) colla visita de' giudizj dipendenti.

in tempo, e almeno una volta l'anno visitato; si dovranno perlustrare le carceri; interrogare li detenuti senza la presenza del Giudice sulla sollecitudine, colla quale vengono esaminati, sul modo col quale sono trattatj; si dovranno esaminare i giornali di ogni inquisizione, i Protocolli, e le Registrature, e particolarmente la precisione, e l'esattezza delle trasmesse Tabelle trimestrali, e confrontarsi colle prescrizioni dettate dalla Legge il contegno del Giudizio criminale tanto in complesso, che ne'singoli casi isolati. Questa visita ove abbia ad eseguirsi nel luogo, in cui risiede il Tribunale criminale superiore, dovrà farsi da un Consigliere del medesimo da nominarsi espressamente, il quale farà la sua relazione circostanziata coll'addurre tutti i difetti osservati, e col proporre i mezzi per ripararvi. Presso li Giudizj criminali distanti, verrà la prescritta visita eseguita col mezzo dell'Ufficio capitaniale in occasione della visita generale del circolo. Ma intorno quest'argomento dovrà, oltre la relazione risguardante gli altri oggetti della sua visita, rassegnare uno speciale rapporto, che dal Governo verrà comunicato al Tribunale d'appello.

§. 557.

f) con provvidenze dirette all'emenda de' scoperti difetti.

Queste relazioni, che presenteranno il resultato della visita, dovranno attentamente esaminarsi dal Tribunal criminale superiore, ed ove risultino difetti, che esigano immediate provvidenze, dovrà accorrervi colle relative opportune disposizioni; per tutti gli altri oggetti sottoporrà il proprio parere al supremo Tribunale di Giustizia, e ne attenderà la risoluzione.

TABELLA

Del Tribunale Criminale di Venezia.

Per il Trimestre da primo Gennaro a tutto Marzo 1804.

N.ro	Nome e condizione dell' Incolpato	La consegna in arresto è seguita			Giorni dell' Esame	Procedura giudiziaria
		addì	col mezzo	per		
1.	N. N.	23. Dicembre 1803.	del Commissario di Polizia del Sestier di Canal-Regio.	Truffa	23. e 27. Dicembre 1803., 2. e 5. Gennaro 1804.	In data 8. Gennaro 1804. è stata giudicata colpevole di Truffa, e condannata alla pena di sei mesi di carcere.
2.	N. N.	10. Febbraro 1804.	del R. Giudice delle Gambarare.	Furto, e rapina con omicidio.	10. 13. 18. 24. Febbraro, 9. 27. 28. Marzo	Siccome è passato soltanto in data 27. Marzo alla confessione della rapina si continua l'inquizione per l'omicidio contemporaneamente commesso, e così pure per scoprire i complici, e per la restituzione degli effetti rubati.
3.	N. N.	E' stato lasciato in libertà.		Ferimento	ai 30. Marzo 1804.	La procedura è in corso.

INDICE.

INTRODUZIONE.

Sezione Prima.

Dei Delitti, e delle pene.

§. 133

Sezione Seconda.

Della procedura legale contro i Delitti.

Capo

nodrita dall' Incolpato contro la persona
o uccisa, o lesa; della precedente minac-
cia di morte, o di ferite, o almeno dell'
esternato desiderio per parte dell' Incolpa-
to, sia per avidità di guadagno, o per
qualunque altra vista di privato interesse,
o per rimuoversi un qualche impedimen-
to. Oltre tutto ciò dovranno concorrere
e pr
alme
stanz
a) che
con
po d
b) che
go d
preci
migli
causa
c) che do
bia l'in
bile mo
nascos
d) ch'
atti
de' qu
servir
e) che
vedut
go so
dal fe
f) Che

o ne' vestimenti, de' contrassegni del com-
messo delitto; o della resistenza da esso
incontrata nel commetterlo,

g) Che siasi ritrovato presso l' Incolpato, o
che in seguito nella fuga abbia gettato
qualche cosa, che fosse presso dell' ucciso,
o ferito, allorchè fu commesso il delitto.

Se sarà provato legalmente nel proces-
tato ad-
i, e
mi-
zione
per
ù ri-
hiara-
che l'
apace
e im-
volte
hiarata
ado di
nde ri-
hè ab-
liarità
e, e
, due
circo-
nella
stiglio
ad